Parlamento europeo
2014-2019

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2016/0224(COD)

26.6.2017

EMENDAMENTI
761 - 1117

Progetto di relazione
Laura Ferrara
(PE597.506v01-00)

Procedura comune di protezione internazionale nell'Unione

Proposta di regolamento
(COM(2016)0467 – C8-0321/2016 – 2016/0224(COD))

Emendamento 761
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura d'impugnazione può essere esclusa se:	***soppresso***
(a) il richiedente dispone di risorse sufficienti;	
(b) il ricorso non è considerato avere prospettive concrete di successo;	
(c) il ricorso o il riesame sono inquadrati dal diritto nazionale nel secondo grado d'impugnazione o in grado più elevato, compresi i riesami ulteriori delle cause o i giudizi d'appello.	

Or. en

Emendamento 762
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura d'impugnazione ***può essere*** esclusa se:	La prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura d'impugnazione ***è*** esclusa se:

Or. en

Emendamento 763

Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il ricorso non è considerato avere prospettive concrete di successo;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 764
Péter Niedermüller, Kati Piri, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il ricorso non è considerato avere prospettive concrete di successo;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'emendamento è in linea con la posizione assunta dal Parlamento nella direttiva accoglienza.

Emendamento 765
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il ricorso non è considerato avere prospettive concrete di successo;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La presente disposizione rischierebbe di essere interpretata in modo troppo ampio dalle autorità e dovrebbe essere soppressa.

Emendamento 766
Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il ricorso ***non è considerato*** avere prospettive concrete di successo;	(b) il ricorso ***è così manifestamente insussistente o improprio da non*** avere prospettive concrete di successo ***ed è presentato al solo scopo di ritardare l'esecuzione di una decisione che comporterebbe l'allontanamento del richiedente dal territorio di uno Stato membro***;

Or. en

Emendamento 767
Péter Niedermüller, Kati Piri, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) il ricorso o il riesame sono inquadrati dal diritto nazionale nel secondo grado d'impugnazione o in grado più elevato, compresi i riesami ulteriori delle cause o i giudizi d'appello.	(c) il ricorso o il riesame sono inquadrati dal diritto nazionale nel secondo grado d'impugnazione o in grado più elevato, compresi i riesami ulteriori delle cause o i giudizi d'appello***, e il secondo grado d'impugnazione non è considerato avere prospettive concrete di successo***.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è in linea con la posizione assunta dal Parlamento nella direttiva accoglienza.

Emendamento 768
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se un'autorità diversa da un giudice decide di non concedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite perché il ricorso non è considerato avere prospettive concrete di successo, il richiedente ha diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione dinanzi a un giudice e a tal fine ha diritto di chiedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 769
Péter Niedermüller, Kati Piri, Marju Lauristin, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se un'autorità diversa da un giudice decide di non concedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite perché il ricorso non è considerato avere prospettive concrete di successo, il richiedente ha diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione dinanzi a un giudice e a tal fine ha diritto di chiedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite.	Se un'autorità diversa da un giudice decide di non concedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite perché il ricorso non è considerato avere prospettive concrete di successo, il richiedente ha diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione dinanzi a un giudice e a tal fine ha diritto di chiedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite. ***In applicazione di tale paragrafo, gli Stati***

	membri garantiscono che l'assistenza e la rappresentanza legali non siano oggetto di restrizioni arbitrarie e che non sia ostacolato l'accesso effettivo del richiedente alla giustizia.

Or. en

Emendamento 770
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se un'autorità diversa da un giudice decide di non concedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite perché il ricorso non è considerato avere prospettive concrete di successo, il richiedente ha diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione dinanzi a un giudice ***e a tal fine ha diritto di chiedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite***.	Se un'autorità diversa da un giudice decide di non concedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite perché il ricorso non è considerato avere prospettive concrete di successo, il richiedente ha diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione dinanzi a un giudice.

Or. en

Emendamento 771
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se un'autorità diversa da un giudice decide di non concedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite ***perché il ricorso non è considerato avere prospettive concrete di successo***, il richiedente ha diritto a un ricorso effettivo	Se un'autorità diversa da un giudice decide di non concedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite, il richiedente ha diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione dinanzi a un giudice e a tal fine ha diritto di chiedere l'assistenza e

avverso la decisione dinanzi a un giudice e a tal fine ha diritto di chiedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite.

la rappresentanza legali gratuite.

Or. en

Emendamento 772
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. All'avvocato ***o altro consulente legale***, ammesso o autorizzato a norma del diritto nazionale, che assiste o rappresenta un richiedente a norma del diritto nazionale è dato accesso alle informazioni contenute nella pratica del richiedente sulla cui base è o sarà presa una decisione.	1. All'avvocato, ammesso o autorizzato a norma del diritto nazionale, che assiste o rappresenta un richiedente a norma del diritto nazionale è dato accesso alle informazioni contenute nella pratica del richiedente sulla cui base è o sarà presa una decisione.

Or. en

Emendamento 773
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità accertante può negare l'accesso alle informazioni contenute nella pratica del richiedente qualora la divulgazione delle informazioni o fonti comprometta la sicurezza nazionale, la sicurezza delle organizzazioni o delle persone che forniscono dette informazioni o la sicurezza delle persone cui le informazioni si riferiscono, o qualora ne risultino compromessi gli interessi investigativi relativi all'esame delle domande di protezione internazionale da	***soppresso***

parte delle autorità competenti degli Stati membri o le relazioni internazionali degli Stati membri. In detti casi l'autorità accertante:

(a) apre l'accesso a tali informazioni o fonti al giudice nella procedura d'impugnazione;

(b) provvede a che sia rispettato il diritto del richiedente alla difesa.

Or. en

Emendamento 774
Péter Niedermüller, Kati Piri, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità accertante può negare l'accesso alle informazioni contenute nella pratica del richiedente qualora la divulgazione delle informazioni o fonti comprometta la sicurezza nazionale, la sicurezza delle organizzazioni o delle persone che forniscono dette informazioni o la sicurezza delle persone cui le informazioni si riferiscono***, o qualora ne risultino compromessi gli interessi investigativi relativi all'esame delle domande di protezione internazionale da parte delle autorità competenti degli Stati membri o le relazioni internazionali degli Stati membri***. In detti casi l'autorità accertante:	L'autorità accertante può negare l'accesso alle informazioni contenute nella pratica del richiedente qualora la divulgazione delle informazioni o fonti comprometta la sicurezza nazionale, la sicurezza delle organizzazioni o delle persone che forniscono dette informazioni o la sicurezza delle persone cui le informazioni si riferiscono. In detti casi l'autorità accertante:

Or. en

Motivazione

Poiché è necessario che l'avvocato del richiedente abbia accesso alla pratica di quest'ultimo al fine di fornirgli adeguata consulenza sulla domanda, la deroga a tale accesso deve essere molto limitata. Il testo soppresso è troppo ampio e vago e consente, pertanto, un'esclusione generale dell'accesso alla pratica.

Emendamento 775
Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Con riguardo alla lettera b) l'autorità accertante ***dà*** accesso a dette informazioni o fonti in particolare all'avvocato o altro consulente legale che abbia subito un controllo di sicurezza, nella misura in cui le informazioni sono pertinenti per l'esame della domanda o per decidere della revoca della protezione internazionale.	Con riguardo alla lettera b) l'autorità accertante ***può dare*** accesso a dette informazioni o fonti in particolare all'avvocato o altro consulente legale che abbia subito un controllo di sicurezza, nella misura in cui le informazioni sono pertinenti per l'esame della domanda o per decidere della revoca della protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 776
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Con riguardo alla lettera b) l'autorità accertante dà accesso a dette informazioni o fonti in particolare all'avvocato ***o altro consulente legale*** che abbia subito un controllo di sicurezza, nella misura in cui le informazioni sono pertinenti per l'esame della domanda o per decidere della revoca della protezione internazionale.	Con riguardo alla lettera b) l'autorità accertante dà accesso a dette informazioni o fonti in particolare all'avvocato che abbia subito un controllo di sicurezza, nella misura in cui le informazioni sono pertinenti per l'esame della domanda o per decidere della revoca della protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 777
Kinga Gál

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***L'avvocato o altro consulente*** legale che assiste o rappresenta un richiedente ha accesso alle aree chiuse, quali i centri di trattenimento e le zone di transito, per conferire con il richiedente a norma della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza).	3. ***Il rappresentante*** legale che assiste o rappresenta un richiedente ha accesso alle aree chiuse, quali i centri di trattenimento e le zone di transito, per conferire con il richiedente a norma della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza).

Or. hu

Emendamento 778
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'avvocato ***o altro consulente legale*** che assiste o rappresenta un richiedente ***ha*** accesso alle aree chiuse, quali i centri di trattenimento e le zone di transito, per conferire con il richiedente a norma della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza).	3. L'avvocato che assiste o rappresenta un richiedente ***può avere*** accesso alle aree chiuse, quali i centri di trattenimento e le zone di transito, per conferire con il richiedente a norma della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza).

Or. en

Emendamento 779
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il richiedente ha facoltà di farsi accompagnare al colloquio personale da un avvocato ***o altro consulente legale*** ammesso o autorizzato a norma del diritto	4. Il richiedente ha facoltà di farsi accompagnare al colloquio personale da un avvocato ammesso o autorizzato a norma

nazionale. ***L'avvocato o altro consulente legale ha facoltà d'intervenire durante il colloquio personale.***	del diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 780
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. L'autorità accertante può richiedere la presenza del richiedente al colloquio personale, anche se questi è rappresentato a norma del diritto nazionale da un avvocato ***o altro consulente legale***, e può chiedere al richiedente di rispondere personalmente alle domande poste.	5. L'autorità accertante può richiedere la presenza del richiedente al colloquio personale, anche se questi è rappresentato a norma del diritto nazionale da un avvocato, e può chiedere al richiedente di rispondere personalmente alle domande poste.

Or. en

Emendamento 781
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Marju Lauristin, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Fatto salvo l'articolo 22, paragrafo 5, l'assenza di un avvocato o altro consulente legale non osta a che l'autorità accertante svolga un colloquio personale con il richiedente.	6. Fatto salvo l'articolo 22, paragrafo 5, l'assenza di un avvocato o altro consulente legale non osta a che l'autorità accertante svolga un colloquio personale con il richiedente***, purché quest'ultimo sia stato informato del suo diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali – compresa quella gratuita, se del caso – e abbia scelto di non esercitarlo***.

Or. en

Motivazione

Il colloquio personale dovrebbe essere di norma effettuato in presenza di un avvocato. Se si prevede di svolgerlo in assenza di un avvocato, il richiedente deve essere informato in modo chiaro e per tempo del suo diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali.

Emendamento 782
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. ***Fatto salvo l'articolo 22, paragrafo 5,*** l'assenza di un avvocato o altro consulente legale ***non*** osta a che l'autorità accertante svolga un colloquio personale con il richiedente.	6. L'assenza di un avvocato o altro consulente legale osta a che l'autorità accertante svolga un colloquio personale con il richiedente***, a meno che quest'ultimo non sia informato del proprio diritto a ricevere consulenza legale e si rifiuti di esercitarlo***.

Or. en

Emendamento 783
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Fatto salvo l'articolo 22, paragrafo 5, l'assenza di un avvocato ***o altro consulente legale*** non osta a che l'autorità accertante svolga un colloquio personale con il richiedente.	6. Fatto salvo l'articolo 22, paragrafo 5, l'assenza di un avvocato non osta a che l'autorità accertante svolga un colloquio personale con il richiedente.

Or. en

Emendamento 784
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite sono prestate da avvocati ***o altri consulenti legali*** autorizzati a norma del diritto nazionale ad assistere o rappresentare i richiedenti ***o da organizzazioni non governative abilitate a norma del diritto nazionale a prestare servizi di consulenza o rappresentanza***.	1. L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite sono prestate da avvocati autorizzati a norma del diritto nazionale ad assistere o rappresentare i richiedenti.

Or. en

Emendamento 785
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri possono prevedere norme procedurali specifiche a disciplina delle modalità di presentazione e di trattamento delle richieste di assistenza e rappresentanza legali gratuite collegate alle domande di protezione internazionale oppure applicano le norme vigenti per le richieste nazionali di analoga natura, a condizione che non rendano impossibile o eccessivamente difficoltoso l'accesso all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite.	2. Gli Stati membri possono prevedere norme procedurali specifiche a disciplina delle modalità di presentazione e di trattamento delle richieste di assistenza e rappresentanza legali gratuite collegate alle domande di protezione internazionale oppure applicano le norme vigenti per le richieste nazionali di analoga natura, a condizione che non rendano impossibile o eccessivamente difficoltoso l'accesso all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite. ***Il richiedente è sempre informato di tali norme.***

Or. en

Emendamento 786
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri possono prevedere norme procedurali specifiche a disciplina delle modalità di presentazione e di trattamento delle richieste di assistenza e rappresentanza legali gratuite collegate alle domande di protezione internazionale ***oppure applicano le*** norme vigenti per le richieste nazionali di analoga natura, a condizione che non rendano impossibile o eccessivamente difficoltoso l'accesso all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite.	2. Gli Stati membri possono prevedere norme procedurali specifiche a disciplina delle modalità di presentazione e di trattamento delle richieste di assistenza e rappresentanza legali gratuite collegate alle domande di protezione internazionale ***che non devono essere più restrittive delle*** norme vigenti per le richieste nazionali di analoga natura, a condizione che non rendano impossibile o eccessivamente difficoltoso l'accesso all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite.

Or. en

Emendamento 787
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri possono imporre limiti monetari o temporali alla prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite, purché non costituiscano restrizioni arbitrarie all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite. Per quanto riguarda gli onorari e le altre spese, il trattamento concesso ai richiedenti non è meno favorevole di quello di norma riservato ai cittadini in materia di assistenza legale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 788

Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri ***possono imporre*** limiti monetari ***o*** temporali alla prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite***, purché non costituiscano restrizioni arbitrarie all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite***. Per quanto riguarda gli onorari e le altre spese, il trattamento concesso ai richiedenti non è ***meno*** favorevole di quello di norma riservato ai cittadini in materia di assistenza legale.	3. Gli Stati membri ***impongono*** limiti monetari ***e*** temporali alla prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite. Per quanto riguarda gli onorari e le altre spese, il trattamento concesso ai richiedenti non è ***più*** favorevole di quello di norma riservato ai cittadini in materia di assistenza legale.

Or. en

Emendamento 789
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri possono imporre limiti monetari o temporali alla prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite, purché non costituiscano restrizioni ***arbitrarie*** all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite. Per quanto riguarda gli onorari e le altre spese, il trattamento concesso ai richiedenti non è meno favorevole di quello di norma riservato ai cittadini in materia di assistenza legale.	3. Gli Stati membri possono imporre limiti monetari o temporali alla prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite, purché ***non siano arbitrari e*** non costituiscano restrizioni ***indebite*** all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite. Per quanto riguarda gli onorari e le altre spese, il trattamento concesso ai richiedenti non è meno favorevole di quello di norma riservato ai cittadini in materia di assistenza legale.

Or. en

Motivazione

La disposizione proposta dalla Commissione avrebbe consentito agli Stati membri di applicare qualsiasi limite alla prestazione di assistenza legale gratuita purché non fosse arbitrario; tuttavia occorre chiarire che tali restrizioni non dovrebbero restringere indebitamente l'accesso all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite.

Emendamento 790
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri possono chiedere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute allorché vi sia un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente o laddove la decisione di coprire tali prestazioni sia stata adottata in base a informazioni false fornite dal richiedente.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 791
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri possono ***chiedere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute*** allorché vi sia un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente ***o*** laddove la decisione di coprire tali prestazioni sia stata adottata in base a informazioni false fornite dal richiedente.	4. ***Nel debito rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14,*** gli Stati membri possono ***terminare la prestazione di assistenza legale gratuita in conformità dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera b), e dell'articolo 15, paragrafo 5, lettera b),*** allorché vi sia un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente***. Gli Stati membri possono chiedere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute*** laddove la decisione

di coprire tali prestazioni sia stata adottata in base a informazioni false fornite dal richiedente ***qualora venga accertato che quest'ultimo dispone di risorse sufficienti***.

Or. en

Motivazione

Non sembrerebbe appropriato chiedere in modo retroattivo il rimborso delle spese sostenute per l'assistenza legale che gli Stati membri hanno acconsentito a coprire; tuttavia deve prevedersi la possibilità di sospendere la prestazione di assistenza legale gratuita allorché vi sia un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente. Laddove un richiedente che dispone di risorse sufficienti abbia ricevuto assistenza legale gratuita sulla base di dichiarazioni false, gli Stati membri devono essere in grado di richiedere un rimborso delle spese al richiedente.

Emendamento 792
Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri possono chiedere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute allorché vi sia un ***considerevole*** miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente o laddove la decisione di coprire tali prestazioni sia stata adottata in base a informazioni false fornite dal richiedente.	4. Gli Stati membri possono chiedere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute allorché vi sia un miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente ***tale da consentirgli ora di disporre di risorse finanziarie sufficienti*** o laddove la decisione di coprire tali prestazioni sia stata adottata in base a informazioni false fornite dal richiedente.

Or. en

Emendamento 793
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri possono chiedere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute ***allorché vi sia un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente o*** laddove la decisione di coprire tali prestazioni sia stata adottata in base a informazioni false fornite dal richiedente.	4. Gli Stati membri possono chiedere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute laddove la decisione di coprire tali prestazioni sia stata adottata in base a informazioni false fornite dal richiedente.

Or. en

Emendamento 794
Péter Niedermüller, Kati Piri, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri possono chiedere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute ***allorché vi sia un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente o*** laddove la decisione di ***coprire tali prestazioni*** sia stata adottata in base a informazioni false fornite dal richiedente.	4. Gli Stati membri possono richiedere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute laddove la decisione di ***accordare assistenza e rappresentanza legali gratuite*** sia stata adottata in base a informazioni false fornite dal richiedente.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è in linea con il testo adottato dal Parlamento nella direttiva accoglienza. Il richiedente dovrebbe essere tenuto a rimborsare le spese sostenute per l'assistenza legale gratuita solo se successivamente risulta chiaro che tale prestazione è stata concessa in base a informazioni false fornite dal richiedente.

Emendamento 795
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri ***possono chiedere*** un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute allorché vi sia un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente o laddove la decisione di coprire tali prestazioni sia stata adottata in base a informazioni false fornite dal richiedente.	4. Gli Stati membri ***chiedono*** un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute allorché vi sia un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente o laddove la decisione di coprire tali prestazioni sia stata adottata in base a informazioni false fornite dal richiedente.

Or. en

Emendamento 796
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 18	***soppresso***
Ruolo dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati	
1. Gli Stati membri consentono che l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati:	
(a) abbia accesso ai richiedenti, compresi quelli presenti nei centri di accoglienza, quelli trattenuti e quelli che si trovano alla frontiera e nelle zone di transito;	
(b) abbia accesso, previo consenso del richiedente, alle informazioni sulle singole domande di protezione internazionale, sullo svolgimento della procedura e sulle decisioni prese;	
(c) nell'esercizio della funzione di controllo conferitagli a norma dell'articolo 35 della convenzione di Ginevra, presenti pareri a qualsiasi autorità competente e in qualsiasi fase della procedura sulle singole domande di protezione internazionale.	

2. Il paragrafo 1 si applica anche a un'organizzazione che opera per conto dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati nel territorio dello Stato membro interessato, conformemente a un accordo con lo Stato membro stesso.

Or. en

Emendamento 797
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 18 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ruolo dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati	Ruolo dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ***e delle ONG interessate***

Or. en

Emendamento 798
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri consentono che l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati:	1. Gli Stati membri consentono che l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ***e le ONG interessate***:

Or. en

Emendamento 799
Beatrix von Storch

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri ***consentono*** che l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati:	1. Gli Stati membri ***possono consentire*** che l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati:

Or. en

Emendamento 800
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) abbia accesso, previo consenso del richiedente, alle informazioni sulle singole domande di protezione internazionale, sullo svolgimento ***della*** procedura e sulle decisioni prese;	(b) abbia accesso, previo consenso del richiedente, alle informazioni sulle singole domande di protezione internazionale, sullo svolgimento ***dell'intera*** procedura e sulle decisioni prese;

Or. en

Emendamento 801
Beatrix von Storch

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il paragrafo 1 si applica anche a un'organizzazione che opera per conto dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati nel territorio dello Stato membro interessato, conformemente a un accordo con lo Stato membro stesso.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 802
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

Proposta di regolamento
Capo II – sezione IV – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Garanzie ***particolari***	Garanzie ***specifiche***

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea la terminologia alla posizione del Parlamento europeo sugli altri strumenti CEAS, in particolare alla direttiva accoglienza.

Emendamento 803
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

Proposta di regolamento
Articolo 19 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Richiedenti che necessitano di garanzie procedurali ***particolari***	Richiedenti che necessitano di garanzie procedurali ***specifiche***

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea la terminologia alla posizione del Parlamento europeo sugli altri strumenti CEAS, in particolare alla direttiva accoglienza.

Emendamento 804
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità accertante valuta sistematicamente se il richiedente necessiti di garanzie procedurali particolari. La valutazione può essere integrata nelle procedure nazionali esistenti o nella valutazione di cui all'articolo 21 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza) e non deve necessariamente assumere la forma di una procedura amministrativa.	L'autorità accertante valuta sistematicamente ***e il prima possibile dopo la presentazione della domanda*** se il richiedente necessiti di garanzie procedurali particolari. La valutazione può essere integrata nelle procedure nazionali esistenti o nella valutazione di cui all'articolo 21 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza) e non deve necessariamente assumere la forma di una procedura amministrativa.

Or. en

Emendamento 805
Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Kati Piri, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità accertante valuta sistematicamente se il richiedente necessiti di garanzie procedurali particolari. La valutazione ***può essere*** integrata nelle procedure nazionali esistenti o nella valutazione di cui all'articolo 21 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza) ***e non deve necessariamente assumere la forma di una procedura amministrativa***.	L'autorità accertante valuta sistematicamente ***e individualmente*** se il richiedente necessiti di garanzie procedurali particolari ***con l'assistenza di un interprete qualificato, se necessario***. La valutazione ***è*** integrata nelle procedure nazionali esistenti o nella valutazione di cui all'articolo 21 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza).

Or. en

Motivazione

La formulazione dell'emendamento è in linea con il testo adottato nella direttiva accoglienza in merito alle esigenze di accoglienza specifiche, poiché tale testo prevede l'integrazione di entrambe le valutazioni.

Emendamento 806
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità accertante valuta sistematicamente se il richiedente necessiti di garanzie procedurali ***particolari***. La valutazione può essere integrata nelle procedure nazionali esistenti o nella valutazione di cui all'articolo 21 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza) e non deve necessariamente assumere la forma di una procedura amministrativa.	L'autorità accertante valuta sistematicamente se il richiedente necessiti di garanzie procedurali ***specifiche***. La valutazione può essere integrata nelle procedure nazionali esistenti o nella valutazione di cui all'articolo 21 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza) e non deve necessariamente assumere la forma di una procedura amministrativa.

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea la terminologia alla posizione del Parlamento europeo sugli altri strumenti CEAS, in particolare alla direttiva accoglienza.

Emendamento 807
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità accertante esegue la valutazione nel rispetto dei principi generali di valutazione delle esigenze procedurali ***particolari*** previsti all'articolo 20.	L'autorità accertante esegue la valutazione nel rispetto dei principi generali di valutazione delle esigenze procedurali ***specifiche*** previsti all'articolo 20.

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea la terminologia alla posizione del Parlamento europeo sugli altri strumenti CEAS, in particolare alla direttiva accoglienza.

Emendamento 808
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Al richiedente individuato come persona che necessita di garanzie procedurali particolari è fornito un sostegno adeguato, atto a consentirgli di godere dei diritti e di assolvere gli obblighi ***del*** presente ***regolamento*** per tutta la durata della procedura di protezione internazionale.	2. Al richiedente individuato come persona che necessita di garanzie procedurali particolari è fornito un sostegno adeguato, atto a consentirgli di godere dei diritti e di assolvere gli obblighi ***della*** presente ***direttiva*** per tutta la durata della procedura di protezione internazionale***, anche mettendo a sua disposizione un interprete, un mediatore culturale e un avvocato***.

Or. en

Emendamento 809
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Al richiedente individuato come persona che necessita di garanzie procedurali ***particolari*** è fornito un sostegno adeguato, atto a consentirgli di godere dei diritti e di assolvere gli obblighi del presente regolamento per tutta la durata della procedura di protezione internazionale.	2. Al richiedente individuato come persona che necessita di garanzie procedurali ***specifiche*** è fornito un sostegno adeguato, atto a consentirgli di godere dei diritti e di assolvere gli obblighi del presente regolamento per tutta la durata della procedura di protezione internazionale.

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea la terminologia alla posizione del Parlamento europeo sugli altri strumenti CEAS, in particolare alla direttiva accoglienza.

Emendamento 810
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Qualora non possa essere*** fornito un sostegno adeguato nell'ambito della procedura d'esame accelerata di cui all'articolo 40 o della procedura di frontiera di cui all'articolo 41***, in particolare qualora l'autorità accertante ritenga che il richiedente necessiti di garanzie procedurali particolari perché ha subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o a sfondo di genere, l'autorità accertante non applica o cessa di applicare dette procedure al richiedente***.	3. ***È*** fornito un sostegno ***ragionevole e*** adeguato nell'ambito della procedura d'esame accelerata di cui all'articolo 40 o della procedura di frontiera di cui all'articolo 41.

Or. en

Emendamento 811
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Qualora ***non possa essere fornito un sostegno adeguato nell'ambito della procedura d'esame accelerata di cui all'articolo 40 o della procedura di frontiera di cui all'articolo 41, in particolare qualora l'autorità accertante ritenga che*** il richiedente ***necessiti*** di garanzie procedurali particolari perché ha subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o a sfondo di genere, l'autorità accertante non applica o cessa di applicare ***dette***	3. Qualora il richiedente ***sia stato identificato come richiedente che necessita*** di garanzie procedurali particolari perché ha subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o a sfondo di genere, l'autorità accertante non applica o cessa di applicare ***la procedura d'esame accelerata di cui all'articolo 40 o la procedura di frontiera di cui all'articolo 41*** al richiedente.

procedure al richiedente.

Or. en

Emendamento 812
Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Qualora non possa essere fornito un sostegno adeguato nell'ambito della procedura d'esame accelerata di cui all'articolo 40 o della procedura di frontiera di cui all'articolo 41, ***in particolare*** qualora l'autorità accertante ritenga che il richiedente necessiti di garanzie procedurali particolari ***perché ha subito*** torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o a sfondo di genere, l'autorità accertante non applica o cessa di applicare dette procedure al richiedente.	3. Qualora non possa essere fornito un sostegno adeguato nell'ambito della procedura d'esame accelerata di cui all'articolo 40 o della procedura di frontiera di cui all'articolo 41, ***o*** qualora l'autorità accertante ritenga che il richiedente necessiti di garanzie procedurali particolari***, con particolare attenzione alle vittime di*** torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o a sfondo di genere, l'autorità accertante non applica o cessa di applicare dette procedure al richiedente.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è in linea con il testo relativo ai gruppi vulnerabili adottato dal Parlamento europeo nel regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo.

Emendamento 813
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Qualora non possa essere fornito un sostegno adeguato nell'ambito della procedura d'esame accelerata di cui all'articolo 40 o della procedura di frontiera	3. Qualora non possa essere fornito un sostegno adeguato nell'ambito della procedura d'esame accelerata di cui all'articolo 40 o della procedura di frontiera

di cui all'articolo 41, in particolare qualora l'autorità accertante ritenga che il richiedente necessiti di garanzie procedurali ***particolari*** perché ha subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o a sfondo di genere, l'autorità accertante non applica o cessa di applicare dette procedure al richiedente.	di cui all'articolo 41, in particolare qualora l'autorità accertante ritenga che il richiedente necessiti di garanzie procedurali ***specifiche*** perché ha subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o a sfondo di genere, l'autorità accertante non applica o cessa di applicare dette procedure al richiedente.

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea la terminologia alla posizione del Parlamento europeo sugli altri strumenti CEAS, in particolare alla direttiva accoglienza.

Emendamento 814
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione può disciplinare con atti di esecuzione le modalità e le misure specifiche applicabili alla valutazione e al soddisfacimento delle esigenze procedurali particolari dei richiedenti, compresi i minori non accompagnati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 815
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*

4. La Commissione può disciplinare con atti di esecuzione le modalità e le misure specifiche applicabili alla valutazione e al soddisfacimento delle esigenze procedurali ***particolari*** dei richiedenti, compresi i minori non accompagnati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58.	4. La Commissione può disciplinare con atti di esecuzione le modalità e le misure specifiche applicabili alla valutazione e al soddisfacimento delle esigenze procedurali ***specifiche*** dei richiedenti, compresi i minori non accompagnati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58.

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea la terminologia alla posizione del Parlamento europeo sugli altri strumenti CEAS, in particolare alla direttiva accoglienza.

Emendamento 816
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***La*** Commissione ***può disciplinare con atti di esecuzione*** le modalità e le misure specifiche applicabili alla valutazione e al soddisfacimento delle esigenze procedurali particolari dei richiedenti, compresi i minori non accompagnati***. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58***.	4. ***Alla*** Commissione ***è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 59, specificando*** le modalità e le misure specifiche applicabili alla valutazione e al soddisfacimento delle esigenze procedurali particolari dei richiedenti, compresi i minori non accompagnati.

Or. en

Emendamento 817
Péter Niedermüller

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***La*** Commissione ***può disciplinare con atti di esecuzione*** le modalità e le misure specifiche applicabili alla valutazione e al soddisfacimento delle esigenze procedurali particolari dei richiedenti, compresi i minori non accompagnati***. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58***.	4. ***Alla*** Commissione ***è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 59, specificando*** le modalità e le misure specifiche applicabili alla valutazione e al soddisfacimento delle esigenze procedurali particolari dei richiedenti, compresi i minori non accompagnati.

Or. en

Motivazione

Le modalità con cui le autorità accertanti rispondono alle esigenze procedurali particolari costituiscono un diritto procedurale fondamentale per i richiedenti. Data la loro importanza, occorre che i colegislatori concordino sugli atti che disciplinano in ulteriore dettaglio e stabiliscono le misure particolari a disposizione dei richiedenti. Tenuto conto di ciò, in tali circostanze possono essere utilizzati soltanto atti delegati.

Emendamento 818
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

Proposta di regolamento
Articolo 20 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Principi generali di valutazione delle esigenze procedurali ***particolari***	Principi generali di valutazione delle esigenze procedurali ***specifiche***

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea la terminologia alla posizione del Parlamento europeo sugli altri strumenti CEAS, in particolare alla direttiva accoglienza.

Emendamento 819
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Kati Piri, Caterina Chinnici, Elly Schlein, Cécile Kashetu Kyenge, Ana Gomes, Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il processo di individuazione dei richiedenti con esigenze procedurali particolari è avviato, non appena è fatta domanda di protezione, dalle autorità competenti a riceverla e registrarla e, a domanda presentata, è portato avanti dall'autorità accertante.	1. Il processo di individuazione dei richiedenti con esigenze procedurali particolari è avviato, non appena è fatta domanda di protezione, dalle autorità competenti a riceverla e registrarla e, a domanda presentata, è portato avanti dall'autorità accertante. ***La valutazione è avviata, in ogni caso, entro 15 giorni dalla presentazione di una domanda ed è completata entro 30 giorni.***

Or. en

Motivazione

L'emendamento è in linea con il testo relativo alle esigenze di accoglienza specifiche adottato dal Parlamento europeo nella direttiva accoglienza.

Emendamento 820
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il processo di individuazione dei richiedenti con esigenze procedurali ***particolari*** è avviato, non appena è fatta domanda di protezione, dalle autorità competenti a riceverla e registrarla e, a domanda presentata, è portato avanti dall'autorità accertante.	1. Il processo di individuazione dei richiedenti con esigenze procedurali ***specifiche*** è avviato, non appena è fatta domanda di protezione, dalle autorità competenti a riceverla e registrarla e, a domanda presentata, è portato avanti dall'autorità accertante.

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea la terminologia alla posizione del Parlamento europeo sugli altri strumenti CEAS, in particolare alla direttiva accoglienza.

Emendamento 821
Emil Radev

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Alla registrazione della domanda il personale dell'autorità competente a riceverla e registrarla segnala se***, a prima vista,*** il richiedente manifesta vulnerabilità deducibili da segni fisici o dalle dichiarazioni rese o dal comportamento tenuto, tali da giustificare garanzie procedurali particolari.	Alla registrazione della domanda il personale dell'autorità competente a riceverla e registrarla segnala se il richiedente manifesta vulnerabilità ***evidenti*** deducibili da segni fisici o dalle dichiarazioni rese o dal comportamento tenuto, tali da giustificare garanzie procedurali particolari.

Or. bg

Emendamento 822
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Alla registrazione della domanda il personale dell'autorità competente a riceverla e registrarla segnala se, a prima vista, il richiedente manifesta vulnerabilità deducibili da segni fisici o dalle dichiarazioni rese o dal comportamento tenuto, tali da giustificare garanzie procedurali ***particolari***.	Alla registrazione della domanda il personale dell'autorità competente a riceverla e registrarla segnala se, a prima vista, il richiedente manifesta vulnerabilità deducibili da segni fisici o dalle dichiarazioni rese o dal comportamento tenuto, tali da giustificare garanzie procedurali ***specifiche***.

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea la terminologia alla posizione del Parlamento europeo sugli altri strumenti CEAS, in particolare alla direttiva accoglienza.

Emendamento 823
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il fatto che il richiedente presenti, a prima vista, segni di vulnerabilità è indicato nella pratica che lo riguarda, assieme alla descrizione delle manifestazioni di vulnerabilità che potrebbero comportare la necessità di garanzie procedurali particolari.	Il fatto che il richiedente presenti, a prima vista, segni di vulnerabilità è indicato nella pratica che lo riguarda, assieme alla descrizione delle manifestazioni di vulnerabilità che potrebbero comportare la necessità di garanzie procedurali particolari ***e alle osservazioni del richiedente in merito all'esigenza di beneficiare di un sostegno procedurale particolare***.

Or. en

Motivazione

La formulazione dell'emendamento è in linea con quella adottata nella direttiva accoglienza in merito alle esigenze di accoglienza particolari.

Emendamento824
Emil Radev

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il fatto che il richiedente presenti***, a prima vista,*** segni di vulnerabilità è indicato nella pratica che lo riguarda, assieme alla descrizione delle manifestazioni di vulnerabilità che potrebbero comportare la necessità di garanzie procedurali particolari.	Il fatto che il richiedente presenti segni ***evidenti*** di vulnerabilità è indicato nella pratica che lo riguarda, assieme alla descrizione delle manifestazioni di vulnerabilità che potrebbero comportare la necessità di garanzie procedurali particolari.

Or. bg

Emendamento 825
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il fatto che il richiedente presenti, a prima vista, segni di vulnerabilità è indicato nella pratica che lo riguarda, assieme alla descrizione delle manifestazioni di vulnerabilità che potrebbero comportare la necessità di garanzie procedurali ***particolari***.	Il fatto che il richiedente presenti, a prima vista, segni di vulnerabilità è indicato nella pratica che lo riguarda, assieme alla descrizione delle manifestazioni di vulnerabilità che potrebbero comportare la necessità di garanzie procedurali ***specifiche***.

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea la terminologia alla posizione del Parlamento europeo sugli altri strumenti CEAS, in particolare alla direttiva accoglienza.

Emendamento 826
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono a che il personale delle autorità di cui all'articolo 5 sia formato per individuare a prima vista nel richiedente le manifestazioni di vulnerabilità che potrebbero comportare la necessità di garanzie procedurali ***particolari*** e che riceva istruzioni a tal fine.	Gli Stati membri provvedono a che il personale delle autorità di cui all'articolo 5 sia formato per individuare a prima vista nel richiedente le manifestazioni di vulnerabilità che potrebbero comportare la necessità di garanzie procedurali ***specifiche*** e che riceva istruzioni a tal fine.

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea la terminologia alla posizione del Parlamento europeo sugli altri strumenti CEAS, in particolare alla direttiva accoglienza.

Emendamento827
Emil Radev

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono a che il personale delle autorità di cui all'articolo 5 sia formato per individuare ***a prima vista*** nel richiedente le manifestazioni di vulnerabilità che potrebbero comportare la necessità di garanzie procedurali particolari e che riceva istruzioni a tal fine.	Gli Stati membri provvedono a che il personale delle autorità di cui all'articolo 5 sia formato per individuare nel richiedente le manifestazioni ***evidenti*** di vulnerabilità che potrebbero comportare la necessità di garanzie procedurali particolari e che riceva istruzioni a tal fine.

Or. bg

Emendamento 828
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se vi è motivo di ritenere che il richiedente possa essere stato vittima di tortura, stupro o altra forma grave di violenza psicologica, fisica, sessuale o a sfondo di genere e che questo possa comprometterne la capacità di partecipare efficacemente alla procedura, l'autorità accertante ***indirizza*** il richiedente verso un medico o uno psicologo perché ne esamini più approfonditamente lo stato fisico e psicologico.	***Se necessario,*** l'autorità accertante ***può indirizzare*** il richiedente verso un medico o uno psicologo perché ne esamini più approfonditamente lo stato fisico e psicologico.

Or. en

Emendamento 829
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Kati Piri, Caterina Chinnici, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se vi è motivo di ritenere che il richiedente possa essere stato vittima di tortura, stupro o altra forma grave di violenza psicologica, fisica, sessuale o a sfondo di genere e che questo possa comprometterne la capacità di partecipare efficacemente alla procedura, l'autorità accertante indirizza il richiedente verso un medico o uno psicologo perché ne esamini più approfonditamente lo stato fisico e psicologico.	Se vi è motivo di ritenere che il richiedente possa essere stato vittima di tortura, stupro o altra forma grave di violenza psicologica, fisica, sessuale o a sfondo di genere e che questo possa comprometterne la capacità di partecipare efficacemente alla procedura, l'autorità accertante indirizza il richiedente verso un medico o uno psicologo perché ne esamini più approfonditamente lo stato fisico e psicologico. ***In tali casi il medico o lo psicologo hanno la formazione necessaria per eseguire tali valutazioni e sono supportati da un interprete qualificato.***

Or. en

Motivazione

La formulazione dell'emendamento è in linea con quella adottata nella direttiva accoglienza in merito alle esigenze di accoglienza particolari.

Emendamento 830
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Detto esame lascia impregiudicata la visita medica prevista agli articoli 23 e 24.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 831
Péter Niedermüller, Kati Piri, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*

4. Le autorità competenti vagliano la necessità di garanzie procedurali particolari di cui al presente articolo anche qualora emerga in una fase successiva della procedura, senza per questo dover riavviare la procedura di protezione internazionale.	4. Le autorità competenti vagliano la necessità di garanzie procedurali particolari di cui al presente articolo anche qualora emerga in una fase successiva della procedura, ***o se il richiedente avanza una richiesta motivata di rivalutazione delle sue esigenze procedurali particolari,*** senza per questo dover riavviare la procedura di protezione internazionale.

Or. en

Motivazione

La formulazione dell'emendamento è in linea con quella adottata nella direttiva accoglienza in merito alle esigenze di accoglienza specifiche.

Emendamento 832
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le autorità competenti vagliano la necessità di garanzie procedurali particolari di cui al presente articolo anche qualora emerga in una fase successiva della procedura, senza per questo dover riavviare la procedura di protezione internazionale.	4. Le autorità competenti vagliano la necessità di garanzie procedurali particolari di cui al presente articolo anche qualora emerga ***o sia sollevata*** in una fase successiva della procedura, senza per questo dover riavviare la procedura di protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 833
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*

4. Le autorità competenti vagliano la necessità di garanzie procedurali ***particolari*** di cui al presente articolo anche qualora emerga in una fase successiva della procedura, senza per questo dover riavviare la procedura di protezione internazionale.	4. Le autorità competenti vagliano la necessità di garanzie procedurali ***specifiche*** di cui al presente articolo anche qualora emerga in una fase successiva della procedura, senza per questo dover riavviare la procedura di protezione internazionale.

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea la terminologia alla posizione del Parlamento europeo sugli altri strumenti CEAS, in particolare alla direttiva accoglienza.

Emendamento 834
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'interesse superiore del minore costituisce per gli Stati membri una considerazione preminente nell'applicazione ***del*** presente ***regolamento***.	1. L'interesse superiore del minore costituisce per gli Stati membri una considerazione preminente nell'applicazione ***della*** presente ***direttiva***.

Or. en

Emendamento 835
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità accertante dà al minore la possibilità di sostenere un colloquio personale, anche quando la domanda è fatta per suo conto a norma dell'articolo 31, paragrafo 6, e dell'articolo 32, paragrafo 1, a meno che il colloquio non sia manifestamente contrario all'interesse superiore del minore. ***In tal caso l'autorità***	L'autorità accertante dà al minore la possibilità di sostenere un colloquio personale, anche quando la domanda è fatta per suo conto a norma dell'articolo 31, paragrafo 6, e dell'articolo 32, paragrafo 1, a meno che il colloquio non sia manifestamente contrario all'interesse

accertante motiva la decisione di non dare al minore la possibilità di sostenere un colloquio personale.	superiore del minore.

Or. en

Emendamento 836
Miltiadis Kyrkos

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità accertante dà al minore la possibilità di sostenere un colloquio personale, anche quando la domanda è fatta per suo conto a norma dell'articolo 31, paragrafo 6, e dell'articolo 32, paragrafo 1, a meno che il colloquio non sia manifestamente contrario all'interesse superiore del minore. In tal caso l'autorità accertante motiva la decisione di non dare al minore la possibilità di sostenere un colloquio personale.	L'autorità accertante dà al minore la possibilità di sostenere un colloquio personale, anche quando la domanda è fatta per suo conto a norma dell'articolo 31, paragrafo 6, e dell'articolo 32, paragrafo 1, a meno che il colloquio non sia manifestamente contrario all'interesse superiore del minore ***o quando un colloquio personale non sarebbe significativo a causa della sua tenera età***. In tal caso l'autorità accertante motiva la decisione di non dare al minore la possibilità di sostenere un colloquio personale.

Or. en

Emendamento 837
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità accertante dà al minore la possibilità di sostenere un colloquio personale, anche quando la domanda è fatta	L'autorità accertante ***garantisce*** al minore ***il diritto di essere ascoltato e gli*** dà la possibilità di sostenere un colloquio

per suo conto a norma dell'articolo 31, paragrafo 6, e dell'articolo 32, paragrafo 1, a meno che il colloquio non sia ***manifestamente*** contrario all'interesse superiore del minore. In tal caso l'autorità accertante motiva la decisione di non dare al minore la possibilità di sostenere un colloquio personale.	personale, anche quando la domanda è fatta per suo conto a norma dell'articolo 31, paragrafo 6, e dell'articolo 32, paragrafo 1, a meno che il colloquio non sia contrario all'interesse superiore del minore. In tal caso l'autorità accertante motiva la decisione di non dare al minore la possibilità di sostenere un colloquio personale.

Or. en

Emendamento 838
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità accertante dà al minore la possibilità di sostenere un colloquio personale, anche quando la domanda è fatta per suo conto a norma dell'articolo 31, paragrafo 6, e dell'articolo 32, paragrafo 1, a meno che il colloquio non sia manifestamente contrario all'interesse superiore del minore. In tal caso l'autorità accertante motiva la decisione di non dare al minore la possibilità di sostenere un colloquio personale.	L'autorità accertante dà al minore la possibilità di sostenere un colloquio personale ***in condizioni adeguate ai minori***, anche quando la domanda è fatta per suo conto a norma dell'articolo 31, paragrafo 6, e dell'articolo 32, paragrafo 1, a meno che il colloquio non sia manifestamente contrario all'interesse superiore del minore. In tal caso l'autorità accertante motiva la decisione di non dare al minore la possibilità di sostenere un colloquio personale.

Or. ro

Emendamento 839
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi, Carlos Coelho

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità accertante ***dà al*** minore ***la possibilità di sostenere*** un colloquio	L'autorità accertante ***sottopone il*** minore ***a*** un colloquio personale, anche quando la

personale, anche quando la domanda è fatta per suo conto a norma dell'articolo 31, paragrafo 6, e dell'articolo 32, paragrafo 1, a meno che il colloquio non sia manifestamente contrario all'interesse superiore del minore. In tal caso l'autorità accertante motiva la decisione di non ***dare al*** minore ***la possibilità di sostenere*** un colloquio personale.	domanda è fatta per suo conto a norma dell'articolo 31, paragrafo 6, e dell'articolo 32, paragrafo 1, a meno che il colloquio non sia manifestamente contrario all'interesse superiore del minore. In tal caso l'autorità accertante motiva la decisione di non ***sottoporre il*** minore ***a*** un colloquio personale.

Or. en

Emendamento 840
Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità accertante dà ***al minore*** la possibilità di sostenere un colloquio personale, anche quando la domanda è fatta per suo conto a norma dell'articolo 31, paragrafo 6, e dell'articolo 32, paragrafo 1, a meno che il colloquio non sia ***manifestamente*** contrario all'interesse superiore del minore. In tal caso l'autorità accertante motiva la decisione di non dare al minore la possibilità di sostenere un colloquio personale.	L'autorità accertante dà al minore la possibilità di sostenere un colloquio personale, anche quando la domanda è fatta per suo conto a norma dell'articolo 31, paragrafo 6, e dell'articolo 32, paragrafo 1, a meno che il colloquio non sia contrario all'interesse superiore del minore. In tal caso l'autorità accertante motiva la decisione di non dare al minore la possibilità di sostenere un colloquio personale.

Or. en

Motivazione

L'interesse superiore del minore dovrebbe essere preminente. Se un colloquio personale non è nell'interesse superiore del minore, esso non dovrebbe avere luogo.

Emendamento 841
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il colloquio personale con il minore è condotto ***da una*** persona dotata delle necessarie conoscenze dei diritti e dei bisogni specifici dei minori***, con modalità che rispettino la sensibilità del minore e siano adeguate al contesto***.	Il colloquio personale con il minore è condotto ***in una lingua che comprende e con modalità che rispettino la sensibilità del minore e siano adeguate al contesto. La*** persona ***che svolge il colloquio personale è*** dotata delle necessarie conoscenze dei diritti e dei bisogni specifici dei minori ***e non indossa un'uniforme militare o delle forze dell'ordine***.

Or. en

Emendamento 842
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il colloquio personale con il minore è condotto da una persona dotata delle necessarie conoscenze dei diritti e dei bisogni specifici dei minori, con modalità che rispettino la sensibilità del minore e siano adeguate al contesto.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 843
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La decisione sulla domanda del minore è preparata da personale dell'autorità accertante dotato delle necessarie conoscenze dei diritti e dei bisogni specifici dei minori.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 844
Kinga Gál

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La decisione sulla domanda del minore ***è preparata*** da personale dell'autorità accertante dotato delle necessarie conoscenze dei diritti e dei bisogni specifici dei minori.	3. La decisione sulla domanda del minore ***è presa dal*** personale dell'autorità accertante dotato delle necessarie conoscenze dei diritti e dei bisogni specifici dei minori.

Or. hu

Emendamento 845
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Nel valutare l'interesse superiore del minore, l'autorità accertante tiene debito conto, in particolare, dei seguenti fattori:
	(a) il benessere e lo sviluppo sociale del minore, tenendo presenti, in particolare, il

suo contesto etnico, religioso, culturale e linguistico così come l'esigenza di stabilità e continuità nell'assistenza e nelle modalità di affidamento e l'accesso alla sanità e all'istruzione del minore;

(b) le considerazioni di sicurezza, in particolare se sussiste un rischio che il minore sia vittima di qualsiasi forma di violenza e sfruttamento, compresa la tratta di esseri umani;
(c) l'opinione del minore, secondo la sua età e maturità;
(d) le informazioni fornite dal tutore nello Stato membro in cui il minore è presente.

Or. en

Motivazione

Il regolamento Dublino comprende disposizioni volte a precisare la valutazione dell'interesse superiore; pertanto sarebbe logico rispecchiarle nel regolamento procedure.

Emendamento 846
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

Proposta di regolamento
Articolo 22 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Garanzie ***particolari*** per i minori non accompagnati	Garanzie ***specifiche*** per i minori non accompagnati

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea la terminologia alla posizione del Parlamento europeo sugli altri strumenti CEAS, in particolare alla direttiva accoglienza.

Emendamento 847
Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Non appena possibile, e comunque non oltre cinque giorni lavorativi dalla data in cui il minore non accompagnato fa domanda, l'autorità competente nomina suo tutore una persona o un'organizzazione.	Non appena possibile ***dopo l'arrivo sul territorio dell'Unione europea***, e comunque non oltre cinque giorni lavorativi dalla data in cui il minore non accompagnato fa domanda, l'autorità competente nomina suo tutore una persona o un'organizzazione.

Or. en

Emendamento 848
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Non appena possibile***, e comunque non oltre cinque giorni lavorativi dalla data in cui*** il minore non accompagnato ***fa*** domanda, l'autorità competente nomina suo tutore una persona ***o un'organizzazione***.	Non appena possibile***, dopo che*** il minore non accompagnato ***ha fatto*** domanda, l'autorità competente nomina suo tutore una persona.

Or. en

Emendamento 849
Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Non appena possibile, e comunque non oltre cinque giorni ***lavorativi*** dalla data in cui il minore non accompagnato ***fa domanda***, l'autorità competente nomina suo tutore una persona o un'organizzazione.	Non appena possibile, e comunque non oltre cinque giorni dalla data in cui il minore non accompagnato ***sbarca sul territorio dell'Unione europea***, l'autorità competente nomina suo tutore una persona o un'organizzazione.

Or. en

Emendamento 850
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Non appena possibile, ***e comunque non oltre cinque giorni lavorativi*** dalla data in cui il minore non accompagnato fa domanda, l'autorità competente ***nomina*** suo tutore una persona o un'organizzazione.	Non appena possibile, ***a partire*** dalla data in cui il minore non accompagnato fa domanda, l'autorità competente ***adotta misure volte a nominare*** suo tutore una persona o un'organizzazione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è in linea con il testo adottato dal Parlamento nella direttiva accoglienza.

Emendamento 851
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Non appena possibile, e comunque non oltre ***cinque*** giorni lavorativi dalla data in cui il minore non accompagnato fa domanda, l'autorità competente nomina suo tutore una persona o un'organizzazione.	Non appena possibile, e comunque non oltre ***due*** giorni lavorativi dalla data in cui il minore non accompagnato fa domanda, l'autorità competente nomina suo tutore una persona o un'organizzazione.

Or. en

Emendamento 852
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi, Carlos Coelho

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Non appena possibile, e comunque non oltre cinque giorni ***lavorativi*** dalla data in cui il minore non accompagnato ***fa domanda***, l'autorità competente nomina suo tutore una persona o un'organizzazione.	Non appena possibile, e comunque non oltre cinque giorni dalla data in cui il minore non accompagnato ***arriva nello Stato membro***, l'autorità competente nomina suo tutore una persona o un'organizzazione.

Or. en

Emendamento 853
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'organizzazione designata come rappresentante nomina una persona responsabile di assolvere le funzioni di tutore.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 854
Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'organizzazione designata come rappresentante nomina una persona responsabile di assolvere le funzioni di tutore.	L'organizzazione designata come rappresentante nomina una persona responsabile di assolvere le funzioni di tutore ***nei confronti del minore non accompagnato, conformemente al presente regolamento***.

Or. en

Emendamento 855
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità accertante informa ***immediatamente*** il minore non accompagnato della nomina del tutore.	L'autorità accertante informa ***senza indebito ritardo*** il minore non accompagnato della nomina del tutore.

Or. en

Emendamento 856
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I termini procedurali non cominciano a decorrere prima della nomina del tutore.

Or. en

Motivazione

È fondamentale che il minore riceva l'assistenza del suo tutore e pertanto i termini non dovrebbero cominciare a decorrere fino a quando il tutore non inizia ad assistere il minore.

Emendamento 857
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'autorità accertante informa il	2. L'autorità accertante informa il

tutore di tutti i fatti d'interesse, l'iter procedurale e i termini relativi al minore non accompagnato.	tutore di tutti i fatti d'interesse, l'iter procedurale e i termini relativi al minore non accompagnato. ***Il tutore ha accesso al contenuto dei documenti pertinenti della pratica del richiedente, compreso l'apposito materiale informativo per i minori non accompagnati.***

Or. en

Motivazione

Tale chiarimento, che mira a garantire che il tutore abbia accesso a tutte le informazioni pertinenti per poter assistere il minore, rispecchia quanto previsto dal regolamento Dublino.

Emendamento 858
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'autorità accertante informa il tutore di tutti i fatti d'interesse, l'iter procedurale e i termini relativi al minore non accompagnato.	2. L'autorità accertante informa il tutore ***e il minore*** di tutti i fatti d'interesse, l'iter procedurale e i termini relativi al minore non accompagnato.

Or. en

Emendamento 859
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) rappresenta e assiste il minore non accompagnato nelle procedure previste ***dal*** presente ***regolamento***;	(a) rappresenta e assiste il minore non accompagnato nelle procedure previste ***dalla*** presente ***direttiva***;

Or. en

Emendamento 860
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) mette il minore non accompagnato in condizione di godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti ***dal*** presente ***regolamento***.	(b) mette il minore non accompagnato in condizione di godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti ***dalla*** presente ***direttiva***.

Or. en

Emendamento 861
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il tutore svolge i suoi compiti in conformità del principio dell'interesse superiore del minore, è dotato della competenza ***necessaria*** e non ha precedenti accertati di reati che coinvolgono minori.	Il tutore svolge i suoi compiti in conformità del principio dell'interesse superiore del minore, è dotato ***delle qualifiche e*** della competenza ***necessarie, riceve una formazione regolare e adeguata*** e non ha precedenti ***penali*** accertati***, in particolare*** di reati che coinvolgono minori. ***Dopo la nomina, i precedenti penali del tutore sono regolarmente verificati dalle autorità competenti per identificare potenziali incompatibilità con il suo ruolo.***

Or. en

Emendamento 862
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Kati Piri

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il tutore svolge i suoi compiti in conformità del principio dell'interesse superiore del minore, è dotato della competenza ***necessaria*** e non ha precedenti accertati di reati che coinvolgono minori.	Il tutore svolge i suoi compiti in conformità del principio dell'interesse superiore del minore, è dotato ***delle qualifiche e*** della competenza ***necessarie*** e non ha precedenti ***penali, in particolare*** di reati che coinvolgono minori. ***Le autorità competenti verificano regolarmente i precedenti penali dei tutori nominati al fine di identificare potenziali incompatibilità con il suo ruolo.***

Or. en

Motivazione

L'emendamento è in linea con il testo adottato dal Parlamento nella direttiva accoglienza.

Emendamento 863
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il tutore svolge i suoi compiti in conformità del principio dell'interesse superiore del minore, è dotato della competenza ***necessaria*** e non ha precedenti accertati di reati ***che coinvolgono minori***.	Il tutore svolge i suoi compiti in conformità del principio dell'interesse superiore del minore, è dotato ***dell'indipendenza e*** della competenza ***e delle qualifiche necessarie*** e non ha precedenti accertati di reati. ***I tutori ricevono una formazione regolare per lo svolgimento dei loro compiti.***

Or. en

Emendamento 864
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La persona che funge da tutore è sostituita soltanto se le autorità competenti ritengono che non abbia esercitato correttamente la sua funzione. Non sono nominate tutori ***le organizzazioni o*** le persone i cui interessi contrastano o possono potenzialmente contrastare con quelli del minore non accompagnato.	La persona che funge da tutore è sostituita soltanto se le autorità competenti ritengono che non abbia esercitato correttamente la sua funzione. Non sono nominate tutori le persone i cui interessi contrastano o possono potenzialmente contrastare con quelli del minore non accompagnato.

Or. en

Emendamento 865
Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le autorità competenti ***non affidano*** a uno stesso tutore un numero sproporzionato di minori non accompagnati simultaneamente, per non impedirgli di esercitare la propria funzione in modo efficace.	Le autorità competenti ***provvedono affinché*** a uno stesso tutore ***non sia affidato*** un numero sproporzionato di minori non accompagnati simultaneamente, ***e in ogni caso non superiore a venti,*** per non impedirgli di esercitare la sua funzione in modo efficace.

Or. en

Emendamento 866
Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le autorità competenti non affidano a uno stesso tutore un numero sproporzionato di minori non accompagnati simultaneamente, per non impedirgli di	Le autorità competenti non affidano a uno stesso tutore un numero sproporzionato di minori non accompagnati simultaneamente, ***e in ogni caso non***

esercitare la propria funzione in modo efficace.	***superiore a venti,*** per non impedirgli di esercitare la sua funzione in modo efficace.

Or. en

Emendamento 867
Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Kati Piri, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le autorità competenti non affidano a uno stesso tutore un numero sproporzionato di minori non accompagnati simultaneamente, per non impedirgli di esercitare la propria funzione in modo efficace.	Le autorità competenti non affidano a uno stesso tutore un numero sproporzionato di minori non accompagnati simultaneamente, ***e in ogni caso non superiore a venti,*** per non impedirgli di esercitare la propria funzione in modo efficace.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è in linea con il testo adottato dal Parlamento nella direttiva accoglienza.

Emendamento 868
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le autorità competenti non affidano a uno stesso tutore un numero sproporzionato di minori non accompagnati simultaneamente, per non impedirgli di esercitare la propria funzione in modo efficace.	Le autorità competenti non affidano a uno stesso tutore un numero sproporzionato di minori non accompagnati simultaneamente, ***e in ogni caso non superiore a dieci,*** per non impedirgli di esercitare la propria funzione in modo efficace.

Or. en

Emendamento 869
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi, Carlos Coelho

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le autorità competenti ***non*** affidano a uno stesso tutore un numero ***sproporzionato*** di minori non accompagnati simultaneamente, per non impedirgli di esercitare la propria funzione in modo efficace.	Le autorità competenti affidano a uno stesso tutore un numero ***adeguato e limitato*** di minori non accompagnati simultaneamente, per non impedirgli di esercitare la propria funzione in modo efficace.

Or. en

Emendamento 870
Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri nominano soggetti o persone incaricati di ***supervisionare le prestazioni dei tutori e di*** controllare, a cadenza regolare, che questi svolgano i loro compiti in modo soddisfacente. Detti soggetti o persone ***esaminano*** le denunce presentate da minori non accompagnati nei confronti del loro tutore.	Gli Stati membri nominano soggetti o persone incaricati di controllare, a cadenza regolare, che i tutori svolgano i loro compiti in modo soddisfacente. Detti soggetti o persone ***sono competenti anche per esaminare*** le denunce presentate da minori non accompagnati nei confronti del loro tutore. ***A tal scopo, i minori non accompagnati ricevono informazioni in forma concisa, trasparente, comprensibile e facilmente accessibile, in un linguaggio chiaro e semplice sia oralmente sia in forma visiva, con modalità a misura di minore e in una lingua che comprendono, circa l'identità di detti soggetti o persone e sulle modalità di presentazione delle denunce, in condizioni di fiducia e***

sicurezza, nei confronti dei loro tutori.

Or. en

Emendamento 871
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi, Barbara Kudrycka, Carlos Coelho

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri nominano soggetti o persone incaricati di supervisionare le prestazioni dei tutori e di controllare, a cadenza regolare, che questi svolgano i loro compiti in modo soddisfacente. Detti soggetti o persone esaminano le denunce presentate da minori non accompagnati nei confronti del loro tutore.	Gli Stati membri nominano soggetti o persone incaricati di supervisionare le prestazioni dei tutori e di controllare, a cadenza regolare, che questi svolgano i loro compiti in modo soddisfacente. Detti soggetti o persone esaminano le denunce presentate da minori non accompagnati nei confronti del loro tutore. ***I minori non accompagnati ricevono informazioni con modalità a misura di minore e in una lingua che comprendono, circa l'identità di detti soggetti o persone e i meccanismi per il trattamento dei reclami posti in essere per la presentazione delle denunce, in condizioni di fiducia e sicurezza, nei confronti dei loro tutori.***

Or. en

Emendamento 872
Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I soggetti o le persone responsabili valutano le prestazioni del tutore entro il

primo mese dalla sua nomina e in seguito periodicamente.

Or. en

Emendamento 873
Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Il tutore informa il minore non accompagnato del significato e delle possibili conseguenze del colloquio personale e, laddove opportuno, di come prepararsi ad esso. Il tutore e***, se del caso,*** l'avvocato o altro consulente legale ammesso o autorizzato a norma del diritto nazionale partecipano al colloquio e hanno la possibilità di porre domande o formulare osservazioni, nel quadro stabilito dalla persona che conduce il colloquio. L'autorità accertante può esigere la presenza del minore non accompagnato al colloquio personale, anche se è presente il tutore.	6. Il tutore informa il minore non accompagnato del significato e delle possibili conseguenze del colloquio personale e, laddove opportuno, di come prepararsi ad esso. Il tutore e l'avvocato o altro consulente legale ammesso o autorizzato a norma del diritto nazionale partecipano al colloquio e hanno la possibilità di porre domande o formulare osservazioni, nel quadro stabilito dalla persona che conduce il colloquio. L'autorità accertante può esigere la presenza del minore non accompagnato al colloquio personale, anche se è presente il tutore.

Or. en

Motivazione

Il diritto dell'avvocato a essere presente è stabilito dall'articolo 16, paragrafo 4. Tale diritto non dovrebbe essere ridotto a causa della nomina del tutore.

Emendamento 874
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 23 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*

Visita medica	Visita medica ***e psicologica***

Or. en

Emendamento 875
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Qualora lo ritenga pertinente per la valutazione di una domanda di protezione internazionale ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche), l'autorità accertante dispone per il richiedente, previo*** suo consenso***,*** una visita medica ***concernente i*** segni e i sintomi che potrebbero indicare persecuzioni ***o danni gravi subiti***.	1. ***Il richiedente può dare il*** suo consenso ***a sottoporsi a*** una visita medica ***e psicologica per indagare la presenza di*** segni e sintomi che potrebbero indicare persecuzioni***, gravi lesioni subite o un trattamento inumano***.

Or. en

Emendamento 876
Beatrix von Storch

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Svolgono la visita medica professionisti qualificati del settore medico. Gli Stati membri possono designare i professionisti del settore medico che possono effettuare tale visita. La visita medica è pagata con fondi pubblici.	2. Svolgono la visita medica professionisti qualificati del settore medico. Gli Stati membri possono designare i professionisti del settore medico che possono effettuare tale visita. La visita medica è pagata con fondi pubblici***, a meno che il richiedente non disponga di risorse sufficienti***.

Or. en

Emendamento 877
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Svolgono la visita medica professionisti qualificati del settore medico. Gli Stati membri possono designare i professionisti del settore medico che possono effettuare tale visita. La visita medica è ***pagata con fondi pubblici***.	2. Svolgono la visita medica professionisti qualificati del settore medico. Gli Stati membri possono designare i professionisti del settore medico che possono effettuare tale visita. La visita medica è ***gratuita per i richiedenti***.

Or. en

Motivazione

In alcuni Stati membri ciò non è previsto dal diritto nazionale.

Emendamento 878
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Svolgono la visita medica professionisti qualificati ***del settore medico***. Gli Stati membri possono designare i professionisti ***del settore medico*** che possono effettuare tale visita. La visita ***medica*** è pagata con fondi pubblici.	2. Svolgono la visita medica ***e psicologica*** professionisti qualificati. Gli Stati membri possono designare i professionisti che possono effettuare tale visita. La visita è pagata con fondi pubblici.

Or. en

Emendamento 879
Miltiadis Kyrkos

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Svolgono la visita medica professionisti qualificati del settore medico. Gli Stati membri possono designare i professionisti del settore medico che possono effettuare tale visita. La visita medica è ***pagata con fondi pubblici***.	2. Svolgono la visita medica professionisti qualificati del settore medico. Gli Stati membri possono designare i professionisti del settore medico che possono effettuare tale visita. La visita medica è ***gratuita***.

Or. en

Emendamento 880
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Quando non è effettuata alcuna visita medica ai sensi del paragrafo 1, l'autorità accertante informa i richiedenti che possono sottoporsi, di propria iniziativa e a loro spese, a una visita medica concernente i segni e sintomi che potrebbero indicare persecuzioni o gravi danni subiti.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 881
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'esito della visita medica è comunicato al più presto all'autorità accertante, che lo valuta assieme agli altri	4. L'esito della visita medica è comunicato al più presto all'autorità accertante ***e al richiedente***, che lo valuta

elementi della domanda.	assieme agli altri elementi della domanda.

Or. en

Emendamento 882
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. ***Il fatto che il richiedente rifiuti di sottoporsi a visita medica non osta a che*** l'autorità accertante ***adotti una*** decisione ***sulla domanda di protezione internazionale***.	5. ***Il ricorso alla visita medica rappresenta l'ultima risorsa e*** l'autorità accertante ***informa per iscritto circa le ragioni della sua*** decisione.

Or. en

Emendamento 883
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 24 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Visita medica del minore non accompagnato	Visita medica ***e psicologica*** del minore non accompagnato

Or. en

Emendamento 884
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

Proposta di regolamento
Articolo 24 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Visita ***medica*** del minore non	Visita del minore non accompagnato

accompagnato

Or. en

Emendamento 885
Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker

Proposta di regolamento
Articolo 24 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Visita medica del minore ***non accompagnato***	***Accertamento dell'età*** del minore

Or. en

Emendamento 886
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi, Carlos Coelho

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Possono essere effettuate visite mediche per accertare l'età del minore non accompagnato nel quadro dell'esame di una domanda laddove, in base alle dichiarazioni del richiedente o altre indicazioni pertinenti, tra cui una valutazione psicosociale, emergano ***dubbi*** sul fatto che il richiedente sia effettivamente di età inferiore ai 18 anni. Se il risultato della visita medica non è risolutivo oppure se indica una fascia d'età che scende al di sotto dei 18 anni, gli Stati membri considerano il richiedente un minore.	1. Possono essere effettuate visite mediche***, quale misura estrema,*** per accertare l'età del minore non accompagnato nel quadro dell'esame di una domanda laddove, in base alle dichiarazioni del richiedente o altre indicazioni pertinenti, tra cui una valutazione psicosociale, emergano ***motivi per dubitare seriamente*** sul fatto che il richiedente sia effettivamente di età inferiore ai 18 anni ***e altri approcci, quali i tentativi di raccogliere prove documentali, e altre procedure di accertamento dell'età che gli Stati membri possono aver deciso di adottare non siano riusciti a stabilire l'età del richiedente***. Se il risultato della visita medica non è risolutivo oppure se indica una fascia d'età che scende al di

sotto dei 18 anni, gli Stati membri considerano il richiedente un minore.

Or. en

Emendamento 887
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Possono essere effettuate visite mediche per accertare l'età del minore non accompagnato nel quadro dell'esame di una domanda laddove, in base alle dichiarazioni del richiedente o altre indicazioni pertinenti, tra cui*** una valutazione psicosociale***, emergano dubbi sul fatto che il richiedente sia effettivamente di età inferiore ai 18 anni***. Se il risultato della ***visita medica*** non è risolutivo oppure se indica una fascia d'età che scende al di sotto dei 18 anni, gli Stati membri considerano il richiedente un minore.	1. ***Laddove, in base alle dichiarazioni del richiedente o a prove documentali disponibili, vi siano dubbi sul fatto che un minore non accompagnato sia effettivamente di età inferiore ai 18 anni, le autorità accertanti possono ordinare*** una valutazione psicosociale ***da effettuare da parte di professionisti qualificati per determinare l'età del richiedente nel quadro dell'esame di una domanda***. ***La valutazione dell'età non deve essere basata esclusivamente sull'aspetto fisico o sul comportamento del richiedente.*** Se il risultato della ***valutazione psicosociale*** non è risolutivo oppure se indica una fascia d'età che scende al di sotto dei 18 anni, gli Stati membri considerano il richiedente un minore.

Or. en

Emendamento 888
Beatrix von Storch

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Possono essere effettuate visite mediche per accertare l'età del minore non	1. Possono essere effettuate visite mediche per accertare l'età del minore non

accompagnato nel quadro dell'esame di una domanda laddove, in base alle dichiarazioni del richiedente o altre indicazioni pertinenti, tra cui una valutazione psicosociale, emergano dubbi sul fatto che il richiedente sia effettivamente di età inferiore ai 18 anni. ***Se il risultato della visita medica non è risolutivo oppure se indica una fascia d'età che scende al di sotto dei 18 anni, gli Stati membri considerano il richiedente un minore.***	accompagnato nel quadro dell'esame di una domanda laddove, in base alle dichiarazioni del richiedente o altre indicazioni pertinenti, tra cui una valutazione psicosociale, emergano dubbi sul fatto che il richiedente sia effettivamente di età inferiore ai 18 anni.

Or. en

Emendamento 889
Elly Schlein

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Possono essere effettuate visite mediche per accertare l'età del minore non accompagnato nel quadro dell'esame di una domanda laddove, in base alle dichiarazioni del richiedente o altre indicazioni pertinenti, tra cui una valutazione psicosociale, emergano dubbi sul fatto che il richiedente sia effettivamente di età inferiore ai 18 anni. Se il risultato della visita medica non è risolutivo oppure se indica una fascia d'età che scende al di sotto dei 18 anni, gli Stati membri considerano il richiedente un minore.	1. Possono essere effettuate visite mediche per accertare l'età del minore non accompagnato nel quadro dell'esame di una domanda laddove, in base alle dichiarazioni del richiedente o altre indicazioni pertinenti, tra cui una valutazione psicosociale, emergano dubbi sul fatto che il richiedente sia effettivamente di età inferiore ai 18 anni. Se il risultato della visita medica non è risolutivo oppure se indica una fascia d'età che scende al di sotto dei 18 anni, gli Stati membri considerano il richiedente un minore. ***Il richiedente ha diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione sull'accertamento dell'età.***

Or. en

Emendamento 890
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Possono essere*** effettuate visite mediche per accertare l'età del minore non accompagnato nel quadro dell'esame di una domanda laddove, in base alle dichiarazioni del richiedente o altre indicazioni pertinenti, tra cui una valutazione psicosociale, emergano dubbi sul fatto che il richiedente sia effettivamente di età inferiore ai 18 anni. Se il risultato della visita medica non è risolutivo oppure se indica una fascia d'età che scende al di sotto dei 18 anni, gli Stati membri considerano il richiedente un minore.	1. ***Sono*** effettuate visite mediche per accertare l'età del minore non accompagnato nel quadro dell'esame di una domanda laddove, in base alle dichiarazioni del richiedente o altre indicazioni pertinenti, tra cui una valutazione ***fisica e*** psicosociale, emergano dubbi sul fatto che il richiedente sia effettivamente di età inferiore ai 18 anni. Se il risultato della visita medica non è risolutivo oppure se indica una fascia d'età che scende al di sotto dei 18 anni, gli Stati membri considerano il richiedente un minore.

Or. en

Emendamento 891
Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Possono essere effettuate visite mediche per accertare l'età del minore ***non accompagnato*** nel quadro dell'esame di una domanda laddove, in base alle dichiarazioni del richiedente o altre indicazioni pertinenti, tra cui una valutazione psicosociale, emergano dubbi sul fatto che il richiedente sia effettivamente di età inferiore ai 18 anni. Se il risultato della visita medica non è risolutivo oppure se indica una fascia d'età che scende al di sotto dei 18 anni, gli Stati membri considerano il richiedente un minore.	1. Possono essere effettuate visite mediche per accertare l'età del minore***, come procedura standard,*** nel quadro dell'esame di una domanda laddove, in base alle dichiarazioni del richiedente o altre indicazioni pertinenti, tra cui una valutazione psicosociale, emergano dubbi sul fatto che il richiedente sia effettivamente di età inferiore ai 18 anni. Se il risultato della visita medica non è risolutivo oppure se indica una fascia d'età che scende al di sotto dei 18 anni, gli Stati membri considerano il richiedente un minore.

Or. en

Emendamento 892
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Possono essere effettuate visite mediche per accertare l'età del*** minore non accompagnato ***nel quadro dell'esame di una domanda laddove***, in base alle dichiarazioni del richiedente o altre indicazioni pertinenti, ***tra cui*** una valutazione psicosociale***, emergano dubbi sul fatto che il richiedente sia effettivamente di età inferiore ai 18 anni***. ***Se il risultato della visita medica non è risolutivo oppure se indica una fascia d'età che scende al di sotto dei 18 anni, gli Stati membri considerano il richiedente un minore***.	1. ***Laddove emergano dubbi sul fatto che un*** minore non accompagnato ***sia effettivamente di età inferiore a 18 anni***, in base alle dichiarazioni del richiedente***, a prove documentali disponibili*** o altre indicazioni pertinenti, ***gli Stati membri possono ordinare*** una valutazione psicosociale ***da parte di professionisti qualificati per determinare l'età del richiedente nel quadro dell'esame di una domanda***. ***L'accertamento dell'età non si basa esclusivamente sull'aspetto fisico o sul comportamento del richiedente***.

Or. en

Emendamento 893
Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Possono essere effettuate visite mediche per accertare l'età del*** minore non accompagnato ***nel quadro dell'esame di una domanda laddove***, in base alle dichiarazioni del richiedente o altre indicazioni pertinenti, ***tra cui*** una valutazione psicosociale***, emergano dubbi***	1. ***Laddove emergano dubbi sul fatto che un*** minore non accompagnato ***sia effettivamente di età inferiore a 18 anni***, in base alle dichiarazioni del richiedente***, a prove documentali disponibili*** o altre indicazioni pertinenti, ***gli Stati membri possono ordinare*** una valutazione

***sul fatto che il richiedente sia effettivamente di età inferiore ai 18 anni**. **Se il risultato della visita medica non è risolutivo oppure se indica una fascia d'età che scende al di sotto dei 18 anni, gli Stati membri considerano il richiedente un minore**.*	psicosociale ***da parte di professionisti qualificati per determinare l'età del richiedente nel quadro dell'esame di una domanda**. **L'accertamento dell'età non si basa esclusivamente sull'aspetto fisico o sul comportamento del richiedente**.*

Or. en

Motivazione

La visita medica dovrebbe essere una misura estrema per determinare l'età dei minori non accompagnati.

Emendamento 894
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Marju Lauristin, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Qualora persistano dubbi sull'età del minore non accompagnato in seguito alla procedura di cui al paragrafo 1, possono essere effettuate visite mediche come misura estrema per accertare l'età del minore non accompagnato nel quadro dell'esame di una domanda. Se, tenuto conto del margine di errore del metodo utilizzato, il risultato della visita medica non è risolutivo oppure se indica una fascia d'età che scende al di sotto dei 18 anni, gli Stati membri considerano il richiedente un minore.

Or. en

Motivazione

Il beneficio del dubbio dovrebbe sempre essere a favore del minore.

Emendamento 895

Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Qualora persistano dubbi sull'età del minore non accompagnato in seguito alla procedura di cui al paragrafo 1, possono essere effettuate visite mediche come misura estrema per accertare l'età del minore non accompagnato nel quadro dell'esame di una domanda. Se il risultato della visita medica non è risolutivo oppure se indica una fascia d'età che scende al di sotto dei 18 anni, gli Stati membri considerano il richiedente un minore.

Or. en

Emendamento 896
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La visita medica in conformità del paragrafo 1 si basa su metodi scientificamente provati.

Or. en

Motivazione

È importante assicurare che le visite mediche impiegate per determinare l'età di un minore si basino su metodi scientificamente provati.

Emendamento 897
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini, Jean Lambert

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La visita medica atta ad accertare l'età del minore non accompagnato non è effettuata senza che il minore ***o*** il suo tutore vi acconsentano.	2. La visita medica atta ad accertare l'età del minore non accompagnato non è effettuata senza che il minore ***e*** il suo tutore vi acconsentano.

Or. en

Emendamento 898
Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La visita medica atta ad accertare l'età del minore ***non accompagnato*** non è effettuata senza che il minore o il suo tutore vi acconsentano.	2. La visita medica atta ad accertare l'età del minore non è effettuata senza che il minore o il suo tutore vi acconsentano.

Or. en

Emendamento 899
Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. In circostanze straordinarie, e come misura estrema, la visita medica può essere imposta.

Or. en

Emendamento 900
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le visite mediche si svolgono nel pieno rispetto della dignità della persona con l'esame meno invasivo possibile ed effettuato da professionisti qualificati del settore medico, al fine di ottenere un esito il più possibile attendibile.	3. Le visite mediche si svolgono nel pieno rispetto della dignità della persona con l'esame meno invasivo possibile ed effettuato da professionisti qualificati del settore medico, al fine di ottenere un esito il più possibile attendibile***, specificando per iscritto il margine di errore del metodo utilizzato***. ***Il ricorso alla visita medica rappresenta sempre l'ultima risorsa e l'autorità accertante ne illustra per iscritto le motivazioni. Quando viene effettuata una visita medica, tutti i documenti relativi alla stessa sono inclusi nella pratica del richiedente***.

Or. en

Emendamento 901
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi, Carlos Coelho

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le visite mediche si svolgono nel pieno rispetto della dignità della persona con l'esame meno invasivo possibile ed effettuato da professionisti qualificati del settore medico, al fine di ottenere un esito il più possibile attendibile.	3. Le visite mediche si svolgono nel pieno rispetto della dignità della persona con l'esame meno invasivo possibile ed effettuato da professionisti ***indipendenti, formati e*** qualificati del settore medico ***che conoscano il contesto etnico e culturale del richiedente e in collaborazione con un gruppo pluridisciplinare di esperti in materia di diritti, psicologia e sviluppo dei minori, così da*** ottenere un esito il più possibile attendibile

Or. en

Emendamento 902
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le visite mediche si svolgono nel pieno rispetto della dignità della persona ***con l'esame meno invasivo possibile ed effettuato*** da professionisti qualificati del settore medico, al fine di ottenere un esito il più possibile attendibile.	3. Le visite mediche si svolgono nel pieno rispetto della dignità della persona ***e sono effettuate*** da professionisti qualificati del settore medico, al fine di ottenere un esito il più possibile attendibile.

Or. en

Emendamento 903
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***Ove siano previste visite mediche per accertare l'età dei*** minori non accompagnati***, l'autorità accertante provvede a che il minore non accompagnato sia informato, prima dell'esame della domanda di protezione internazionale e in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile, della possibilità che la sua*** età ***sia determinata attraverso una visita medica. Le informazioni comprendono il tipo di visita previsto e le possibili conseguenze dei risultati della visita medica ai fini dell'esame della domanda, così come la possibilità per il minore non accompagnato, o per il suo tutore, di rifiutare la visita medica e le conseguenze***	4. ***I*** minori non accompagnati ***hanno diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di accertamento della loro*** età.

cui questo rifiuto lo espone.

Or. en

Emendamento 904
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Ove siano previste visite mediche per accertare l'età dei minori non accompagnati, l'autorità accertante provvede a che il minore non accompagnato sia informato, prima dell'esame della domanda di protezione internazionale e in una lingua che comprende ***o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile***, della possibilità che la sua età sia determinata attraverso una visita medica. Le informazioni comprendono il tipo di visita previsto e le possibili conseguenze dei risultati della visita medica ai fini dell'esame della domanda, così come la possibilità per il minore non accompagnato, o per il suo tutore, di rifiutare la visita medica e le conseguenze cui questo rifiuto lo espone.	4. Ove siano previste visite mediche per accertare l'età dei minori non accompagnati, l'autorità accertante provvede a che il minore non accompagnato sia informato, prima dell'esame della domanda di protezione internazionale e in una lingua che comprende, della possibilità che la sua età sia determinata attraverso una visita medica. Le informazioni comprendono il tipo di visita previsto e le possibili conseguenze dei risultati della visita medica ai fini dell'esame della domanda, ***ivi compreso il diritto di presentare ricorso avverso la decisione relativa alla visita medica,*** così come la possibilità per il minore non accompagnato, o per il suo tutore, di rifiutare la visita medica e le conseguenze cui questo rifiuto lo espone. ***Tutti i documenti relativi alla visita medica sono inclusi nella pratica del richiedente.***

Or. en

Emendamento 905
Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Ove siano previste visite mediche per accertare l'età dei minori non accompagnati, l'autorità accertante provvede a che il minore non accompagnato sia informato, prima dell'esame della domanda di protezione internazionale e in una lingua che comprende ***o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile***, della possibilità che la sua età sia determinata attraverso una visita medica. Le informazioni comprendono il tipo di visita previsto e le possibili conseguenze dei risultati della visita medica ai fini dell'esame della domanda, così come la possibilità per il minore non accompagnato, o per il suo tutore, di rifiutare la visita medica e le conseguenze cui questo rifiuto lo espone.	4. Ove siano previste visite mediche per accertare l'età dei minori non accompagnati, l'autorità accertante provvede a che il minore non accompagnato sia informato, prima dell'esame della domanda di protezione internazionale e in una lingua che comprende, della possibilità che la sua età sia determinata attraverso una visita medica. Le informazioni comprendono il tipo di visita previsto e le possibili conseguenze dei risultati della visita medica ai fini dell'esame della domanda, ***ivi compreso il diritto di presentare ricorso avverso la decisione relativa alla visita medica,*** così come la possibilità per il minore non accompagnato, o per il suo tutore, di rifiutare la visita medica e le conseguenze cui questo rifiuto lo espone. ***Tutti i documenti relativi alla visita medica sono aggiunti alla pratica del richiedente.***

Or. en

Emendamento 906
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***Ove siano previste visite mediche per accertare l'età dei minori non accompagnati,*** l'autorità accertante provvede a che il minore non accompagnato sia informato, prima dell'esame della domanda di protezione internazionale e in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile, della	4. L'autorità accertante provvede a che il minore non accompagnato sia informato, prima dell'esame della domanda di protezione internazionale e in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile, della possibilità che la sua età sia determinata attraverso una visita medica. Le informazioni comprendono il tipo di visita

possibilità che la sua età sia determinata attraverso una visita medica. Le informazioni comprendono il tipo di visita previsto e le possibili conseguenze dei risultati della visita medica ai fini dell'esame della domanda, così come ***la possibilità*** per il minore non accompagnato, o per il suo tutore, ***di rifiutare la*** visita medica ***e le conseguenze cui questo rifiuto lo espone***.

previsto e le possibili conseguenze dei risultati della visita medica ai fini dell'esame della domanda, così come ***le conseguenze*** per il minore non accompagnato, o per il suo tutore, ***del rifiuto di sottoporsi alla*** visita medica.

Or. en

Emendamento 907
Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Ove siano previste visite mediche per accertare l'età dei minori non accompagnati, l'autorità accertante provvede a che il minore non accompagnato sia informato, prima dell'esame della domanda di protezione internazionale e in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile, della possibilità che la sua età sia determinata attraverso una visita medica. Le informazioni comprendono il tipo di visita previsto e le possibili conseguenze dei risultati della visita medica ai fini dell'esame della domanda, così come la possibilità per il minore non accompagnato, o per il suo tutore, di rifiutare la visita medica e le conseguenze cui questo rifiuto lo espone.	4. Ove siano previste visite mediche per accertare l'età dei minori non accompagnati, l'autorità accertante provvede a che il minore non accompagnato sia informato, prima dell'esame della domanda di protezione internazionale e in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile, ***e utilizzando ove possibile un linguaggio semplice,*** della possibilità che la sua età sia determinata attraverso una visita medica. Le informazioni comprendono il tipo di visita previsto e le possibili conseguenze dei risultati della visita medica ai fini dell'esame della domanda, così come la possibilità per il minore non accompagnato, o per il suo tutore, di rifiutare la visita medica e le conseguenze cui questo rifiuto lo espone.

Or. en

Emendamento 908
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi, Barbara Kudrycka, Carlos Coelho

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Ove siano previste visite mediche per accertare l'età dei minori non accompagnati, l'autorità accertante provvede a che il minore non accompagnato sia informato, prima dell'esame della domanda di protezione internazionale e in una lingua che comprende ***o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile***, della possibilità che la sua età sia determinata attraverso una visita medica. Le informazioni comprendono il tipo di visita previsto e le possibili conseguenze dei risultati della visita medica ai fini dell'esame della domanda, così come la possibilità per il minore non accompagnato, o per il suo tutore, di rifiutare la visita medica e le conseguenze cui questo rifiuto lo espone.	4. Ove siano previste visite mediche per accertare l'età dei minori non accompagnati, l'autorità accertante provvede a che il minore non accompagnato sia informato, prima dell'esame della domanda di protezione internazionale e in una lingua che comprende ***e con una modalità a misura di minore e adatta alla sua età***, della possibilità che la sua età sia determinata attraverso una visita medica. Le informazioni comprendono il tipo di visita previsto e le possibili conseguenze dei risultati della visita medica ai fini dell'esame della domanda, così come la possibilità per il minore non accompagnato, o per il suo tutore, di rifiutare la visita medica e le conseguenze cui questo rifiuto lo espone.

Or. en

Emendamento 909
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Ove siano previste visite mediche per accertare l'età dei minori non accompagnati, l'autorità accertante provvede a che il minore non accompagnato sia informato, prima dell'esame della domanda di protezione	4. Ove siano previste visite mediche per accertare l'età dei minori non accompagnati, l'autorità accertante provvede a che il minore non accompagnato sia informato, prima dell'esame della domanda di protezione

internazionale e in una lingua che comprende ***o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile***, della possibilità che la sua età sia determinata attraverso una visita medica. Le informazioni comprendono il tipo di visita previsto e le possibili conseguenze dei risultati della visita medica ai fini dell'esame della domanda, così come la possibilità per il minore non accompagnato, o per il suo tutore, di rifiutare la visita medica e le conseguenze cui questo rifiuto lo espone.	internazionale e in una lingua che comprende, della possibilità che la sua età sia determinata attraverso una visita medica. Le informazioni comprendono il tipo di visita previsto e le possibili conseguenze dei risultati della visita medica ai fini dell'esame della domanda, così come la possibilità per il minore non accompagnato, o per il suo tutore, di rifiutare la visita medica e le conseguenze cui questo rifiuto lo espone.

Or. en

Motivazione

Tale chiarimento mira a migliorare la comunicazione di informazioni.

Emendamento 910
Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Ove siano previste visite mediche per accertare l'età dei minori accompagnati, l'autorità accertante provvede a che i familiari adulti che li accompagnano siano informati, prima dell'esame della domanda di protezione internazionale del minore e in una lingua che comprendono o che ragionevolmente si suppone a loro comprensibile, e utilizzando ove possibile un linguaggio semplice, della possibilità che l'età del minore accompagnato sia determinata attraverso una visita medica. Le informazioni comprendono il tipo di visita previsto e le possibili conseguenze dei risultati della visita medica ai fini dell'esame della domanda, così come la possibilità per i familiari adulti che

	accompagnano il minore di rifiutare la visita medica e le conseguenze cui questo rifiuto lo espone.

Or. en

Emendamento 911
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il rifiuto della visita medica da parte del minore non accompagnato o del suo tutore può essere considerato una presunzione soltanto relativa del fatto che il richiedente non sia un minore e non osta a che l'autorità accertante decida sulla domanda di protezione internazionale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 912
Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il rifiuto della visita medica da parte del minore non accompagnato o del suo tutore ***può essere*** considerato una presunzione ***soltanto relativa*** del fatto che il richiedente non sia un minore e non osta a che l'autorità accertante decida sulla domanda di protezione internazionale.	5. Il rifiuto della visita medica da parte del minore non accompagnato o del suo tutore***, rispettivamente dei familiari che lo accompagnano è*** considerato una presunzione del fatto che il richiedente non sia un minore e non osta a che l'autorità accertante decida sulla domanda di protezione internazionale. ***Inoltre, il rifiuto di acconsentire alla visita medica può essere considerato anche come un rifiuto a cooperare sotto forma di mancata***

comunicazione di informazioni necessarie all'esame della domanda.

Or. en

Emendamento 913
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il rifiuto della visita medica da parte del minore non accompagnato o del suo tutore può ***essere considerato una*** presunzione ***soltanto relativa*** del fatto che il richiedente non sia un minore ***e*** non osta a che l'autorità accertante decida sulla domanda di protezione internazionale.	5. Il rifiuto della visita medica da parte del minore non accompagnato o del suo tutore ***non*** può ***portare alla*** presunzione del fatto che il richiedente non sia un minore***. Il rifiuto della visita medica*** non osta a che l'autorità accertante decida sulla domanda di protezione internazionale***, sebbene una decisione che respinge la domanda di protezione internazionale da parte di un minore non accompagnato che ha rifiutato di sottoporsi alla visita medica non si basi esclusivamente su tale rifiuto***.

Or. en

Motivazione

Il testo è stato allineato alla vigente direttiva procedure. In particolare, non si possono fare ipotesi sull'età del richiedente sulla base del suo rifiuto di sottoporsi alla visita medica. Inoltre, la decisione di respingere una domanda di protezione internazionale non dovrebbe mai basarsi su tale rifiuto.

Emendamento 914
Beatrix von Storch

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*

5. Il rifiuto della visita medica da parte del minore non accompagnato o del suo tutore può essere considerato una presunzione ***soltanto*** relativa del fatto che il richiedente non sia un minore e non osta a che l'autorità accertante decida sulla domanda di protezione internazionale.	5. Il rifiuto della visita medica da parte del minore non accompagnato o del suo tutore può essere considerato una presunzione relativa del fatto che il richiedente non sia un minore e non osta a che l'autorità accertante decida sulla domanda di protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 915
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini, Jean Lambert

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il rifiuto della visita medica da parte del minore non accompagnato o del suo tutore può essere considerato una presunzione soltanto relativa del fatto che il richiedente non sia un minore e non ***osta a che l'autorità accertante decida sulla*** domanda di protezione internazionale.	5. Il rifiuto della visita medica da parte del minore non accompagnato o del suo tutore può essere considerato una presunzione soltanto relativa del fatto che il richiedente non sia un minore e non ***è la sola ragione per respingere una*** domanda di protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 916
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Ai minori non accompagnati è concesso il diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di accertamento della loro età.

Or. en

Emendamento 917
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Ciascuno Stato membro riconosce la decisione sull'accertamento dell'età assunta da un altro Stato membro alla luce di una visita medica effettuata a norma del presente articolo e basata su metodi riconosciuti dal proprio diritto nazionale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 918
Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Ciascuno Stato membro ***riconosce*** la decisione sull'accertamento dell'età assunta da un altro Stato membro alla luce di una visita medica effettuata a norma del presente articolo e basata su metodi riconosciuti dal proprio diritto nazionale.	6. Ciascuno Stato membro ***può riconoscere*** la decisione sull'accertamento dell'età assunta da un altro Stato membro alla luce di una visita medica effettuata a norma del presente articolo e basata su metodi riconosciuti dal proprio diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 919
Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 25 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Domanda di protezione internazionale	Domanda di protezione internazionale ***e registrazione di tale domanda***

Or. en

Emendamento 920
Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Si ha domanda di protezione internazionale quando il cittadino di paese terzo o l'apolide manifesta la volontà di ottenere protezione internazionale ***agli agenti dell'autorità accertante o di altra*** autorità ***di cui all'articolo 5, paragrafo 3 o 4***.	Si ha domanda di protezione internazionale quando il cittadino di paese terzo o l'apolide manifesta la volontà di ottenere protezione internazionale a: ***(a) guardie di frontiera;*** ***(b) forze di polizia;*** ***(c) autorità competenti in materia di immigrazione;*** ***(d) autorità responsabili dei centri di trattenimento;*** ***(e) altre*** autorità ***incaricate dallo Stato membro di tali compiti***.

Or. en

Emendamento 921
Miltiadis Kyrkos

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Si ha domanda di protezione internazionale quando il cittadino di paese terzo o l'apolide manifesta la volontà di ottenere protezione internazionale agli agenti dell'autorità accertante o di altra autorità di	Si ha domanda di protezione internazionale quando il cittadino di paese terzo o l'apolide manifesta la volontà di ottenere protezione internazionale ***sia oralmente sia in forma scritta o chiede di non essere espulso o rinviato in un paese terzo per***

cui all'articolo 5, paragrafo 3 o 4.	***timore di essere perseguitato o di subire un danno grave*** agli agenti dell'autorità accertante o di altra autorità di cui all'articolo 5, paragrafo 3 o 4.

Or. en

Emendamento 922
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Si ***ha*** domanda di protezione internazionale quando il cittadino di paese terzo o l'apolide manifesta la volontà di ottenere protezione internazionale agli agenti dell'autorità accertante o di altra autorità di cui all'articolo 5, paragrafo 3 o 4.	***Una*** domanda di protezione internazionale si ***considera presentata*** quando il cittadino di paese terzo o l'apolide manifesta la volontà di ottenere protezione internazionale agli agenti dell'autorità accertante o di altra autorità di cui all'articolo 5, paragrafo 3 o 4.

Or. en

Emendamento 923
Miltiadis Kyrkos

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In caso di dubbio sul fatto che una data dichiarazione vada intesa come domanda, detti agenti chiedono espressamente alla persona se desideri ricevere protezione internazionale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 924
Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. L'autorità competente a ricevere e registrare le domande:
	(a) informa il richiedente dei suoi diritti e obblighi, previsti in particolare agli articoli 28 e 31 per quanto riguarda la presentazione della domanda, all'articolo 7 per quanto riguarda gli obblighi che gl'incombono e le conseguenze dell'inosservanza, all'articolo 9 per quanto riguarda il diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro competente, all'articolo 8, per quanto riguarda le garanzie generali applicabili;
	(b) registra immediatamente la domanda. Registra altresì le informazioni seguenti:
	(i) nome e cognome, data di nascita, genere, cittadinanza e altri dati personali del richiedente;
	(ii) tipo e numero del documento d'identità o di viaggio del richiedente, se disponibile;
	(iii) data della domanda, luogo in cui è stata fatta e autorità cui è stata rivolta;
	(iv) informa il richiedente delle modalità e della sede in cui può formalizzare la presentazione della domanda di protezione internazionale;
	(v) informa della domanda le autorità competenti delle condizioni di accoglienza in conformità della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza).
	2. La Commissione può precisare con atti di esecuzione il contenuto delle informazioni che devono essere comunicate al richiedente all'atto della domanda. Tali atti di esecuzione sono

adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58.

3. Ove risulti difficile all'atto pratico registrare la domanda immediatamente alla data in cui è stata fatta a causa delle domande di protezione internazionale presentate simultaneamente da un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o apolidi, l'autorità dello Stato membro può prorogare il termine a dieci giorni lavorativi.

Or. en

Emendamento 925
Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 26	***soppresso***
Compiti delle autorità competenti al ricevimento della domanda	
1. L'autorità competente a ricevere e registrare le domande:	
(a) informa il richiedente dei suoi diritti e obblighi, previsti in particolare agli articoli 27, 28 e 31 per quanto riguarda la registrazione e la presentazione della domanda, all'articolo 7 per quanto riguarda gli obblighi che gl'incombono e le conseguenze dell'inosservanza, all'articolo 9 per quanto riguarda il diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro competente, all'articolo 8, per quanto riguarda le garanzie generali applicabili;	
(b) registra la domanda a norma dell'articolo 27;	
(c) all'atto della registrazione, informa il richiedente delle modalità e della sede in	

cui può formalizzare la presentazione della domanda di protezione internazionale;

(d) informa della domanda le autorità competenti delle condizioni di accoglienza in conformità della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza).

2. La Commissione può precisare con atti di esecuzione il contenuto delle informazioni che devono essere comunicate al richiedente all'atto della domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58.

Or. en

Emendamento 926
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) informa il richiedente dei suoi diritti e obblighi, previsti in particolare agli articoli 27, 28 e 31 per quanto riguarda la registrazione e la presentazione della domanda, all'articolo 7 per quanto riguarda gli obblighi che gl'incombono e le conseguenze dell'inosservanza, all'articolo 9 per quanto riguarda il diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro competente, all'articolo 8, per quanto riguarda le garanzie generali applicabili;	(a) informa il richiedente ***in una lingua che comprende*** dei suoi diritti e obblighi, previsti in particolare agli articoli 27, 28 e 31 per quanto riguarda la registrazione e la presentazione della domanda, all'articolo 7 per quanto riguarda gli obblighi che gl'incombono e le conseguenze dell'inosservanza, all'articolo 9 per quanto riguarda il diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro competente, all'articolo 8, per quanto riguarda le garanzie generali applicabili;

Or. en

Emendamento 927
Péter Niedermüller

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***La*** Commissione ***può precisare con atti di esecuzione*** il contenuto delle informazioni che devono essere comunicate al richiedente all'atto della domanda. ***Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58***.	2. ***Alla*** Commissione ***è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 59 specificando*** il contenuto delle informazioni che devono essere comunicate al richiedente all'atto della domanda.

Or. en

Motivazione

La comunicazione di informazioni ai richiedenti è un loro diritto procedurale fondamentale. Data la loro importanza, occorre che i colegislatori concordino sugli atti che disciplinano in ulteriore dettaglio le informazioni che devono essere fornite ai richiedenti. Tenuto conto di ciò, in tali circostanze possono essere utilizzati soltanto atti delegati.

Emendamento 928
Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 27	***soppresso***
Registrazione della domanda di protezione internazionale	
1.	
L'autorità competente a ricevere e registrare le domande di protezione internazionale registra la domanda prontamente, e comunque entro tre giorni lavorativi dalla data in cui è manifestata la volontà di chiedere protezione internazionale. Registra altresì le informazioni seguenti:	
(a) nome e cognome, data di nascita, genere, cittadinanza e altri dati personali	

del richiedente;

(b) tipo e numero del documento d'identità o di viaggio del richiedente, se disponibile;

(c) data della domanda, luogo in cui è stata fatta e autorità cui è stata rivolta.

Se già ottenuti dallo Stato membro prima della domanda, i dati previsti alle lettere a) e b) non sono richiesti nuovamente.

2. Quando le informazioni sono rilevate dall'autorità accertante o da altra autorità che l'assiste ai fini dell'esame della domanda, possono essere raccolti altri dati necessari per l'esame della domanda anche all'atto della registrazione.

3. Ove risulti difficile all'atto pratico registrare la domanda entro tre giorni lavorativi dalla data in cui è stata fatta a causa delle domande di protezione internazionale presentate simultaneamente da un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o apolidi, l'autorità dello Stato membro può prorogare il termine a dieci giorni lavorativi.

4. Le autorità competenti conservano ciascuna serie di dati di cui al paragrafo 1 e gli eventuali altri dati pertinenti rilevati a norma del paragrafo 2 per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data della decisione definitiva. I dati sono cancellati allo scadere di detto periodo o, se riguardano una persona che prima di tale scadenza ha acquistato la cittadinanza di uno Stato membro, non appena questo fatto giunge a conoscenza dello Stato membro.

Or. en

Emendamento 929
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità competente a ricevere e registrare le domande di protezione internazionale registra la domanda prontamente, e comunque entro ***tre*** giorni lavorativi dalla data in cui è manifestata la volontà di chiedere protezione internazionale. Registra altresì le informazioni seguenti:	L'autorità competente a ricevere e registrare le domande di protezione internazionale registra la domanda prontamente, e comunque entro ***dieci*** giorni lavorativi dalla data in cui è manifestata la volontà di chiedere protezione internazionale. Registra altresì le informazioni seguenti:

Or. en

Motivazione

Tre giorni non sono un termine realistico in una situazione di afflusso massiccio.

Emendamento 930
Miltiadis Kyrkos

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità competente a ricevere e registrare le domande di protezione internazionale registra la domanda prontamente, e comunque entro ***tre*** giorni ***lavorativi*** dalla data in cui è manifestata la volontà di chiedere protezione internazionale. Registra altresì le informazioni seguenti:	L'autorità competente a ricevere e registrare le domande di protezione internazionale registra la domanda prontamente, e comunque entro ***dieci*** giorni dalla data in cui è manifestata la volontà di chiedere protezione internazionale. Registra altresì le informazioni seguenti:

Or. en

Emendamento 931
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) nome e cognome, data di nascita, genere, cittadinanza e altri dati personali del richiedente;	(a) nome e cognome, data di nascita, genere, cittadinanza e altri dati personali del richiedente***, compresa, se del caso, l'identità di genere del richiedente***;

Or. en

Emendamento 932
Miltiadis Kyrkos

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) nome e cognome, data di nascita, genere, cittadinanza e ***altri dati personali del richiedente***;	(a) nome e cognome, data di nascita, genere, cittadinanza e ***stato di famiglia***;

Or. en

Emendamento 933
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini, Jean Lambert

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) nome e cognome, data di nascita, genere, cittadinanza ***e altri dati personali del richiedente***;	(a) nome e cognome, data di nascita, genere, cittadinanza ***o apolidia***;

Or. en

Emendamento 934
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) altri dati personali del richiedente quali lo stato di famiglia e di salute;

Or. en

Emendamento 935
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) tipo e numero del documento d'identità o di viaggio del richiedente, se disponibile;	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 936
Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Lo Stato membro accertante effettua una verifica di sicurezza rigorosa di ogni richiedente, appena possibile dopo la registrazione della domanda.

Or. en

Emendamento 937
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Qualora una persona dichiari di non avere una cittadinanza, ciò deve essere chiaramente registrato e tale persona deve essere indirizzata a un apposito meccanismo per l'individuazione dell'apolidia al fine di confermarne lo status di apolide al momento opportuno.

Or. en

Emendamento 938
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Quando le informazioni sono rilevate dall'autorità accertante o da altra autorità che l'assiste ai fini dell'esame della domanda, possono essere raccolti altri dati necessari per l'esame della domanda anche all'atto della registrazione.	2. Quando le informazioni sono rilevate dall'autorità accertante o da altra autorità che l'assiste ai fini dell'esame della domanda, possono essere raccolti altri dati necessari per l'esame della domanda anche all'atto della registrazione. ***Le autorità dello Stato membro che esaminano e determinano lo Stato membro competente per l'esame della domanda hanno accesso ai dati relativi agli ingressi e alle uscite del richiedente di cui al regolamento (UE) n. XXX/XXX (sistema di registrazione ingressi/uscite).***

Or. en

Emendamento 939
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Ove risulti difficile all'atto pratico registrare la domanda entro tre giorni lavorativi dalla data in cui è stata fatta a causa delle domande di protezione internazionale presentate simultaneamente da un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o apolidi, l'autorità dello Stato membro può prorogare il termine a ***dieci*** giorni lavorativi.	3. Ove risulti difficile all'atto pratico registrare la domanda entro tre giorni lavorativi dalla data in cui è stata fatta a causa delle domande di protezione internazionale presentate simultaneamente da un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o apolidi, l'autorità dello Stato membro può prorogare il termine a ***cinque*** giorni lavorativi.

Or. en

Emendamento 940
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Ove risulti difficile all'atto pratico registrare la domanda entro tre giorni lavorativi dalla data in cui è stata fatta a causa delle domande di protezione internazionale presentate simultaneamente da un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o apolidi, l'autorità dello Stato membro può prorogare il termine a ***dieci*** giorni ***lavorativi***.	3. Ove risulti difficile all'atto pratico registrare la domanda entro tre giorni lavorativi dalla data in cui è stata fatta a causa delle domande di protezione internazionale presentate simultaneamente da un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o apolidi, l'autorità dello Stato membro può prorogare il termine a ***sette*** giorni.

Or. en

Emendamento 941
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le autorità competenti conservano ciascuna serie di dati di cui al paragrafo 1 e gli eventuali altri dati pertinenti rilevati a norma del paragrafo 2 per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data della decisione definitiva. I dati sono cancellati allo scadere di detto periodo ***o, se riguardano una persona che prima di tale scadenza ha acquistato la cittadinanza di uno Stato membro, non appena questo fatto giunge a conoscenza dello Stato membro***.	4. Le autorità competenti conservano ciascuna serie di dati di cui al paragrafo 1 e gli eventuali altri dati pertinenti rilevati a norma del paragrafo 2 per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data della decisione definitiva. I dati sono cancellati allo scadere di detto periodo.

Or. en

Emendamento 942
Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le autorità competenti conservano ciascuna serie di dati di cui al paragrafo 1 e gli eventuali altri dati pertinenti rilevati a norma del paragrafo 2 per un periodo di ***dieci anni*** a decorrere dalla data della decisione definitiva. I dati sono cancellati allo scadere di detto periodo o, se riguardano una persona che prima di tale scadenza ha acquistato la cittadinanza di uno Stato membro, non appena questo fatto giunge a conoscenza dello Stato membro.	4. Le autorità competenti conservano ciascuna serie di dati di cui al paragrafo 1 e gli eventuali altri dati pertinenti rilevati a norma del paragrafo 2 per un periodo di ***un anno*** a decorrere dalla data della decisione definitiva ***sulla domanda di protezione internazionale, inclusi tutti i livelli d'impugnazione***. I dati sono cancellati allo scadere di detto periodo o, se riguardano una persona che prima di tale scadenza ha acquistato la cittadinanza di uno Stato membro, non appena questo fatto giunge a conoscenza dello Stato membro.

Or. en

Motivazione

È possibile che, nel contesto delle domande successive, la registrazione dei dati personali del richiedente possa essere utile dopo l'adozione di una decisione definitiva in merito a una domanda. Tuttavia, tenuto conto dei limiti temporali della gestione delle domande in generale, e delle domande successive in particolare, risulta impossibile comprendere perché tali informazioni debbano essere conservate per dieci anni. Un anno dopo la decisione definitiva dovrebbe essere più che sufficiente.

Emendamento 943
Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le autorità competenti conservano ciascuna serie di dati di cui al paragrafo 1 e gli eventuali altri dati pertinenti rilevati a norma del paragrafo 2 per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data della decisione definitiva. I dati sono cancellati allo scadere di detto periodo o, se riguardano una persona che prima di tale scadenza ha acquistato la cittadinanza di uno Stato membro, non appena ***questo fatto giunge a conoscenza dello Stato membro***.	4. Le autorità competenti conservano ciascuna serie di dati di cui al paragrafo 1 e gli eventuali altri dati pertinenti rilevati a norma del paragrafo 2 per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data della decisione definitiva. I dati sono cancellati allo scadere di detto periodo o, se riguardano una persona che prima di tale scadenza ha acquistato la cittadinanza di uno Stato membro, non appena ***ciò si verifica***.

Or. en

Emendamento 944
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le autorità competenti conservano ciascuna serie di dati di cui al paragrafo 1 e gli eventuali altri dati pertinenti rilevati a norma del paragrafo 2 per un periodo di ***dieci*** anni a decorrere dalla data della	4. Le autorità competenti conservano ciascuna serie di dati di cui al paragrafo 1 e gli eventuali altri dati pertinenti rilevati a norma del paragrafo 2 per un periodo di ***cinque*** anni a decorrere dalla data della

decisione definitiva. I dati sono cancellati allo scadere di detto periodo o, se riguardano una persona che prima di tale scadenza ha acquistato la cittadinanza di uno Stato membro, non appena questo fatto giunge a conoscenza dello Stato membro.	decisione definitiva. I dati sono cancellati allo scadere di detto periodo o, se riguardano una persona che prima di tale scadenza ha acquistato la cittadinanza di uno Stato membro, non appena questo fatto giunge a conoscenza dello Stato membro.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare il periodo di conservazione dei dati al periodo di cinque anni stabilito nella posizione del Parlamento europeo sulla proposta Eurodac.

Emendamento 945
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le autorità competenti conservano ciascuna serie di dati di cui al paragrafo 1 e gli eventuali altri dati pertinenti rilevati a norma del paragrafo 2 per un periodo di ***dieci*** anni a decorrere dalla data della decisione definitiva. I dati sono cancellati allo scadere di detto periodo o, se riguardano una persona che prima di tale scadenza ha acquistato la cittadinanza di uno Stato membro, non appena questo fatto giunge a conoscenza dello Stato membro.	4. Le autorità competenti conservano ciascuna serie di dati di cui al paragrafo 1 e gli eventuali altri dati pertinenti rilevati a norma del paragrafo 2 per un periodo di ***due*** anni a decorrere dalla data della decisione definitiva. I dati sono cancellati allo scadere di detto periodo o, se riguardano una persona che prima di tale scadenza ha acquistato la cittadinanza di uno Stato membro, non appena questo fatto giunge a conoscenza dello Stato membro.

Or. en

Emendamento 946
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il richiedente formalizza la presentazione della domanda di protezione internazionale entro ***dieci*** giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata registrata, a condizione che entro tale termine gliene sia data la possibilità effettiva.	1. Il richiedente formalizza la presentazione della domanda di protezione internazionale entro ***venti*** giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata registrata ***o al più tardi entro la data dell'appuntamento fissato in conformità del paragrafo 5***, a condizione che entro tale termine gliene sia data la possibilità effettiva. ***Laddove sia richiesta l'assistenza legale gratuita, il termine entro il quale presentare la domanda comincia a decorrere alla data della nomina di un avvocato o altro consulente legale, oppure laddove la prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite sia negata in conformità dell'articolo 15, paragrafo 3.***

Or. en

Emendamento 947
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il richiedente formalizza la presentazione della domanda di protezione internazionale entro ***dieci*** giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata registrata, a condizione che entro tale termine gliene sia data la possibilità effettiva.	1. Il richiedente formalizza la presentazione della domanda di protezione internazionale entro ***venti*** giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata registrata, a condizione che entro tale termine gliene sia data la possibilità effettiva***, ivi compreso l'accesso a traduttori e interpreti e a un consulente legale***.

Or. en

Emendamento 948
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il richiedente formalizza la presentazione della domanda di protezione internazionale entro ***dieci*** giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata registrata, a condizione che entro tale termine gliene sia data la possibilità effettiva.	1. Il richiedente formalizza la presentazione della domanda di protezione internazionale entro ***venti*** giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata registrata, a condizione che entro tale termine gliene sia data la possibilità effettiva.

Or. en

Motivazione

È preferibile preparare una domanda completa, accurata e di alta qualità piuttosto che cercare di affrettare le cose in questa fase, poiché ciò potrebbe causare ritardi maggiori e ulteriori oneri amministrativi più avanti con domande successive.

Emendamento 949
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il richiedente formalizza la presentazione della domanda di protezione internazionale entro ***dieci*** giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata registrata, a condizione che entro tale termine gliene sia data la possibilità effettiva.	1. Il richiedente formalizza la presentazione della domanda di protezione internazionale entro ***quindici*** giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata registrata, a condizione che entro tale termine gliene sia data la possibilità effettiva.

Or. en

Emendamento 950
Miltiadis Kyrkos

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il richiedente formalizza la presentazione della domanda di protezione internazionale entro ***dieci giorni lavorativi*** a decorrere dalla data in cui è stata registrata, a condizione che entro tale termine gliene sia data la possibilità effettiva.	1. Il richiedente formalizza la presentazione della domanda di protezione internazionale entro ***un mese*** a decorrere dalla data in cui è stata registrata, a condizione che entro tale termine gliene sia data la possibilità effettiva.

Or. en

Emendamento 951
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il richiedente formalizza la presentazione della domanda di protezione internazionale entro ***dieci*** giorni ***lavorativi*** a decorrere dalla data in cui è stata registrata, a condizione che entro tale termine gliene sia data la possibilità effettiva.	1. Il richiedente formalizza la presentazione della domanda di protezione internazionale entro ***sette*** giorni a decorrere dalla data in cui è stata registrata, a condizione che entro tale termine gliene sia data la possibilità effettiva.

Or. en

Emendamento 952
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il richiedente formalizza la presentazione della domanda di protezione internazionale entro ***dieci giorni lavorativi*** a decorrere dalla data in cui è stata registrata, a condizione che entro tale termine gliene sia data la possibilità	1. Il richiedente formalizza la presentazione della domanda di protezione internazionale entro ***un mese*** a decorrere dalla data in cui è stata registrata, a condizione che entro tale termine gliene sia

effettiva.	data la possibilità effettiva.

Or. en

Motivazione

Non è praticamente possibile applicare termini così brevi.

Emendamento 953
Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'autorità competente a ricevere e registrare le domande di protezione internazionale dà al richiedente la possibilità effettiva di presentare la domanda entro il termine di cui al paragrafo 1.	2. L'autorità competente a ricevere e registrare le domande di protezione internazionale dà al richiedente la possibilità effettiva di presentare la domanda entro il termine di cui al paragrafo 1. ***In conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, il richiedente ha diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali per preparare la presentazione della domanda e deve essere informato di tale diritto, compreso quello all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite, se del caso. Laddove sia richiesta l'assistenza legale gratuita, il termine per la presentazione della domanda comincia a decorrere alla data della nomina di un avvocato o consulente legale.***

Or. en

Motivazione

Il diritto del richiedente all'assistenza e alla rappresentanza legali prima della presentazione della domanda è molto importante e deve essere dichiarato chiaramente. Il presente emendamento è coerente con quelli proposti per l'articolo 14, paragrafo 1, e all'articolo 15, paragrafo 1, del testo.

Emendamento 954

Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Qualora un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o di apolidi chiedano protezione internazionale simultaneamente, rendendo difficile all'atto pratico la presentazione della domanda entro il termine stabilito al paragrafo 1, l'autorità competente dà al richiedente la possibilità effettiva di presentarla entro ***un mese*** dalla data in cui è stata registrata.	3. Qualora un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o di apolidi chiedano protezione internazionale simultaneamente, rendendo difficile all'atto pratico la presentazione della domanda entro il termine stabilito al paragrafo 1, l'autorità competente dà al richiedente la possibilità effettiva di presentarla entro ***tre settimane*** dalla data in cui è stata registrata.

Or. en

Emendamento 955
Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Qualora un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o di apolidi chiedano protezione internazionale simultaneamente, rendendo difficile all'atto pratico la presentazione della domanda entro il termine stabilito al paragrafo 1, l'autorità competente dà al richiedente la possibilità effettiva di presentarla entro ***un mese*** dalla data in cui è stata registrata.	3. Qualora un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o di apolidi chiedano protezione internazionale simultaneamente, rendendo difficile all'atto pratico la presentazione della domanda entro il termine stabilito al paragrafo 1, l'autorità competente dà al richiedente la possibilità effettiva di presentarla entro ***due settimane*** dalla data in cui è stata registrata.

Or. en

Emendamento 956
Miltiadis Kyrkos

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Qualora un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o di apolidi chiedano protezione internazionale simultaneamente, rendendo difficile all'atto pratico la presentazione della domanda entro il termine stabilito al paragrafo 1, l'autorità competente dà al richiedente la possibilità effettiva di presentarla ***entro un mese dalla data in cui è stata registrata***.	3. Qualora un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o di apolidi chiedano protezione internazionale simultaneamente, rendendo difficile all'atto pratico la presentazione della domanda entro il termine stabilito al paragrafo 1, l'autorità competente dà al richiedente la possibilità effettiva di presentarla ***ogni qualvolta ciò sia possibile e in via prioritaria***.

Or. en

Emendamento 957
Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
All'atto della presentazione della domanda il richiedente ***è tenuto a addurre*** tutti gli elementi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche) necessari per motivarla. Una volta presentata la domanda, il richiedente è autorizzato a trasmettere ulteriori elementi pertinenti al relativo esame, fino all'adozione di una decisione sulla domanda nel quadro della procedura amministrativa.	All'atto della presentazione della domanda il richiedente ***adduce*** tutti gli elementi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche) necessari per motivarla***, coopera con l'autorità accertante e rimane presente e disponibile durante l'intera procedura***. Una volta presentata la domanda, il richiedente è autorizzato a trasmettere ulteriori elementi pertinenti al relativo esame, fino all'adozione di una decisione sulla domanda nel quadro della procedura amministrativa.

Or. en

Emendamento 958

Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
All'atto della presentazione della domanda il richiedente è tenuto a addurre tutti gli elementi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche) necessari per motivarla. Una volta presentata la domanda, il richiedente è autorizzato a trasmettere ulteriori elementi pertinenti al relativo esame, fino all'adozione di una decisione sulla domanda nel quadro della procedura amministrativa.	All'atto della presentazione della domanda il richiedente è tenuto a addurre tutti gli elementi ***in suo possesso*** di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche) necessari per motivarla. Una volta presentata la domanda, il richiedente è autorizzato a trasmettere ulteriori elementi pertinenti al relativo esame, fino all'adozione di una decisione sulla domanda nel quadro della procedura amministrativa.

Or. en

Emendamento 959
Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
All'atto della presentazione della domanda il richiedente è tenuto a addurre tutti gli elementi di cui all'articolo 4, paragrafo ***1***, del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche) necessari per motivarla. Una volta presentata la domanda, il richiedente è autorizzato a trasmettere ulteriori elementi pertinenti al relativo esame, fino all'adozione di una decisione sulla domanda nel quadro della procedura amministrativa.	All'atto della presentazione della domanda il richiedente è tenuto a addurre tutti gli elementi di cui all'articolo 4, paragrafo ***2***, del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche) necessari per motivarla. Una volta presentata la domanda, il richiedente è autorizzato a trasmettere ulteriori elementi pertinenti al relativo esame, fino all'adozione di una decisione sulla domanda nel quadro della procedura amministrativa.

Or. en

Motivazione

Gli elementi da presentare sono stabiliti dall'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento qualifiche.

Emendamento 960
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità competente a ricevere e registrare le domande di protezione internazionale informa il richiedente del fatto che, dopo l'adozione della decisione sulla domanda, potrà addurre soltanto elementi nuovi rilevanti ai fini del relativo esame***, dei quali non poteva essere a conoscenza in una fase precedente*** o che attengono a un mutamento della sua situazione.	L'autorità competente a ricevere e registrare le domande di protezione internazionale informa il richiedente del fatto che, dopo l'adozione della decisione sulla domanda, potrà addurre soltanto elementi nuovi rilevanti ai fini del relativo esame o che attengono a un mutamento della sua situazione.

Or. en

Emendamento 961
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità competente a ricevere e registrare le domande di protezione internazionale informa il richiedente del fatto che, dopo l'adozione della decisione sulla domanda, potrà addurre soltanto elementi nuovi rilevanti ai fini del relativo esame***, dei quali non poteva essere a conoscenza in una fase precedente*** o che attengono a un mutamento della sua situazione.	L'autorità competente a ricevere e registrare le domande di protezione internazionale informa il richiedente del fatto che, dopo l'adozione della decisione sulla domanda, potrà addurre soltanto elementi nuovi rilevanti ai fini del relativo esame o che attengono a un mutamento della sua situazione.

Or. en

Motivazione

Il richiedente dovrebbe avere il diritto di presentare nuovi elementi pertinenti alla sua domanda in ogni fase prima della decisione.

Emendamento 962
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità competente a ricevere e registrare le domande di protezione internazionale informa il richiedente del fatto che, dopo l'adozione della decisione sulla domanda, potrà addurre ***soltanto*** elementi nuovi rilevanti ai fini del relativo esame, dei quali non poteva essere a conoscenza in una fase precedente o che attengono a un mutamento della sua situazione.	L'autorità competente a ricevere e registrare le domande di protezione internazionale informa il richiedente del fatto che, dopo l'adozione della decisione sulla domanda, potrà addurre ***eventuali*** elementi nuovi rilevanti ai fini del relativo esame, dei quali non poteva essere a conoscenza ***o che non ha potuto fornire*** in una fase precedente o che attengono a un mutamento della sua situazione.

Or. en

Emendamento 963
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Le domande di protezione internazionale sono presentate di persona e in un luogo designato. A tal fine, alla registrazione della domanda è fissato al richiedente un appuntamento con l'autorità competente per la presentazione della	5. Le domande di protezione internazionale sono presentate di persona e in un luogo designato. A tal fine, alla registrazione della domanda è fissato al richiedente un appuntamento con l'autorità competente per la presentazione della domanda. ***La data di tale appuntamento è***

domanda.	***fissata non prima di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la domanda è stata registrata, a meno che il richiedente non dia il suo consenso dopo aver ricevuto adeguate informazioni sull'obbligo di presentare la domanda e sul diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali.***

Or. en

Motivazione

Il richiedente deve presentare la domanda entro il termine di quindici giorni lavorativi a decorrere dalla data di registrazione; tuttavia, per poterlo fare, deve prendere un appuntamento. Al fine di garantire che il richiedente abbia il tempo sufficiente per preparare la presentazione della sua domanda, gli deve essere concesso un appuntamento non prima di dieci giorni lavorativi dalla data della registrazione, a meno che il richiedente non accetti di anticipare tale appuntamento.

Emendamento 964
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Le domande di protezione internazionale sono presentate di persona e in un luogo designato. A tal fine, alla registrazione della domanda è fissato al richiedente un appuntamento con l'autorità competente per la presentazione della domanda.	5. Le domande di protezione internazionale sono presentate di persona e in un luogo designato. ***Il richiedente può presentare la domanda accompagnato da un interprete e/o un avvocato.*** A tal fine, alla registrazione della domanda è fissato al richiedente un appuntamento con l'autorità competente per la presentazione della domanda.

Or. en

Emendamento 965
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. L'autorità competente conserva i dati di cui al paragrafo 4 per dieci anni a decorrere dalla data della decisione definitiva. I dati sono cancellati allo scadere di detto periodo ***o, se riguardano una persona che prima di tale scadenza ha acquistato la cittadinanza di uno Stato membro, non appena questo fatto giunge a conoscenza dello Stato membro***.	6. L'autorità competente conserva i dati di cui al paragrafo 4 per dieci anni a decorrere dalla data della decisione definitiva. I dati sono cancellati allo scadere di detto periodo.

Or. en

Emendamento 966
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Caterina Chinnici, Ana Gomes

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. L'autorità competente conserva i dati di cui al paragrafo 4 per ***dieci anni*** a decorrere dalla data della decisione definitiva. I dati sono cancellati allo scadere di detto periodo o, se riguardano una persona che prima di tale scadenza ha acquistato la cittadinanza di uno Stato membro, non appena questo fatto giunge a conoscenza dello Stato membro.	6. L'autorità competente conserva i dati di cui al paragrafo 4 per ***un anno*** a decorrere dalla data della decisione definitiva ***sulla domanda di protezione internazionale, inclusi tutti i livelli d'impugnazione***. I dati sono cancellati allo scadere di detto periodo o, se riguardano una persona che prima di tale scadenza ha acquistato la cittadinanza di uno Stato membro, non appena questo fatto giunge a conoscenza dello Stato membro.

Or. en

Motivazione

Coerenza con gli emendamenti presentati per l'articolo 13, paragrafo 7, e l'articolo 27, paragrafo 4.

Emendamento 967
Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. L'autorità competente conserva i dati di cui al paragrafo 4 per dieci anni a decorrere dalla data della decisione definitiva. I dati sono cancellati allo scadere di detto periodo o, se riguardano una persona che prima di tale scadenza ha acquistato la cittadinanza di uno Stato membro, non appena questo fatto ***giunge a conoscenza dello Stato membro***.	6. L'autorità competente conserva i dati di cui al paragrafo 4 per dieci anni a decorrere dalla data della decisione definitiva. I dati sono cancellati allo scadere di detto periodo o, se riguardano una persona che prima di tale scadenza ha acquistato la cittadinanza di uno Stato membro, non appena questo fatto ***si realizza***.

Or. en

Emendamento 968
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. L'autorità competente conserva i dati di cui al paragrafo 4 per ***dieci*** anni a decorrere dalla data della decisione definitiva. I dati sono cancellati allo scadere di detto periodo o, se riguardano una persona che prima di tale scadenza ha acquistato la cittadinanza di uno Stato membro, non appena questo fatto giunge a conoscenza dello Stato membro.	6. L'autorità competente conserva i dati di cui al paragrafo 4 per ***cinque*** anni a decorrere dalla data della decisione definitiva. I dati sono cancellati allo scadere di detto periodo o, se riguardano una persona che prima di tale scadenza ha acquistato la cittadinanza di uno Stato membro, non appena questo fatto giunge a conoscenza dello Stato membro.

Or. en

Motivazione

Allineamento alla posizione del Parlamento europeo nell'Eurodac in merito alla conservazione dei dati.

Emendamento 969
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. L'autorità competente conserva i dati di cui al paragrafo 4 per ***dieci*** anni a decorrere dalla data della decisione definitiva. I dati sono cancellati allo scadere di detto periodo o, se riguardano una persona che prima di tale scadenza ha acquistato la cittadinanza di uno Stato membro, non appena questo fatto giunge a conoscenza dello Stato membro.	6. L'autorità competente conserva i dati di cui al paragrafo 4 per ***due*** anni a decorrere dalla data della decisione definitiva. I dati sono cancellati allo scadere di detto periodo o, se riguardano una persona che prima di tale scadenza ha acquistato la cittadinanza di uno Stato membro, non appena questo fatto giunge a conoscenza dello Stato membro.

Or. en

Emendamento 970
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le autorità dello Stato membro in cui il richiedente chiede protezione internazionale gli rimettono, alla registrazione della domanda, un documento ***attestante in particolare che ha fatto domanda e che può rimanere nel territorio dello Stato membro per formalizzarne la presentazione conformemente al presente regolamento.***	1. Le autorità dello Stato membro in cui il richiedente chiede protezione internazionale gli rimettono, ***al più tardi*** alla registrazione della domanda, un documento ***a suo nome che:***

Or. en

Emendamento 971
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le autorità dello Stato membro in cui il richiedente chiede protezione internazionale gli rimettono, alla registrazione della domanda, un documento attestante in particolare che ha fatto domanda e che può rimanere nel territorio dello Stato membro per formalizzarne la presentazione conformemente ***al*** presente ***regolamento***.	1. Le autorità dello Stato membro in cui il richiedente chiede protezione internazionale gli rimettono, alla registrazione della domanda, un documento attestante in particolare che ha fatto domanda e che può rimanere nel territorio dello Stato membro per formalizzarne la presentazione conformemente ***alla*** presente ***direttiva***.

Or. en

Emendamento 972
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a) ne riporta l'identità, includendo almeno i dati previsti all'articolo 27, paragrafo 1, lettere a) e b), verificati e se necessario aggiornati, così come l'immagine del volto, la firma e l'attuale residenza;

Or. en

Emendamento 973
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*

(b) indica l'autorità emittente, la data e il luogo di rilascio e la durata di validità del documento;

Or. en

Emendamento 974
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c) ne attesta lo status di richiedente;

Or. en

Emendamento 975
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera d (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d) attesta che il richiedente ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro, precisando se è libero di muoversi in tutto il territorio o in una data area geografica;

Or. en

Emendamento 976
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera e (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e) segnala che il documento non è un documento di viaggio valido e che al richiedente non è consentito recarsi senza autorizzazione nel territorio di altri Stati membri fino alla conclusione della procedura di determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino);

Or. en

Emendamento 977
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera f (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(f) indica se il richiedente è autorizzato a svolgere un'attività lavorativa lucrativa.

Or. en

Emendamento 978
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

2. Le autorità dello Stato membro in cui è presentata la domanda rimettono al richiedente, entro il termine di tre giorni lavorativi dalla formalizzazione, un documento a suo nome che:	***soppresso***
(a) ne riporta l'identità, includendo almeno i dati previsti all'articolo 27, paragrafo 1, lettere a) e b), verificati e se necessario aggiornati, così come l'immagine del volto, la firma, l'attuale residenza e la data di presentazione della domanda;	
(b) indica l'autorità emittente, la data e il luogo di rilascio e la durata di validità del documento;	
(c) ne attesta lo status di richiedente;	
(d) attesta che il richiedente ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro, precisando se è libero di muoversi in tutto il territorio o in una data area geografica;	
(e) segnala che il documento non è un documento di viaggio valido e che al richiedente non è consentito recarsi senza autorizzazione nel territorio di altri Stati membri fino alla conclusione della procedura di determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino);	
(f) indica se il richiedente è autorizzato a svolgere un'attività lavorativa lucrativa.	

Or. en

Emendamento 979
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*

(d) attesta che il richiedente ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro, precisando ***se*** è libero di muoversi in tutto il territorio ***o in una data area geografica***;	(d) attesta che il richiedente ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro, precisando ***che*** è libero di muoversi in tutto il territorio;

Or. en

Emendamento 980
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) segnala che il documento non è un documento di viaggio valido e che al richiedente ***non*** è consentito recarsi senza autorizzazione nel territorio di altri Stati membri fino alla conclusione della procedura di determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino);	(e) segnala che il documento non è un documento di viaggio valido e che al richiedente è consentito recarsi senza autorizzazione nel territorio di altri Stati membri ***a condizione che possa essere contattato*** fino alla conclusione della procedura di determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino);

Or. en

Emendamento 981
Péter Niedermüller, Kati Piri, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) indica ***se*** il richiedente è autorizzato a svolgere un'attività lavorativa lucrativa.	(f) indica ***da quale data in poi*** il richiedente è autorizzato a svolgere un'attività lavorativa lucrativa.

Or. en

Motivazione

A norma della posizione del Parlamento nella direttiva accoglienza, il richiedente ha accesso al mercato del lavoro a partire da due mesi dopo aver presentato la sua domanda (se non è stata emessa una decisione). Il documento di registrazione dovrebbe pertanto indicare semplicemente la data a partire dalla quale il richiedente è autorizzato a iniziare a lavorare.

Emendamento 982
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(f bis) qualora i dati di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), includano un'identità di genere del richiedente diversa dal genere riconosciuto per legge, il documento cita il nome, l'indicazione del genere e altri dati relativi al genere corrispondenti all'identità di genere del richiedente.

Or. en

Emendamento983
Emil Radev

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se, a conclusione della procedura di determinazione a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino), un altro Stato membro è designato competente per l'esame della domanda, le autorità di tale Stato membro rimettono al richiedente il documento previsto al paragrafo 2 entro tre giorni lavorativi dalla data del suo trasferimento in tale Stato membro.	***soppresso***

Or. bg

Emendamento 984
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se, a conclusione della procedura di determinazione a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino), un altro Stato membro è designato competente per l'esame della domanda, le autorità di tale Stato membro rimettono al richiedente il documento previsto al paragrafo ***2*** entro tre giorni lavorativi dalla data del suo trasferimento in tale Stato membro.	3. Se, a conclusione della procedura di determinazione a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino), un altro Stato membro è designato competente per l'esame della domanda, le autorità di tale Stato membro rimettono al richiedente il documento previsto al paragrafo ***1*** entro tre giorni lavorativi dalla data del suo trasferimento in tale Stato membro.

Or. en

Emendamento 985
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. L'autorità accertante rilascia al richiedente un documento attestante che ha fatto domanda in conformità dell'articolo 28 e che elenca gli elementi forniti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

Or. en

Emendamento 986
Péter Niedermüller, Elly Schlein, Cécile Kashetu Kyenge, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il documento previsto al paragrafo 2 è valido per un periodo di sei mesi ed è rinnovato ***secondo necessità in modo da restare valido*** per il periodo in cui il richiedente ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro competente.	Il documento previsto al paragrafo 2 è valido per un periodo di sei mesi ed è rinnovato ***automaticamente se non è stata ancora adottata una decisione definitiva sulla domanda di protezione internazionale, assicurandone la validità*** per il periodo in cui il richiedente ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro competente.

Or. en

Motivazione

È importante assicurare il carattere automatico del rinnovo del documento attestante il diritto del richiedente di rimanere (in assenza di una decisione definitiva sulla domanda).

Emendamento 987
Miltiadis Kyrkos

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il documento previsto al paragrafo 2 è valido per un periodo di ***sei*** mesi ed è rinnovato secondo necessità in modo da restare valido per il periodo in cui il richiedente ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro competente.	Il documento previsto al paragrafo 2 è valido per un periodo di ***almeno due settimane ma non oltre dodici*** mesi ed è rinnovato secondo necessità in modo da restare valido per il periodo in cui il richiedente ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro competente.

Or. en

Emendamento 988
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il documento previsto al paragrafo ***2*** è valido per un periodo di sei mesi ed è rinnovato secondo necessità in modo da restare valido per il periodo in cui il richiedente ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro competente.	Il documento previsto al paragrafo ***1*** è valido per un periodo di ***almeno*** sei mesi ed è rinnovato secondo necessità in modo da restare valido per il periodo in cui il richiedente ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro competente.

Or. en

Emendamento 989
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il documento previsto al paragrafo 2 è valido per un periodo di ***sei*** mesi ed è rinnovato secondo necessità in modo da restare valido per il periodo in cui il richiedente ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro competente.	Il documento previsto al paragrafo 2 è valido per un periodo di ***dodici*** mesi ed è rinnovato secondo necessità in modo da restare valido per il periodo in cui il richiedente ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro competente.

Or. en

Motivazione

Un periodo di validità breve comporterebbe carichi di lavoro aggiuntivi per le nostre autorità amministrative in relazione all'esigenza continua di prorogare questi documenti. Un periodo di validità più lungo dovrebbe ridurre la necessità del carico di lavoro amministrativo e non conferirebbe un diritto più ampio di rimanere se tale diritto si è estinto o è stato sospeso ai sensi del paragrafo successivo.

Emendamento 990

Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il documento previsto al paragrafo 2 è valido per un periodo di ***sei*** mesi ed è rinnovato secondo necessità in modo da restare valido per il periodo in cui il richiedente ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro competente.	Il documento previsto al paragrafo 2 è valido per un periodo di ***cinque*** mesi ed è rinnovato secondo necessità in modo da restare valido per il periodo in cui il richiedente ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro competente.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è collegato a quello dell'articolo 34 che abbrevia il termine della procedura d'esame normale da sei a cinque mesi.

Emendamento 991
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il periodo di validità indicato sul documento ***non*** conferisce il diritto di rimanere ***nei casi in cui detto diritto si è estinto o è stato sospeso***.	Il periodo di validità indicato sul documento conferisce il diritto di rimanere.

Or. en

Emendamento 992
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Ana Gomes, Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La Commissione ***può precisare*** con	5. La Commissione ***precisa*** con atti di

atti di esecuzione la forma e il contenuto dei documenti che devono essere rimessi ai richiedenti alla registrazione e alla presentazione della domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58.	esecuzione la forma e il contenuto dei documenti che devono essere rimessi ai richiedenti alla registrazione e alla presentazione della domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58.

Or. en

Motivazione

Se si desidera un approccio armonizzato alle procedure, gli Stati membri dovrebbero rilasciare documenti simili che certificano il diritto di rimanere. Pertanto, è opportuno adottare un atto di esecuzione che stabilisce la forma e il contenuto di tali documenti.

Emendamento 993
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Qualora vi sia motivo di credere che*** cittadini di paesi terzi o apolidi nei centri di trattenimento o ai valichi di frontiera alle frontiere esterne, comprese le zone di transito, ***possano necessitare di protezione internazionale, le autorità competenti li informano*** della possibilità di chiedere protezione, in particolare quando:	1. ***Le autorità competenti informano i*** cittadini di paesi terzi o apolidi nei centri di trattenimento o ai valichi di frontiera alle frontiere esterne, comprese le zone di transito, della possibilità di chiedere protezione, in particolare quando:

Or. en

Motivazione

I cittadini di paesi terzi che si trovano nei centri di trattenimento o ai valichi di frontiera alle frontiere esterne dovrebbero sempre essere informati del loro diritto di chiedere protezione internazionale.

Emendamento 994
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Qualora vi sia motivo di credere che cittadini di paesi terzi o apolidi nei centri di trattenimento o ai valichi di frontiera alle frontiere esterne, comprese le zone di transito, possano necessitare di protezione internazionale, le autorità competenti li informano ***della*** possibilità di chiedere protezione, in particolare quando:	1. Qualora vi sia motivo di credere***, anche a causa di informazioni fornite dalle ONG,*** che cittadini di paesi terzi o apolidi nei centri di trattenimento o ai valichi di frontiera alle frontiere esterne, comprese le zone di transito, possano necessitare di protezione internazionale, le autorità competenti li informano ***e offrono loro la*** possibilità di chiedere protezione, in particolare quando:

Or. en

Emendamento 995
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Qualora vi sia motivo di credere che*** cittadini di paesi terzi o apolidi nei centri di trattenimento o ai valichi di frontiera alle frontiere esterne, comprese le zone di transito, possano necessitare di protezione internazionale, ***le autorità competenti li informano*** della possibilità di chiedere protezione***, in particolare quando:***	1. ***Le autorità competenti informano tutti i*** cittadini di paesi terzi o apolidi nei centri di trattenimento o ai valichi di frontiera alle frontiere esterne, comprese le zone di transito, ***e che*** possano necessitare di protezione internazionale, della possibilità di chiedere protezione, in particolare quando:

Or. en

Motivazione

Le informazioni dovrebbero essere fornite a tutti e non solo ai gruppi specificati.

Emendamento 996
Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Qualora vi sia motivo di credere che*** cittadini di paesi terzi o apolidi nei centri di trattenimento o ai valichi di frontiera alle frontiere esterne, comprese le zone di transito, ***possano necessitare*** di protezione internazionale, le autorità competenti li informano della possibilità di chiedere protezione, in particolare quando:	1. ***Gli Stati membri valutano se*** i cittadini di paesi terzi o apolidi nei centri di trattenimento o ai valichi di frontiera alle frontiere esterne, comprese le zone di transito, ***necessitano*** di protezione internazionale***. In caso affermativo,*** le autorità competenti li informano della possibilità di chiedere protezione, in particolare quando:

Or. en

Emendamento 997
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Qualora vi ***sia motivo di*** credere che cittadini di paesi terzi o apolidi nei centri di trattenimento o ai valichi di frontiera alle frontiere esterne, comprese le zone di transito, possano necessitare di protezione internazionale, le autorità competenti li informano della possibilità di chiedere protezione, in particolare quando:	1. Qualora vi ***siano elementi che facciano*** credere che cittadini di paesi terzi o apolidi nei centri di trattenimento o ai valichi di frontiera alle frontiere esterne, comprese le zone di transito, possano necessitare di protezione internazionale, le autorità competenti li informano della possibilità di chiedere protezione, in particolare quando:

Or. fr

Emendamento 998
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*

1. ***Qualora vi sia motivo di credere che*** cittadini di paesi terzi o apolidi nei centri di trattenimento o ai valichi di frontiera alle frontiere esterne, comprese le zone di transito, ***possano necessitare di protezione internazionale, le autorità competenti li informano della possibilità*** di chiedere protezione***, in particolare quando:***	1. ***Le autorità competenti informano tutti i*** cittadini di paesi terzi o apolidi nei centri di trattenimento o ai valichi di frontiera alle frontiere esterne, comprese le zone di transito, ***del diritto*** di chiedere protezione ***e li indirizzano prontamente alle autorità competenti in materia di asilo.***

Or. en

Motivazione

Tutti i cittadini di paesi terzi nei centri di trattenimento o ai valichi di frontiera alle frontiere esterne, comprese le zone di transito, sono prontamente informati dalle autorità competenti del loro diritto di chiedere protezione internazionale. I minori e le persone vulnerabili non sono collocati nei centri di trattenimento o tenuti ai valichi di frontiera o nelle zone di transito.

Emendamento 999
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Qualora vi sia motivo di credere che cittadini di paesi terzi o apolidi nei centri di trattenimento o ai valichi di frontiera alle frontiere esterne, comprese le zone di transito, possano necessitare di protezione internazionale, le autorità competenti li informano della possibilità di chiedere protezione***, in particolare quando:***	1. Qualora vi sia motivo di credere che cittadini di paesi terzi o apolidi nei centri di trattenimento o ai valichi di frontiera alle frontiere esterne, comprese le zone di transito, possano necessitare di protezione internazionale, le autorità competenti li informano della possibilità di chiedere protezione**.**

Or. en

Emendamento 1000
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) è probabile che si tratti di un minore non accompagnato;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1001
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) è probabile che si tratti di un minore non accompagnato;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Tutti i cittadini di paesi terzi nei centri di trattenimento o ai valichi di frontiera alle frontiere esterne, comprese le zone di transito, sono prontamente informati dalle autorità competenti del loro diritto di chiedere protezione internazionale. I minori e le persone vulnerabili non sono collocati nei centri di trattenimento o tenuti ai valichi di frontiera o nelle zone di transito.

Emendamento 1002
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) è probabile che si tratti di un minore non accompagnato;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Emendamento collegato a quello dell'articolo 30, paragrafo 1.

Emendamento 1003
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) segni evidenti indicano che la persona è affetta da disturbi mentali o di altro tipo che le impediscono di valutare la necessità di protezione internazionale;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1004
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) segni evidenti indicano che la persona è affetta da disturbi mentali o di altro tipo che le impediscono di valutare la necessità di protezione internazionale;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Emendamento collegato a quello dell'articolo 30, paragrafo 1.

Emendamento 1005
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) segni evidenti indicano che la persona è affetta da disturbi mentali o di altro tipo che le impediscono di valutare la necessità di protezione internazionale;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Tutti i cittadini di paesi terzi nei centri di trattenimento o ai valichi di frontiera alle frontiere esterne, comprese le zone di transito, sono prontamente informati dalle autorità competenti del loro diritto di chiedere protezione internazionale. I minori e le persone vulnerabili non sono collocati nei centri di trattenimento o tenuti ai valichi di frontiera o nelle zone di transito.

Emendamento 1006
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) la persona proviene da uno specifico paese di origine in cui notoriamente regna una situazione che rende probabile la necessità di protezione internazionale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1007
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) la persona proviene da uno specifico paese di origine in cui notoriamente regna una situazione che rende probabile la necessità di protezione internazionale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1008
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) la persona proviene da uno specifico paese di origine in cui notoriamente regna una situazione che rende probabile la necessità di protezione internazionale.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Emendamento collegato a quello dell'articolo 30, paragrafo 1.

Emendamento 1009
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le organizzazioni e le persone ***che prestano*** consulenza e assistenza hanno effettivo accesso ai cittadini di paesi terzi nei centri di trattenimento o ai valichi di frontiera alle frontiere esterne, comprese le zone di transito.	Le organizzazioni e le persone ***accreditate in forza del diritto nazionale a prestare*** consulenza e assistenza hanno effettivo accesso ai cittadini di paesi terzi nei centri di trattenimento o ai valichi di frontiera alle frontiere esterne, comprese le zone di

transito.

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire quali organizzazioni e persone hanno diritto a tale accesso in forza del diritto nazionale.

Emendamento 1010
Miltiadis Kyrkos

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le organizzazioni e le persone che prestano consulenza e assistenza hanno effettivo accesso ai cittadini di paesi terzi nei centri di trattenimento o ai valichi di frontiera alle frontiere esterne, comprese le zone di transito.	Le organizzazioni e le persone ***accreditate in forza del diritto nazionale a prestare*** consulenza e assistenza hanno effettivo accesso ai cittadini di paesi terzi nei centri di trattenimento o ai valichi di frontiera alle frontiere esterne, comprese le zone di transito.

Or. en

Emendamento 1011
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le ***organizzazioni e le*** persone che prestano consulenza ***e assistenza hanno effettivo*** accesso ai cittadini di paesi terzi nei centri di trattenimento o ai valichi di frontiera alle frontiere esterne, comprese le zone di transito.	Le persone che prestano consulenza ***possono avere*** accesso ai cittadini di paesi terzi nei centri di trattenimento o ai valichi di frontiera alle frontiere esterne, comprese le zone di transito.

Or. en

Emendamento 1012
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri possono limitare l'accesso laddove necessario, a norma del diritto nazionale, per la sicurezza, l'ordine pubblico o la gestione amministrativa del valico o del centro di trattenimento, purché l'accesso non risulti seriamente limitato o non sia reso impossibile.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1013
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri possono limitare l'accesso laddove necessario, a norma del diritto nazionale, per la sicurezza***,*** l'ordine pubblico ***o la gestione amministrativa*** del valico o del centro di trattenimento, purché l'accesso non risulti seriamente limitato o non sia reso impossibile.	Gli Stati membri possono limitare l'accesso laddove necessario, a norma del diritto nazionale, per la sicurezza ***o*** l'ordine pubblico del valico o del centro di trattenimento, purché l'accesso non risulti seriamente limitato o non sia reso impossibile. ***L'accesso ai rappresentanti legali è garantito in ogni circostanza.***

Or. en

Emendamento 1014
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri possono limitare l'accesso laddove necessario, a norma del diritto nazionale, per la sicurezza**,** l'ordine pubblico ***o la gestione amministrativa*** del valico o del centro di trattenimento, purché l'accesso non risulti seriamente limitato o non sia reso impossibile.	Gli Stati membri possono limitare l'accesso laddove necessario, a norma del diritto nazionale, per la sicurezza ***o*** l'ordine pubblico del valico o del centro di trattenimento, purché l'accesso non risulti seriamente limitato o non sia reso impossibile.

Or. en

Motivazione

È opportuno non limitare l'accesso ai centri di trattenimento o ai valichi di frontiera per motivi legati alla gestione amministrativa.

Emendamento 1015
Sergei Stanishev

Proposta di regolamento
Articolo 31 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Domanda a nome del coniuge, partner, minore o adulto dipendente	***Esame congiunto della domanda***

Or. en

Motivazione

Emendamento in linea con quelli precedenti volti a consentire agli Stati membri di esaminare assieme le domande.

Emendamento 1016
Kinga Gál

Proposta di regolamento
Articolo 31 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Domanda a nome del coniuge***, partner***, minore o adulto dipendente	Domanda a nome del coniuge, minore o adulto dipendente

Or. hu

Emendamento1017
Emil Radev

Proposta di regolamento
Articolo 31 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Domanda a nome del ***coniuge, partner,*** minore o adulto dipendente	Domanda a nome del minore o adulto dipendente

Or. bg

Emendamento 1018
Filiz Hyusmenova

Proposta di regolamento
Articolo 31 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Domanda a nome del ***coniuge, partner,*** minore o adulto dipendente	Domanda a nome del minore o adulto dipendente

Or. en

Motivazione

La domanda di protezione internazionale dovrebbe essere presentata di persona dal richiedente che ne abbia la capacità giuridica. Ai familiari del richiedente dovrebbero applicarsi le regole del ricongiungimento familiare.

Emendamento 1019
Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento

Articolo 31 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Domanda a nome del ***coniuge, partner,*** minore o adulto dipendente	Domanda a nome del minore o adulto dipendente

Or. en

Emendamento 1020
Sergei Stanishev

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Il richiedente può presentare*** domanda ***a nome del coniuge o del partner con cui ha una relazione stabile e durevole, di minori o di adulti dipendenti incapaci di agire***.	1. ***Gli Stati membri possono decidere di esaminare la*** domanda ***di protezione internazionale di un richiedente assieme alle domande dei suoi familiari, purché si trovino nel territorio dello stesso Stato membro***.

Or. en

Motivazione

Il diritto di asilo è personale e la dichiarazione d'intenti personale non dovrebbe essere sostituita. Le disposizioni relative alla presentazione di domande per conto di terzi potrebbero portare all'abuso da parte delle reti dei trafficanti di esseri umani. Il regolamento dovrebbe prevedere la possibilità per gli Stati membri di esaminare congiuntamente le domande dei membri della stessa famiglia, intento alla base del testo proposto dalla Commissione.

Emendamento 1021
Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il richiedente può presentare domanda a nome ***del coniuge o del partner***	1. Il richiedente può presentare domanda a nome di minori o di adulti

con cui ha una relazione stabile e durevole, di minori o di adulti dipendenti incapaci di agire.	dipendenti incapaci di agire.

Or. en

Emendamento 1022
Filiz Hyusmenova

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il richiedente può presentare domanda a nome ***del coniuge o del partner con cui ha una relazione stabile e durevole,*** di minori o di adulti dipendenti incapaci di agire.	1. Il richiedente può presentare domanda a nome di minori o di adulti dipendenti incapaci di agire.

Or. en

Motivazione

Emendamento collegato a quello del titolo dell'articolo 31.

Emendamento1023
Emil Radev

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il richiedente può presentare domanda a nome ***del coniuge o del partner con cui ha una relazione stabile e durevole, di*** minori o ***di*** adulti dipendenti incapaci di agire.	1. Il richiedente può presentare domanda a nome ***dei figli*** minori o adulti dipendenti incapaci di agire.

Or. bg

Emendamento 1024
Kinga Gál

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il richiedente può presentare domanda a nome del coniuge ***o del partner con cui ha una relazione stabile e durevole,*** di minori o di adulti dipendenti incapaci di agire.	1. Il richiedente può presentare domanda a nome del coniuge, di minori o di adulti dipendenti incapaci di agire.

Or. hu

Emendamento 1025
Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il richiedente può presentare domanda a nome del coniuge o del partner con cui ha una relazione stabile e durevole, di ***minori*** o di adulti dipendenti incapaci di agire.	1. Il richiedente può presentare domanda a nome del coniuge o del partner con cui ha una relazione stabile e durevole, di ***figli minorenni*** o di adulti dipendenti incapaci di agire.

Or. en

Emendamento 1026
Sergei Stanishev

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il coniuge o partner di cui al paragrafo 1 è informato in privato delle conseguenze procedurali del fatto che la domanda sia presentata a suo nome e del diritto di chiedere protezione	***soppresso***

internazionale con domanda separata. Al coniuge o partner che non acconsente a che sia presentata domanda a suo nome è data la possibilità di presentarla per proprio conto.

Or. en

Emendamento 1027
Filiz Hyusmenova

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il coniuge o partner di cui al paragrafo 1 è informato in privato delle conseguenze procedurali del fatto che la domanda sia presentata a suo nome e del diritto di chiedere protezione internazionale con domanda separata. Al coniuge o partner che non acconsente a che sia presentata domanda a suo nome è data la possibilità di presentarla per proprio conto.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Emendamento collegato a quello del titolo dell'articolo 31.

Emendamento 1028
Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il coniuge o partner di cui al paragrafo 1 è informato in privato delle conseguenze procedurali del fatto che la domanda sia presentata a suo nome e del	***soppresso***

diritto di chiedere protezione internazionale con domanda separata. Al coniuge o partner che non acconsente a che sia presentata domanda a suo nome è data la possibilità di presentarla per proprio conto.

Or. en

Emendamento1029
Emil Radev

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il coniuge o partner di cui al paragrafo 1 è informato in privato delle conseguenze procedurali del fatto che la domanda sia presentata a suo nome e del diritto di chiedere protezione internazionale con domanda separata. Al coniuge o partner che non acconsente a che sia presentata domanda a suo nome è data la possibilità di presentarla per proprio conto.	***soppresso***

Or. bg

Emendamento 1030
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il coniuge o partner di cui al paragrafo 1 è informato in privato delle conseguenze procedurali del fatto che la domanda sia presentata a suo nome e del diritto di chiedere protezione internazionale con domanda separata. ***Al***	2. Il coniuge o partner di cui al paragrafo 1 è informato in privato ***dall'autorità accertante*** delle conseguenze procedurali del fatto che la domanda sia presentata a suo nome e del diritto di chiedere protezione internazionale con

coniuge o partner che non acconsente a che sia presentata domanda a suo nome ***è data la possibilità*** di presentarla per proprio conto.	domanda separata. ***Il*** coniuge o partner che non acconsente a che sia presentata domanda a suo nome ***ha il diritto*** di presentarla per proprio conto.

Or. en

Motivazione

Il testo della Commissione non spiega su chi ricade l'obbligo di informare il coniuge o partner delle conseguenze procedurali del fatto che la domanda sia presentata a suo nome. Riteniamo che tale obbligo debba ricadere sull'autorità accertante.

Emendamento 1031
Kinga Gál

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il coniuge ***o partner*** di cui al paragrafo 1 è informato in privato delle conseguenze procedurali del fatto che la domanda sia presentata a suo nome e del diritto di chiedere protezione internazionale con domanda separata. Al coniuge ***o partner*** che non acconsente a che sia presentata domanda a suo nome è data la possibilità di presentarla per proprio conto.	2. Il coniuge di cui al paragrafo 1 è informato in privato delle conseguenze procedurali del fatto che la domanda sia presentata a suo nome e del diritto di chiedere protezione internazionale con domanda separata. Al coniuge che non acconsente a che sia presentata domanda a suo nome è data la possibilità di presentarla per proprio conto.

Or. hu

Emendamento 1032
Filiz Hyusmenova

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se il richiedente non presenta domanda a nome del coniuge o del partner di cui al paragrafo 1 entro il	***soppresso***

termine di dieci giorni lavorativi previsto all'articolo 28, paragrafo 1, è data al coniuge o partner la possibilità di presentare domanda per proprio conto entro un ulteriore termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del primo termine di dieci giorni lavorativi. Se il coniuge o partner non presenta domanda entro detto ulteriore termine di dieci giorni lavorativi, la domanda è respinta considerando che vi abbia rinunciato secondo la procedura prevista all'articolo 39.

Or. en

Motivazione

Emendamento collegato a quello del titolo dell'articolo 31.

Emendamento 1033
Sergei Stanishev

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se il richiedente non presenta domanda a nome del coniuge o del partner di cui al paragrafo 1 entro il termine di dieci giorni lavorativi previsto all'articolo 28, paragrafo 1, è data al coniuge o partner la possibilità di presentare domanda per proprio conto entro un ulteriore termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del primo termine di dieci giorni lavorativi. Se il coniuge o partner non presenta domanda entro detto ulteriore termine di dieci giorni lavorativi, la domanda è respinta considerando che vi abbia rinunciato secondo la procedura prevista all'articolo 39.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1034
Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se il richiedente non presenta domanda a nome del coniuge o del partner di cui al paragrafo 1 entro il termine di dieci giorni lavorativi previsto all'articolo 28, paragrafo 1, è data al coniuge o partner la possibilità di presentare domanda per proprio conto entro un ulteriore termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del primo termine di dieci giorni lavorativi. Se il coniuge o partner non presenta domanda entro detto ulteriore termine di dieci giorni lavorativi, la domanda è respinta considerando che vi abbia rinunciato secondo la procedura prevista all'articolo 39.	***soppresso***

Or. en

Emendamento1035
Emil Radev

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se il richiedente non presenta domanda a nome del coniuge o del partner di cui al paragrafo 1 entro il termine di dieci giorni lavorativi previsto all'articolo 28, paragrafo 1, è data al coniuge o partner la possibilità di presentare domanda per proprio conto entro un ulteriore termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del	***soppresso***

primo termine di dieci giorni lavorativi. Se il coniuge o partner non presenta domanda entro detto ulteriore termine di dieci giorni lavorativi, la domanda è respinta considerando che vi abbia rinunciato secondo la procedura prevista all'articolo 39.

Or. bg

Emendamento 1036
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se il richiedente non presenta domanda a nome del coniuge o del partner di cui al paragrafo 1 entro il termine di ***dieci*** giorni lavorativi previsto all'articolo 28, paragrafo 1, è data al coniuge o partner la possibilità di presentare domanda per proprio conto entro un ulteriore termine di ***dieci*** giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del primo termine di ***dieci*** giorni lavorativi. ***Se il coniuge o partner non presenta domanda entro detto ulteriore termine di dieci giorni lavorativi, la domanda è respinta considerando che vi abbia rinunciato secondo la procedura prevista all'articolo 39.***	3. Se il richiedente non presenta domanda a nome del coniuge o del partner di cui al paragrafo 1 entro il termine di ***quindici*** giorni lavorativi previsto all'articolo 28, paragrafo 1, è data al coniuge o partner la possibilità di presentare domanda per proprio conto entro un ulteriore termine di ***quindici*** giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del primo termine di ***quindici*** giorni lavorativi.

Or. en

Motivazione

Le norme per il respingimento delle domande considerando che il richiedente vi abbia rinunciato sono stabilite dall'articolo 39 e non è necessario ripeterle in questa sede.

Emendamento 1037
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se il richiedente non presenta domanda a nome del coniuge o del partner di cui al paragrafo 1 entro il termine di ***dieci*** giorni lavorativi previsto all'articolo 28, paragrafo 1, è data al coniuge o partner la possibilità di presentare domanda per proprio conto entro un ulteriore termine di ***dieci*** giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del primo termine di ***dieci*** giorni lavorativi. ***Se il coniuge o partner non presenta domanda entro detto ulteriore termine di dieci giorni lavorativi, la domanda è respinta considerando che vi abbia rinunciato secondo la procedura prevista all'articolo 39.***	3. Se il richiedente non presenta domanda a nome del coniuge o del partner di cui al paragrafo 1 entro il termine di ***venti*** giorni lavorativi previsto all'articolo 28, paragrafo 1, è data al coniuge o partner la possibilità di presentare domanda per proprio conto entro un ulteriore termine di ***venti*** giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del primo termine di ***venti*** giorni lavorativi.

Or. en

Emendamento 1038
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se il richiedente non presenta domanda a nome del coniuge o del partner di cui al paragrafo 1 entro il termine di ***dieci*** giorni lavorativi previsto all'articolo 28, paragrafo 1, è data al coniuge o partner la possibilità di presentare domanda per proprio conto entro un ulteriore termine di ***dieci*** giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del primo termine di dieci giorni lavorativi. Se il coniuge o partner non presenta domanda entro detto ulteriore termine di ***dieci*** giorni lavorativi, ***la domanda è respinta considerando che vi***	3. Se il richiedente non presenta domanda a nome del coniuge o del partner di cui al paragrafo 1 entro il termine di ***venti*** giorni lavorativi previsto all'articolo 28, paragrafo 1, è data al coniuge o partner la possibilità di presentare domanda per proprio conto entro un ulteriore termine di ***venti*** giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del primo termine di quindici giorni lavorativi. Se il coniuge o partner non presenta domanda entro detto ulteriore termine di ***venti*** giorni lavorativi, ***l'esame della domanda è sospeso***.

abbia rinunciato secondo la procedura prevista all'articolo 39.

Or. en

Emendamento 1039
Kinga Gál

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se il richiedente non presenta domanda a nome del coniuge ***o del partner*** di cui al paragrafo 1 entro il termine di dieci giorni lavorativi previsto all'articolo 28, paragrafo 1, è data al coniuge ***o partner*** la possibilità di presentare domanda per proprio conto entro un ulteriore termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del primo termine di dieci giorni lavorativi. Se il coniuge ***o partner*** non presenta domanda entro detto ulteriore termine di dieci giorni lavorativi, la domanda è respinta considerando che vi abbia rinunciato secondo la procedura prevista all'articolo 39.	3. Se il richiedente non presenta domanda a nome del coniuge di cui al paragrafo 1 entro il termine di dieci giorni lavorativi previsto all'articolo 28, paragrafo 1, è data al coniuge la possibilità di presentare domanda per proprio conto entro un ulteriore termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del primo termine di dieci giorni lavorativi. Se il coniuge non presenta domanda entro detto ulteriore termine di dieci giorni lavorativi, la domanda è respinta considerando che vi abbia rinunciato secondo la procedura prevista all'articolo 39.

Or. hu

Emendamento 1040
Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se il richiedente non presenta domanda a nome dell'adulto dipendente di cui al paragrafo 1 entro il termine di dieci giorni lavorativi previsto all'articolo 28, paragrafo 1, l'autorità accertante	***soppresso***

presenta domanda a nome dell'adulto dipendente se, alla luce di una valutazione specifica della sua situazione personale, ritiene che possa necessitare di protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 1041
Sergei Stanishev

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se il richiedente non presenta domanda a nome dell'adulto dipendente di cui al paragrafo 1 entro il termine di dieci giorni lavorativi previsto all'articolo 28, paragrafo 1, l'autorità accertante presenta domanda a nome dell'adulto dipendente se, alla luce di una valutazione specifica della sua situazione personale, ritiene che possa necessitare di protezione internazionale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1042
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se il richiedente non presenta domanda a nome dell'adulto dipendente di cui al paragrafo 1 entro il termine di dieci giorni lavorativi previsto all'articolo 28, paragrafo 1, l'autorità accertante presenta domanda a nome dell'adulto dipendente se, alla luce di una valutazione specifica della	4. Se il richiedente non presenta domanda a nome dell'adulto dipendente di cui al paragrafo 1 entro il termine di dieci giorni lavorativi previsto all'articolo 28, paragrafo 1, l'autorità accertante presenta domanda a nome dell'adulto dipendente ***e con il suo consenso*** se, alla luce di una

sua situazione personale, ritiene che possa necessitare di protezione internazionale.	valutazione specifica della sua situazione personale, ritiene che possa necessitare di protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 1043
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se il richiedente non presenta domanda a nome dell'adulto dipendente di cui al paragrafo 1 entro il termine di ***dieci*** giorni lavorativi previsto all'articolo 28, paragrafo 1, l'autorità accertante presenta domanda a nome dell'adulto dipendente se, alla luce di una valutazione specifica della sua situazione personale, ritiene che possa necessitare di protezione internazionale.	4. Se il richiedente non presenta domanda a nome dell'adulto dipendente di cui al paragrafo 1 entro il termine di ***venti*** giorni lavorativi previsto all'articolo 28, paragrafo 1, l'autorità accertante presenta domanda a nome dell'adulto dipendente se, alla luce di una valutazione specifica della sua situazione personale, ritiene che possa necessitare di protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 1044
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se il richiedente non presenta domanda a nome dell'adulto dipendente di cui al paragrafo 1 entro il termine di ***dieci*** giorni lavorativi previsto all'articolo 28, paragrafo 1, l'autorità accertante presenta domanda a nome dell'adulto dipendente se, alla luce di una valutazione specifica della sua situazione personale, ritiene che possa	4. Se il richiedente non presenta domanda a nome dell'adulto dipendente di cui al paragrafo 1 entro il termine di ***quindici*** giorni lavorativi previsto all'articolo 28, paragrafo 1, l'autorità accertante presenta domanda a nome dell'adulto dipendente se, alla luce di una valutazione specifica della sua situazione

necessitare di protezione internazionale.	personale, ritiene che possa necessitare di protezione internazionale.

Or. en

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti precedenti.

Emendamento 1045
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se il richiedente non presenta domanda a nome dell'adulto dipendente di cui al paragrafo 1 entro il termine di ***dieci*** giorni lavorativi previsto all'articolo 28, paragrafo 1, l'autorità accertante presenta domanda a nome dell'adulto dipendente se, alla luce di una valutazione specifica della sua situazione personale, ***ritiene*** che possa necessitare di protezione internazionale.	4. Se il richiedente non presenta domanda a nome dell'adulto dipendente di cui al paragrafo 1 entro il termine di ***venti*** giorni lavorativi previsto all'articolo 28, paragrafo 1, l'autorità accertante presenta domanda a nome dell'adulto dipendente se, alla luce di una valutazione specifica della sua situazione personale, ***i fatti indicano*** che possa necessitare di protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 1046
Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Se una persona ha presentato domanda a nome del coniuge o del partner con cui ha una relazione stabile e durevole o di un adulto dipendente incapace di agire, è data a ciascuna di tali persone la possibilità di sostenere un	***soppresso***

colloquio personale.

Or. en

Emendamento 1047
Sergei Stanishev

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Se una persona ha presentato domanda a nome del coniuge o del partner con cui ha una relazione stabile e durevole o di un adulto dipendente incapace di agire, è data a ciascuna di tali persone la possibilità di sostenere un colloquio personale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1048
Filiz Hyusmenova

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Se una persona ha presentato domanda a nome ***del coniuge o del partner con cui ha una relazione stabile e durevole o*** di un adulto dipendente incapace di agire, è data a ***ciascuna di*** tali persone la possibilità di sostenere un colloquio personale.	5. Se una persona ha presentato domanda a nome di un adulto dipendente incapace di agire, è data a tali persone la possibilità di sostenere un colloquio personale.

Or. en

Motivazione

Emendamento collegato a quello del titolo dell'articolo 31.

Emendamento1049
Emil Radev

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Se una persona ha presentato domanda a nome ***del coniuge o del partner con cui ha una relazione stabile e durevole o di un adulto dipendente incapace*** di agire, è data a ciascuna di tali persone la possibilità di sostenere un colloquio personale.	5. Se una persona ha presentato domanda a nome ***dei figli adulti dipendenti incapaci*** di agire, è data a ciascuna di tali persone la possibilità di sostenere un colloquio personale.

Or. bg

Emendamento 1050
Kinga Gál

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Se una persona ha presentato domanda a nome del coniuge ***o del partner con cui ha una relazione stabile e durevole*** o di un adulto dipendente incapace di agire, è data a ciascuna di tali persone la possibilità di sostenere un colloquio personale.	5. Se una persona ha presentato domanda a nome del coniuge o di un adulto dipendente incapace di agire, è data a ciascuna di tali persone la possibilità di sostenere un colloquio personale.

Or. hu

Emendamento 1051
Sergei Stanishev

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Nel caso di minore accompagnato, anche la presentazione della domanda da parte dell'adulto che ne è responsabile, di cui al paragrafo 6, è considerata presentazione di una domanda di protezione internazionale a nome del minore.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1052
Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Se l'adulto responsabile del minore accompagnato non fa domanda per sé, il minore accompagnato riceve, quando manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale, informazioni chiare sulla possibilità di presentare domanda per proprio conto e sulla relativa procedura.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1053
Sergei Stanishev

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Se l'adulto responsabile del minore accompagnato non fa domanda per sé, il minore accompagnato riceve, quando manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale, informazioni	***soppresso***

chiare sulla possibilità di presentare domanda per proprio conto e sulla relativa procedura.

Or. en

Emendamento 1054
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi, Carlos Coelho

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Se l'adulto responsabile del minore accompagnato non fa domanda per sé, il minore accompagnato riceve, quando manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale, informazioni chiare sulla possibilità di presentare domanda per proprio conto e sulla relativa procedura.	8. Se l'adulto responsabile del minore accompagnato non fa domanda per sé, il minore accompagnato riceve, quando manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale, informazioni chiare sulla possibilità di presentare domanda per proprio conto e sulla relativa procedura ***e sulla possibilità effettiva di farlo entro il termine di dieci giorni lavorativi previsto dall'articolo 28, paragrafo 1, se ha la capacità di agire in giudizio ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se il minore non ha la capacità di agire in giudizio ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato, l'autorità accertante agisce a nome del minore, tenendo in debito conto le sue opinioni.***

Or. en

Emendamento 1055
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*

8. Se l'adulto responsabile del minore accompagnato non fa domanda per sé, il minore accompagnato ***riceve***, quando manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale, ***informazioni chiare sulla possibilità di presentare*** domanda per proprio conto ***e sulla relativa procedura***.	8. Se l'adulto responsabile del minore accompagnato non fa domanda per sé, ***le autorità competenti informano chiaramente*** il minore accompagnato, quando manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale, ***della procedura di presentazione della*** domanda per proprio conto.

Or. en

Motivazione

Il testo della Commissione non spiega su chi ricade l'obbligo di informare il minore accompagnato. Riteniamo che tale obbligo debba ricadere sull'autorità accertante. Inoltre, il riferimento alla possibilità di presentare la domanda è fuorviante, poiché è compito del richiedente presentare tale domanda.

Emendamento 1056
Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Se l'adulto responsabile del minore accompagnato non presenta domanda a nome del minore entro il termine di dieci giorni lavorativi previsto all'articolo 28, paragrafo 1, il minore è informato della possibilità di presentare domanda per proprio conto e, se ha la capacità di agire in giudizio ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato, questa possibilità gli è data entro un ulteriore termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del primo termine di dieci giorni lavorativi. Se il minore non presenta domanda per proprio conto entro detto ulteriore termine di dieci giorni lavorativi, la domanda è respinta considerando che vi abbia rinunciato secondo la procedura prevista all'articolo 39.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1057
Sergei Stanishev

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Se l'adulto responsabile del minore accompagnato non presenta domanda a nome del minore entro il termine di dieci giorni lavorativi previsto all'articolo 28, paragrafo 1, il minore è informato della possibilità di presentare domanda per proprio conto e, se ha la capacità di agire in giudizio ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato, questa possibilità gli è data entro un ulteriore termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del primo termine di dieci giorni lavorativi. Se il minore non presenta domanda per proprio conto entro detto ulteriore termine di dieci giorni lavorativi, la domanda è respinta considerando che vi abbia rinunciato secondo la procedura prevista all'articolo 39.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1058
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi, Carlos Coelho

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Se l'adulto responsabile del minore accompagnato non presenta domanda a nome del minore entro il termine di dieci giorni lavorativi previsto all'articolo 28,	9. Se l'adulto responsabile del minore accompagnato non presenta domanda a nome del minore entro il termine di dieci giorni lavorativi previsto all'articolo 28,

paragrafo 1, il minore è informato della possibilità di presentare domanda per proprio conto e, se ha la capacità di agire in giudizio ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato, questa possibilità gli è data entro un ulteriore termine di dieci giorni lavorativi a decorrere ***dalla scadenza del primo termine di dieci giorni lavorativi***. Se il minore non presenta domanda per proprio conto entro detto ulteriore termine di dieci giorni lavorativi, la domanda è respinta considerando che vi abbia rinunciato secondo la procedura prevista all'articolo 39.	paragrafo 1, il minore è informato della possibilità di presentare domanda per proprio conto ***e della relativa procedura*** e, se ha la capacità di agire in giudizio ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato, questa possibilità ***effettiva*** gli è data entro un ulteriore termine di dieci giorni lavorativi a decorrere ***dal momento in cui ne è informato***. Se il minore non presenta domanda per proprio conto entro detto ulteriore termine di dieci giorni lavorativi, la domanda è respinta considerando che vi abbia rinunciato secondo la procedura prevista all'articolo 39. ***Se il minore non ha la capacità di agire in giudizio ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato, l'autorità accertante agisce a nome del minore, tenendo in debito conto le sue opinioni.***

Or. en

Emendamento 1059
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Se l'adulto responsabile del minore accompagnato non presenta domanda a nome del minore entro il termine di ***dieci*** giorni lavorativi previsto all'articolo 28, paragrafo 1, il minore è informato della ***possibilità di*** presentare domanda per proprio conto e, se ha la capacità di agire in giudizio ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato, questa possibilità gli è data entro un ulteriore termine di ***dieci*** giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del primo termine di ***dieci*** giorni lavorativi. ***Se il minore non presenta domanda per proprio conto entro detto ulteriore termine di dieci giorni***	9. Se l'adulto responsabile del minore accompagnato non presenta domanda a nome del minore entro il termine di ***quindici*** giorni lavorativi previsto all'articolo 28, paragrafo 1, il minore è informato della ***procedura per*** presentare domanda per proprio conto e, se ha la capacità di agire in giudizio ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato, questa possibilità gli è data entro un ulteriore termine di ***quindici*** giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del primo termine di ***quindici*** giorni lavorativi.

lavorativi, la domanda è respinta considerando che vi abbia rinunciato secondo la procedura prevista all'articolo 39.

Or. en

Motivazione

Coerenza con gli emendamenti precedenti al presente articolo.

Emendamento 1060
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Se l'adulto responsabile del minore accompagnato non presenta domanda a nome del minore entro il termine di ***dieci*** giorni lavorativi previsto all'articolo 28, paragrafo 1, il minore è informato della possibilità di presentare domanda per proprio conto e, se ha la capacità di agire in giudizio ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato, questa possibilità gli è data entro un ulteriore termine di ***dieci*** giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del primo termine di ***dieci*** giorni lavorativi. Se il minore non presenta domanda per proprio conto entro detto ulteriore termine di ***dieci*** giorni lavorativi, ***la domanda è respinta considerando che vi abbia rinunciato secondo la procedura prevista all'articolo 39***.	9. Se l'adulto responsabile del minore accompagnato non presenta domanda a nome del minore entro il termine di ***venti*** giorni lavorativi previsto all'articolo 28, paragrafo 1, il minore è informato della possibilità di presentare domanda per proprio conto e, se ha la capacità di agire in giudizio ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato, questa possibilità gli è data entro un ulteriore termine di ***venti*** giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del primo termine di ***venti*** giorni lavorativi. Se il minore non presenta domanda per proprio conto entro detto ulteriore termine di ***venti*** giorni lavorativi, ***l'autorità competente ai sensi dell'articolo 5 presenta una domanda a nome del minore***.

Or. en

Emendamento 1061
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Se l'adulto responsabile del minore accompagnato non presenta domanda a nome del minore entro il termine di ***dieci*** giorni lavorativi previsto all'articolo 28, paragrafo 1, il minore è informato della possibilità di presentare domanda per proprio conto e, se ha la capacità di agire in giudizio ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato, questa possibilità gli è data entro un ulteriore termine di ***dieci*** giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del primo termine di ***dieci*** giorni lavorativi. Se il minore non presenta domanda per proprio conto entro detto ulteriore termine di ***dieci*** giorni lavorativi, la domanda è respinta considerando che vi abbia rinunciato secondo la procedura prevista all'articolo 39.	9. Se l'adulto responsabile del minore accompagnato non presenta domanda a nome del minore entro il termine di ***venti*** giorni lavorativi previsto all'articolo 28, paragrafo 1, il minore è informato della possibilità di presentare domanda per proprio conto e, se ha la capacità di agire in giudizio ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato, questa possibilità gli è data entro un ulteriore termine di ***venti*** giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del primo termine di ***venti*** giorni lavorativi. Se il minore non presenta domanda per proprio conto entro detto ulteriore termine di ***venti*** giorni lavorativi, la domanda è respinta considerando che vi abbia rinunciato secondo la procedura prevista all'articolo 39.

Or. en

Emendamento 1062
Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. Per decidere sull'ammissibilità della domanda separata presentata da un coniuge, partner o minore a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), la domanda di protezione internazionale è sottoposta a esame preliminare per accertare se i fatti che circondano la situazione del coniuge, del partner o del minore giustifichino una domanda	***soppresso***

separata.

Se giustificata dai fatti che circondano la situazione del coniuge, del partner o del minore, la domanda separata è sottoposta a ulteriore esame ai fini della decisione sul merito. In caso contrario, la domanda separata è respinta per inammissibilità, senza che questo pregiudichi il regolare esame dell'eventuale domanda presentata a nome del coniuge, del partner o del minore.

Or. en

Motivazione

Il presente testo è fuorviante. Ogni domanda deve essere valutata individualmente. Le norme che disciplinano le procedure di ammissibilità sono stabilite altrove. Il presente paragrafo non è necessario, in quanto non è presente nella vigente direttiva procedure.

Emendamento 1063
Sergei Stanishev

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. Per decidere sull'ammissibilità della domanda separata presentata da un coniuge, partner o minore a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), la domanda di protezione internazionale è sottoposta a esame preliminare per accertare se i fatti che circondano la situazione del coniuge, del partner o del minore giustifichino una domanda separata.	***soppresso***
Se giustificata dai fatti che circondano la situazione del coniuge, del partner o del minore, la domanda separata è sottoposta a ulteriore esame ai fini della decisione sul merito. In caso contrario, la domanda separata è respinta per inammissibilità, senza che questo pregiudichi il regolare	

esame dell'eventuale domanda presentata a nome del coniuge, del partner o del minore.

Or. en

Motivazione

Emendamento in linea con quelli precedenti volti a rimuovere la verifica di ammissibilità quale requisito prima di applicare il regolamento Dublino.

Emendamento 1064
Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 10 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per decidere sull'ammissibilità della domanda separata presentata da un coniuge, partner o minore a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), la domanda di protezione internazionale è sottoposta a esame preliminare per accertare se i fatti che circondano la situazione del coniuge, del partner o del minore giustifichino una domanda separata.	***soppresso***

Or. en

Emendamento1065
Emil Radev

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 10 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per decidere sull'ammissibilità della domanda separata presentata da un ***coniuge, partner o*** minore a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), la domanda di protezione internazionale è	Per decidere sull'ammissibilità della domanda separata presentata da un minore a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), la domanda di protezione internazionale è sottoposta a esame

sottoposta a esame preliminare per accertare se i fatti che circondano la situazione ***del coniuge, del partner o*** del minore giustifichino una domanda separata.	preliminare per accertare se i fatti che circondano la situazione del minore giustifichino una domanda separata.

Or. bg

Emendamento 1066
Filiz Hyusmenova

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 10 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per decidere sull'ammissibilità della domanda separata presentata da un ***coniuge, partner o*** minore a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), la domanda di protezione internazionale è sottoposta a esame preliminare per accertare se i fatti che circondano la situazione ***del coniuge, del partner o*** del minore giustifichino una domanda separata.	Per decidere sull'ammissibilità della domanda separata presentata da un minore a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), la domanda di protezione internazionale è sottoposta a esame preliminare per accertare se i fatti che circondano la situazione del minore giustifichino una domanda separata.

Or. en

Motivazione

Emendamento collegato a quello del titolo dell'articolo 31.

Emendamento 1067
Kinga Gál

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 10 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per decidere sull'ammissibilità della domanda separata presentata da un coniuge***, partner*** o minore a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), la	Per decidere sull'ammissibilità della domanda separata presentata da un coniuge o minore a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), la domanda di

domanda di protezione internazionale è sottoposta a esame preliminare per accertare se i fatti che circondano la situazione del coniuge***, del partner*** o del minore giustifichino una domanda separata.	protezione internazionale è sottoposta a esame preliminare per accertare se i fatti che circondano la situazione del coniuge o del minore giustifichino una domanda separata.

Or. hu

Emendamento 1068
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 10 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se giustificata dai fatti che circondano la situazione del coniuge, del partner o del minore, la domanda separata è sottoposta a ulteriore esame ai fini della decisione sul merito. ***In caso contrario, la domanda separata è respinta per inammissibilità, senza che questo pregiudichi il regolare esame dell'eventuale domanda presentata a nome del coniuge, del partner o del minore.***	Se giustificata dai fatti che circondano la situazione del coniuge, del partner o del minore, la domanda separata è sottoposta a ulteriore esame ai fini della decisione sul merito.

Or. en

Emendamento1069
Emil Radev

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 10 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se giustificata dai fatti che circondano la situazione ***del coniuge, del partner o*** del minore, la domanda separata è sottoposta a ulteriore esame ai fini della decisione sul merito. In caso contrario, la domanda separata è respinta per inammissibilità,	Se giustificata dai fatti che circondano la situazione del minore, la domanda separata è sottoposta a ulteriore esame ai fini della decisione sul merito. In caso contrario, la domanda separata è respinta per inammissibilità, senza che questo

senza che questo pregiudichi il regolare esame dell'eventuale domanda presentata a nome ***del coniuge, del partner o*** del minore.	pregiudichi il regolare esame dell'eventuale domanda presentata a nome del minore.

Or. bg

Emendamento 1070
Filiz Hyusmenova

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 10 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se giustificata dai fatti che circondano la situazione ***del coniuge, del partner o*** del minore, la domanda separata è sottoposta a ulteriore esame ai fini della decisione sul merito. In caso contrario, la domanda separata è respinta per inammissibilità, senza che questo pregiudichi il regolare esame dell'eventuale domanda presentata a nome ***del coniuge, del partner o*** del minore.	Se giustificata dai fatti che circondano la situazione del minore, la domanda separata è sottoposta a ulteriore esame ai fini della decisione sul merito. In caso contrario, la domanda separata è respinta per inammissibilità, senza che questo pregiudichi il regolare esame dell'eventuale domanda presentata a nome del minore.

Or. en

Motivazione

Emendamento collegato a quello del titolo dell'articolo 31.

Emendamento 1071
Kinga Gál

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 10 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se giustificata dai fatti che circondano la situazione del coniuge***, del partner*** o del minore, la domanda separata è sottoposta a ulteriore esame ai fini della decisione sul merito. In caso contrario, la domanda	Se giustificata dai fatti che circondano la situazione del coniuge o del minore, la domanda separata è sottoposta a ulteriore esame ai fini della decisione sul merito. In caso contrario, la domanda separata è

separata è respinta per inammissibilità, senza che questo pregiudichi il regolare esame dell'eventuale domanda presentata a nome del coniuge, del partner o del minore.	respinta per inammissibilità, senza che questo pregiudichi il regolare esame dell'eventuale domanda presentata a nome del coniuge, del partner o del minore.

Or. hu

Emendamento 1072
Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 10 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se giustificata dai fatti che circondano la situazione ***del coniuge, del partner o*** del minore, la domanda separata è sottoposta a ulteriore esame ai fini della decisione sul merito. In caso contrario, la domanda separata è respinta per inammissibilità, senza che questo pregiudichi il regolare esame dell'eventuale domanda presentata a nome del coniuge, del partner o del minore.	Se giustificata dai fatti che circondano la situazione del minore, la domanda separata è sottoposta a ulteriore esame ai fini della decisione sul merito. In caso contrario, la domanda separata è respinta per inammissibilità, senza che questo pregiudichi il regolare esame dell'eventuale domanda presentata a nome del coniuge, del partner o del minore.

Or. en

Emendamento 1073
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Ana Gomes, Josef Weidenholzer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il minore non accompagnato che ha la capacità di agire in giudizio ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato presenta domanda per proprio conto oppure il tutore la presenta a suo nome. Il tutore assiste il minore non accompagnato e lo informa adeguatamente delle modalità e della sede in cui presentare la domanda.	1. Il minore non accompagnato che ha la capacità di agire in giudizio ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato presenta domanda per proprio conto oppure il tutore la presenta a suo nome. ***Senza che questo pregiudichi il diritto del minore non accompagnato all'assistenza e alla rappresentanza legali in conformità degli articoli 14 e 15,*** il

	tutore assiste il minore non accompagnato e lo informa adeguatamente delle modalità e della sede in cui presentare la domanda

Or. en

Motivazione

Tutti i minori non accompagnati godono dello stesso diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali di qualsiasi altro richiedente, compreso il diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite, che dovrebbero essere disponibili prima della presentazione della domanda.

Emendamento1074
Emil Radev

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Per il minore non accompagnato il termine di dieci giorni lavorativi per la presentazione della domanda previsto all'articolo 28, paragrafo 1, decorre dalla data in cui il tutore è nominato e ha incontrato il minore.*** Se il tutore non presenta domanda a nome del minore non accompagnato ***entro detto termine di dieci giorni lavorativi***, l'autorità accertante presenta domanda a nome del minore non accompagnato se, alla luce di una valutazione specifica della sua situazione personale, ritiene che possa necessitare di protezione internazionale.	2. Se il tutore non presenta domanda a nome del minore non accompagnato, l'autorità accertante presenta domanda a nome del minore non accompagnato se, alla luce di una valutazione specifica della sua situazione personale, ritiene che possa necessitare di protezione internazionale.

Or. bg

Emendamento 1075
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per il minore non accompagnato il termine di ***dieci*** giorni lavorativi per la presentazione della domanda previsto all'articolo 28, paragrafo 1, decorre dalla data in cui il tutore è nominato e ha incontrato il minore. Se il tutore non presenta domanda a nome del minore non accompagnato entro detto termine di ***dieci*** giorni lavorativi, l'autorità accertante presenta domanda a nome del minore non accompagnato ***se, alla luce di una valutazione specifica della sua situazione personale, ritiene che possa necessitare di protezione internazionale***.	2. Per il minore non accompagnato il termine di ***quindici*** giorni lavorativi per la presentazione della domanda previsto all'articolo 28, paragrafo 1, decorre dalla data in cui il tutore è nominato e ha incontrato il minore. Se il tutore non presenta domanda a nome del minore non accompagnato entro detto termine di ***quindici*** giorni lavorativi, l'autorità accertante presenta domanda a nome del minore non accompagnato.

Or. en

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti precedenti. Il presente paragrafo riguarda la presentazione di una domanda già preparata; pertanto l'autorità accertante non può decidere, in questa fase, se il minore necessiti o meno di protezione internazionale prima dell'esame sostanziale della domanda. Poiché il minore non accompagnato ha già preparato la domanda, questa dovrebbe essere presentata a suo nome.

Emendamento 1076
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per il minore non accompagnato il termine di dieci giorni lavorativi per la presentazione della domanda previsto all'articolo 28, paragrafo 1, decorre dalla data in cui il tutore è nominato e ha incontrato il minore. Se il tutore non presenta domanda a nome del minore non accompagnato entro detto termine di dieci giorni lavorativi, l'autorità accertante presenta domanda a nome del minore non	2. Per il minore non accompagnato il termine di dieci giorni lavorativi per la presentazione della domanda previsto all'articolo 28, paragrafo 1, decorre dalla data in cui il tutore è nominato e ha incontrato il minore. Se il tutore non presenta domanda a nome del minore non accompagnato entro detto termine di dieci giorni lavorativi, l'autorità accertante presenta domanda a nome del minore non

accompagnato ***se, alla luce di una valutazione specifica della sua situazione personale, ritiene che possa necessitare di protezione internazionale***.	accompagnato.

Or. en

Emendamento 1077
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per il minore non accompagnato il termine di ***dieci*** giorni lavorativi per la presentazione della domanda previsto all'articolo 28, paragrafo 1, decorre dalla data in cui il tutore è nominato e ha incontrato il minore. Se il tutore non presenta domanda a nome del minore non accompagnato entro detto termine di ***dieci*** giorni lavorativi, l'autorità accertante presenta domanda a nome del minore non accompagnato ***se, alla luce di una valutazione specifica della sua situazione personale, ritiene che possa necessitare di protezione internazionale***.	2. Per il minore non accompagnato il termine di ***venti*** giorni lavorativi per la presentazione della domanda previsto all'articolo 28, paragrafo 1, decorre dalla data in cui il tutore è nominato e ha incontrato il minore. Se il tutore non presenta domanda a nome del minore non accompagnato entro detto termine di ***venti*** giorni lavorativi, l'autorità accertante presenta domanda a nome del minore non accompagnato.

Or. en

Emendamento 1078
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per il minore non accompagnato il termine di ***dieci*** giorni lavorativi per la	2. Per il minore non accompagnato il termine di ***venti*** giorni lavorativi per la

presentazione della domanda previsto all'articolo 28, paragrafo 1, decorre dalla data in cui il tutore è nominato e ha incontrato il minore. Se il tutore non presenta domanda a nome del minore non accompagnato entro detto termine di ***dieci*** giorni lavorativi, l'autorità accertante presenta domanda a nome del minore non accompagnato se, alla luce di una valutazione specifica della sua situazione personale, ritiene che possa necessitare di protezione internazionale.	presentazione della domanda previsto all'articolo 28, paragrafo 1, decorre dalla data in cui il tutore è nominato e ha incontrato il minore. Se il tutore non presenta domanda a nome del minore non accompagnato entro detto termine di ***venti*** giorni lavorativi, l'autorità accertante presenta domanda a nome del minore non accompagnato se, alla luce di una valutazione specifica della sua situazione personale, ritiene che possa necessitare di protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 1079
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli organismi di cui all'articolo 10 della direttiva 2008/115/CE hanno il diritto di presentare domanda di protezione internazionale a nome di un minore non accompagnato se, alla luce di una valutazione specifica della sua situazione personale, ritengono che possa necessitare di protezione internazionale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1080
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'autorità accertante decide sulla domanda di protezione internazionale	***soppresso***

dopo averne esaminato adeguatamente l'ammissibilità o il merito. L'autorità accertante esamina individualmente ciascuna domanda in modo obiettivo e imparziale. L'esame della domanda tiene conto degli elementi seguenti:

(a) dichiarazioni e documentazione pertinenti presentate dal richiedente, che deve anche render noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi;

(b) tutte le informazioni d'interesse, accurate e aggiornate sulla situazione regnante nel paese d'origine del richiedente alla data della decisione sulla domanda, comprese le disposizioni legislative e regolamentari ivi vigenti e le relative modalità di applicazione, così come qualsiasi altra informazione d'interesse raccolta presso l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, le organizzazioni internazionali per i diritti umani o altra fonte;

(c) analisi comune delle informazioni sui paesi di origine di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Agenzia UE per l'asilo);

(d) situazione individuale e circostanze personali del richiedente, in particolare l'estrazione sociale, il genere, l'età, l'orientamento sessuale e l'identità di genere, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;

(e) eventualità che le attività svolte dal richiedente dopo aver lasciato il paese di origine abbiano mirato esclusivamente o principalmente a creare le condizioni necessarie per chiedere protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività espongano il richiedente a persecuzione o a danno grave in caso di

rientro nel paese;

(f) eventualità che ci si possa ragionevolmente attendere dal richiedente un ricorso alla protezione di un altro paese di cui potrebbe dichiararsi cittadino.

Or. en

Emendamento 1081
Sergei Stanishev

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***L'autorità accertante decide sulla domanda di protezione internazionale dopo averne esaminato adeguatamente l'ammissibilità o il merito.*** L'autorità accertante esamina individualmente ciascuna domanda in modo obiettivo e imparziale. L'esame della domanda tiene conto degli elementi seguenti:	2. L'autorità accertante esamina individualmente ciascuna domanda in modo obiettivo e imparziale. L'esame della domanda tiene conto degli elementi seguenti:

Or. en

Motivazione

Emendamento in linea con quelli precedenti volti a rimuovere la verifica di ammissibilità quale requisito prima di applicare il regolamento Dublino.

Emendamento 1082
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'autorità accertante decide sulla domanda di protezione internazionale dopo ***averne esaminato*** adeguatamente	2. L'autorità accertante decide sulla domanda di protezione internazionale dopo ***averla esaminata*** adeguatamente.

l'ammissibilità o il merito. L'autorità accertante esamina individualmente ciascuna domanda in modo obiettivo e imparziale. L'esame della domanda tiene conto degli elementi seguenti:	L'autorità accertante esamina individualmente ciascuna domanda in modo obiettivo e imparziale. L'esame della domanda tiene conto degli elementi seguenti:

Or. en

Motivazione

In linea con i nostri emendamenti volti a rendere la verifica di ammissibilità puramente facoltativa, l'autorità accertante non è tenuta a esaminare l'ammissibilità di ogni domanda.

Emendamento 1083
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) tutte le informazioni d'interesse, accurate e aggiornate sulla situazione regnante nel paese d'origine del richiedente alla data della decisione sulla domanda, comprese le disposizioni legislative e regolamentari ivi vigenti e le relative modalità di applicazione, così come qualsiasi altra informazione d'interesse raccolta presso l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo***, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, le organizzazioni internazionali per i diritti umani o altra fonte;***	(b) tutte le informazioni d'interesse, accurate e aggiornate sulla situazione regnante nel paese d'origine del richiedente alla data della decisione sulla domanda, comprese le disposizioni legislative e regolamentari ivi vigenti e le relative modalità di applicazione, così come qualsiasi altra informazione d'interesse raccolta presso l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo**.**

Or. en

Emendamento 1084
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi, Barbara Kudrycka, Carlos Coelho

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) tutte le informazioni d'interesse, accurate e aggiornate sulla situazione regnante nel paese d'origine del richiedente alla data della decisione sulla domanda, comprese le disposizioni legislative e regolamentari ivi vigenti e le relative modalità di applicazione, così come qualsiasi altra informazione d'interesse raccolta presso l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, le organizzazioni internazionali per i diritti umani o altra fonte;	(b) tutte le informazioni d'interesse, accurate e aggiornate sulla situazione regnante nel paese d'origine del richiedente alla data della decisione sulla domanda, comprese le disposizioni legislative e regolamentari ivi vigenti e le relative modalità di applicazione, così come qualsiasi altra informazione d'interesse raccolta presso l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, le organizzazioni internazionali per i diritti umani ***e incentrate sui bambini*** o altra fonte;

Or. en

Emendamento 1085
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) situazione individuale e circostanze personali del richiedente***, in particolare l'estrazione sociale, il genere, l'età, l'orientamento sessuale e l'identità di genere,*** al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;	(d) situazione individuale e circostanze personali del richiedente al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;

Or. en

Emendamento1086
Emil Radev

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) situazione individuale e circostanze personali del richiedente, in particolare l'estrazione sociale, il genere, l'età, ***l'orientamento sessuale e l'identità di genere,*** al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;	(d) situazione individuale e circostanze personali del richiedente, in particolare l'estrazione sociale, il genere, l'età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;

Or. bg

Emendamento 1087
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) eventualità che le attività svolte dal richiedente dopo aver lasciato il paese di origine abbiano mirato esclusivamente o principalmente a creare le condizioni necessarie per chiedere protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività espongano il richiedente a persecuzione o a danno grave in caso di rientro nel paese;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La presente disposizione presuppone che i richiedenti protezione internazionale debbano essere visti con sospetto per il fatto di esercitare libertà fondamentali di cui hanno tutto il diritto di beneficiare anche se ciò comporta per loro dei rischi. Pertanto, è opportuno sopprimere la presente disposizione.

Emendamento 1088
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) eventualità che le attività svolte dal richiedente dopo aver lasciato il paese di origine abbiano mirato esclusivamente o principalmente a creare le condizioni necessarie per chiedere protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività espongano il richiedente a persecuzione o a danno grave in caso di rientro nel paese;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1089
Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) eventualità che ***le attività svolte dal*** richiedente dopo aver lasciato il paese di origine ***abbiano mirato*** esclusivamente o principalmente a creare le condizioni necessarie per chiedere protezione internazionale***, al fine di stabilire se dette attività espongano il richiedente a persecuzione o a danno grave in caso di rientro nel paese***;	(e) eventualità che ***il*** richiedente***,*** dopo aver lasciato il paese di origine***, abbia svolto attività mirate*** esclusivamente o principalmente a creare le condizioni necessarie per chiedere protezione internazionale;

Or. en

Emendamento 1090
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) eventualità che le attività svolte dal richiedente dopo aver lasciato il paese di origine abbiano mirato esclusivamente ***o principalmente a creare le condizioni necessarie per chiedere protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività espongano*** il richiedente ***a persecuzione o a danno grave in caso di rientro*** nel paese***;***	(e) eventualità che le attività svolte dal richiedente dopo aver lasciato il paese di origine abbiano mirato esclusivamente ***al riconoscimento della protezione internazionale. Sono escluse le circostanze indipendenti dalla volontà del richiedente, tra cui, a titolo non esclusivo, l'orientamento sessuale e il credo religioso, che*** il richiedente ***può aver nascosto, in varia misura, quando si trovava*** nel paese ***d'origine***.

Or. en

Motivazione

La formulazione dell'emendamento è in linea con quella adottata nel regolamento qualifiche.

Emendamento 1091
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) eventualità che ci si possa ragionevolmente attendere dal richiedente un ricorso alla protezione di un altro paese di cui potrebbe dichiararsi cittadino.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'ordinamento dell'Unione europea non dovrebbe incoraggiare gli Stati membri ad abdicare alla loro responsabilità di fornire protezione internazionale a chi ne ha bisogno.

Emendamento 1092
Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) eventualità che ci si possa ragionevolmente attendere dal richiedente un ricorso alla protezione di un altro paese di cui potrebbe dichiararsi cittadino.	(f) eventualità che ci si possa ragionevolmente attendere dal richiedente ***che possa fare*** ricorso alla protezione di un altro paese di cui potrebbe dichiararsi cittadino.

Or. en

Emendamento 1093
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) eventualità che ci si possa ragionevolmente attendere dal richiedente un ricorso alla protezione di un altro paese di cui potrebbe dichiararsi cittadino.	(f) eventualità che ci si possa ragionevolmente attendere dal richiedente un ricorso alla protezione di un altro paese di cui potrebbe dichiararsi cittadino ***o residente***.

Or. en

Emendamento 1094
Kinga Gál

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – punto f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) eventualità che ci si possa ragionevolmente attendere dal richiedente un ricorso alla protezione di un altro paese ***di cui potrebbe dichiararsi cittadino***.	(f) eventualità che ci si possa ragionevolmente attendere dal richiedente un ricorso alla protezione di un altro paese.

Or. hu

Emendamento 1095
Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Josef Weidenholzer, Claude Moraes

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Se, in qualsiasi momento prima della decisione definitiva su una domanda di protezione internazionale, al richiedente viene rilasciata una Carta blu UE in conformità della direttiva xxx/xxx (relativa alle condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendono svolgere attività di lavoro altamente specializzato), tale domanda è rinviata. Tale rinvio dura fino alla scadenza della Carta blu UE e di ogni suo rinnovo e fino a quando il richiedente non fa ritorno nello Stato membro responsabile della domanda di protezione internazionale.* ***Tutti i pertinenti termini relativi a tale domanda di protezione internazionale stabiliti dal presente regolamento sono di conseguenza rinviati. Tali termini decorrono nuovamente solo dal momento in cui il richiedente fa ritorno nello Stato membro responsabile della domanda di protezione internazionale. ***Il richiedente protezione internazionale a cui è rilasciata una Carta blu UE può ritirare esplicitamente la propria domanda di protezione internazionale in qualsiasi momento durante il periodo di validità della Carta blu UE, in conformità dell'articolo 38. L'autorità accertante non considera una domanda di protezione internazionale come implicitamente ritirata in conformità dell'articolo 39 sulla base del rilascio della Carta blu UE al richiedente.***

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento mira a riflettere la posizione del Parlamento sulla direttiva sulla Carta blu UE, introducendo la possibilità, per i richiedenti protezione internazionale che abbiano già accesso al mercato del lavoro in virtù delle norme UE sull'asilo, di chiedere una Carta blu UE e di ottenerla se soddisfano tutte le condizioni stabilite in tale direttiva. A tal fine, occorre stabilire che la domanda di protezione internazionale non cessa di esistere al momento della concessione della Carta blu UE, ma non è ulteriormente trattata fino alla scadenza di tale carta.

Emendamento 1096
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito ha una conoscenza sufficiente dei criteri applicabili in materia di asilo e di diritto dei rifugiati**.** Ha la possibilità di consultare esperti, laddove necessario, su aspetti particolari come quelli d'ordine medico, culturale, religioso, di genere o inerenti ai minori. Ove necessario può sottoporre richieste all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Agenzia UE per l'asilo).	3. Il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito ha una conoscenza sufficiente dei criteri applicabili in materia di asilo e di diritto dei rifugiati ***e ha completato la formazione necessaria di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Agenzia UE per l'asilo).*** Ha la possibilità di consultare esperti, laddove necessario, su aspetti particolari come quelli d'ordine medico, culturale, religioso, ***della salute mentale,*** di genere o inerenti ai minori Ove necessario può sottoporre richieste all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Agenzia UE per l'asilo).

Or. en

Motivazione

È fondamentale assicurare un'adeguata formazione, poiché questa svolge un ruolo primario nel garantire l'applicazione di adeguate procedure.

Emendamento 1097

Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito ha una conoscenza sufficiente dei criteri applicabili in materia di asilo e di diritto dei rifugiati. Ha la possibilità di consultare esperti, laddove necessario, su aspetti particolari come quelli d'ordine medico, culturale, religioso, di genere o inerenti ai minori. Ove necessario può sottoporre richieste all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Agenzia UE per l'asilo).	3. Il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito ha una conoscenza sufficiente dei criteri applicabili in materia di asilo e di diritto dei rifugiati ***e ha completato la formazione necessaria di cui al regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Agenzia UE per l'asilo)***. Ha la possibilità di consultare esperti, laddove necessario, su aspetti particolari come quelli d'ordine medico, culturale, religioso, di genere o inerenti ai minori. Ove necessario può sottoporre richieste all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Agenzia UE per l'asilo).

Or. en

Emendamento 1098
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Bodil Valero, Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. L'esame di una domanda di protezione internazionale può ricevere priorità, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II, in particolare laddove***:***	5. L'esame di una domanda di protezione internazionale può ricevere priorità, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II, in particolare laddove ***il richiedente abbia esigenze di accoglienza***

	particolari ai sensi dell'articolo 20 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza) o necessiti di garanzie procedurali particolari di cui agli articoli da 19 a 22 del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1099
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la domanda sia verosimilmente fondata;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1100
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la domanda sia verosimilmente fondata;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1101
Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la domanda sia verosimilmente fondata;	(a) la domanda sia ***prima facie considerata come*** verosimilmente fondata;

Or. en

Emendamento 1102
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il richiedente abbia esigenze di accoglienza particolari ai sensi dell'articolo 20 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza) o necessiti di garanzie procedurali particolari, specialmente se si tratta di minore non accompagnato.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1103
Péter Niedermüller, Kati Piri, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il richiedente abbia esigenze di accoglienza ***particolari*** ai sensi dell'articolo 20 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza) o necessiti di garanzie procedurali particolari, specialmente se si tratta di minore non accompagnato.	(b) il richiedente abbia esigenze di accoglienza ***specifiche*** ai sensi dell'articolo 20 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza) o necessiti di garanzie procedurali particolari ***conformemente agli articoli da 19 a 22 del presente regolamento***, specialmente se si tratta di minore non accompagnato.

Or. en

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti precedenti.

Emendamento 1104
Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il richiedente abbia esigenze di accoglienza particolari ai sensi dell'articolo 20 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza) o necessiti di garanzie procedurali particolari, specialmente se si tratta di minore non accompagnato.	(b) il richiedente abbia esigenze di accoglienza particolari ai sensi dell'articolo 20 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza) o necessiti di garanzie procedurali particolari ***conformemente agli articoli da 19 a 22 del presente regolamento***, specialmente se si tratta di minore non accompagnato.

Or. en

Emendamento 1105
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il richiedente abbia esigenze di accoglienza particolari ai sensi dell'articolo 20 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza) o necessiti di garanzie procedurali particolari***,*** ***specialmente se si tratta di minore non accompagnato***.	(b) il richiedente abbia esigenze di accoglienza particolari ai sensi dell'articolo 20 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza) o necessiti di garanzie procedurali particolari.

Or. en

Emendamento 1106
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il richiedente abbia esigenze di accoglienza ***particolari*** ai sensi dell'articolo 20 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza) o necessiti di garanzie procedurali ***particolari***, specialmente se si tratta di minore non accompagnato.	(b) il richiedente abbia esigenze di accoglienza ***specifiche*** ai sensi dell'articolo 20 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza) o necessiti di garanzie procedurali ***specifiche***, specialmente se si tratta di minore non accompagnato.

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea la terminologia alla posizione del Parlamento europeo sugli altri strumenti CEAS, in particolare alla direttiva accoglienza.

Emendamento 1107
Carlos Coelho

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo è un centro di raccolta, trasparente e imparziale, di informazioni pertinenti, affidabili, oggettive, accurate e aggiornate sui paesi terzi interessati, che si serve di informazioni rilevanti comprese quelle relative in modo specifico ai minori e quelle specifiche per genere, nonché informazioni mirate sulle persone appartenenti ai gruppi vulnerabili di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) XXX/XXX (sull'Agenzia UE per l'asilo).

Or. en

Emendamento 1108
Carlos Coelho

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 ter. L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo riesamina regolarmente la situazione dei paesi terzi che fanno parte dell'elenco comune dell'UE dei paesi d'origine sicuri stabilito dal regolamento (UE) n. XXX/XXX [SCO/APR] o che sono designati quali paesi sicuri a livello dell'Unione in conformità del regolamento (UE) n. XXX/XXX [APR], ivi compresi quelli che sono stati sospesi dalla Commissione e quelli che sono stati rimossi da tale elenco.

Or. en

Emendamento 1109
Sergei Stanishev

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'esame atto a stabilire l'ammissibilità della domanda a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, non richiede più di un mese a contare dalla presentazione della domanda.	***soppresso***
Il termine fissato per detto esame è di dieci giorni lavorativi quando, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino), lo Stato membro della prima domanda applica il concetto di primo paese di asilo o di paese terzo sicuro di cui all'articolo 36, paragrafo 1,	

lettere a) e b).

Or. en

Motivazione

Emendamento in linea con quelli precedenti volti a rimuovere la verifica di ammissibilità quale requisito prima di applicare il regolamento Dublino.

Emendamento 1110
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'esame atto a stabilire l'ammissibilità della domanda a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, non richiede più di un mese a contare dalla presentazione della domanda.	L'esame atto a stabilire l'ammissibilità della domanda a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, non richiede più di un mese a contare dalla presentazione della domanda. ***Se l'autorità accertante non stabilisce l'ammissibilità di una domanda entro un mese, prosegue con l'esame della stessa in conformità dei paragrafi 2 e 3 e dell'articolo 37 e ne informa di conseguenza il richiedente.***

Or. en

Emendamento 1111
Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'esame atto a stabilire l'ammissibilità della domanda a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, non richiede più di un mese a contare dalla presentazione della domanda.	***Se del caso,*** l'esame atto a stabilire l'ammissibilità della domanda a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, non richiede più di un mese a contare dalla

presentazione della domanda.

Or. en

Motivazione

Emendamento in linea con altri emendamenti volti a rendere la verifica di ammissibilità facoltativa. Il termine relativo alla verifica di ammissibilità può applicarsi solo se tale verifica è effettivamente effettuata.

Emendamento 1112
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il termine fissato per detto esame è di dieci giorni lavorativi quando, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino), lo Stato membro della prima domanda applica il concetto di primo paese di asilo o di paese terzo sicuro di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e b).	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Qualunque sia il motivo per lo svolgimento della verifica di ammissibilità, questa dovrebbe includere un esame individuale della domanda. Quando la verifica di ammissibilità viene effettuata, il termine per il completamento di tale verifica dovrebbe essere uniforme.

Emendamento 1113
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il termine fissato per detto esame è di dieci giorni lavorativi quando, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino), lo Stato membro della prima domanda applica il concetto di primo paese di asilo o di paese terzo sicuro di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e b).	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1114
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il termine fissato per detto esame è di dieci giorni ***lavorativi*** quando, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino), lo Stato membro della prima domanda applica il concetto di primo paese di asilo o di paese terzo sicuro di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e b).	Il termine fissato per detto esame è di dieci giorni ***di calendario*** quando, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino), lo Stato membro della prima domanda applica il concetto di primo paese di asilo o di paese terzo sicuro di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e b).

Or. en

Emendamento 1115
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'autorità accertante provvede a che la procedura d'esame nel merito sia	2. L'autorità accertante provvede a che la procedura d'esame nel merito sia

espletata quanto prima possibile, e comunque entro ***sei*** mesi dalla presentazione della domanda, fatto salvo un esame adeguato e completo.	espletata quanto prima possibile, e comunque entro ***cinque*** mesi dalla presentazione della domanda, fatto salvo un esame adeguato e completo.

Or. en

Emendamento 1116
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'autorità accertante provvede a che la procedura d'esame ***nel merito*** sia espletata quanto prima possibile, e comunque entro sei mesi dalla presentazione della domanda, fatto salvo un esame adeguato e completo.	2. L'autorità accertante provvede a che la procedura d'esame sia espletata quanto prima possibile, e comunque entro sei mesi dalla presentazione della domanda, fatto salvo un esame adeguato e completo.

Or. en

Emendamento 1117
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'autorità accertante può prorogare detto termine di sei mesi di un periodo non superiore a tre mesi se:	***soppresso***
(a) un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o apolidi chiede protezione internazionale simultaneamente, rendendo difficile all'atto pratico concludere la procedura entro il termine di sei mesi;	

(b) il caso comporta questioni complesse in fatto o in diritto.

Or. en